

Consegnato a Biacca l'apporto di 10.977
e l'atto di transazione il 17 febbraio 1930

Giovanni Biacca

Amministrazione

Noncompagni

5 giugno 1929

24 giugno "

3 luglio 1929

23 ottobre "

15 novembre 1929

9 dicembre

22 gennaio 1930

~~Proceduto 11.8~~

Signor GIOVANNI BIOCCA contro BONCOMPAGNI LUDOVICI

| | |
|---|------------|
| Per pratiche varie, nel marzo-aprile 1929, con ripetuto scambio di lettere fra il patrocinatore e l'Amministrazione Boncompagni per addivenire ad una soluzione amichevole della vertenza | L. 150,00 |
| Studio della causa e atto di citazione 30 aprile 1929 | " 200,00 |
| Prima comparsa del 5 giugno 1929 (pagine venti) | " 1.900,00 |
| Pratiche varie, congressi col cliente, coi compratori del fieno e con l'avv. Scelba per il sequestro del fieno ordinato con decreto 11 giugno del Presidente del Tribunale | " 150,00 |
| C Convenzione 28 giugno 1929 per sostituire al sequestro conservativo un deposito in denaro. Operazioni alla Banca pel deposito del denaro | " 250,00 |
| Seconda comparsa in replica della comparsa avversaria (pagine venti) | " 1.000,00 |
| Trattative con l'avv. Scelba per un componimento. Convenzione 5 febbraio 1930 per transare la lite. Esecuzione della convenzione | " 250,00 |
| | <hr/> |
| Totale Lire | 3.000,00 |

Esceberg, temporario queste
note de mi' da mi' fratelli.

Venendo "a maremma", contessura
1421 pecore - extra documentabile con
testimonianze dei proprietari e dei
pastori - Tornando a monte di via in
hanno fatte unire dalla tenuta 700
Quindi sono perdute esattamente 727
pecore. Di queste 90 sono state perdute
per basso macelleria a £ 20 l'una; 40 a
£ 19.50 e altre 30 macellate e mandate a
Roma, ricorrendo complessivamente circa
700 lire -

Forse potremmo interessarle queste
esottiche cifre, anche Douvan -
è ferma dolubata di mio fratello, di
non raggiungere neppure un centesimo
lino; ed è presentata la nota di quanto
ha potuto ricavare dalla vendita di una
certa quantità d'erba non fatta man-
giare dall'uomo e ceduta come erba
di pieno -

Respettamente

Atto
P. P. P.

4-VI-29

950 entrate
 800 uscite

 150

The number of

100

The number of

The number of

The number of

The number of

The number of

The number of

The number of

The number of

The number of

The number of

Piccola morte al momento della
partenza per montagna n° 200 che a
L/50 circa a capo = ~~L~~ 102000-

Perdita perduta calcolata in media
della metà, cioè ~~L~~ 90 per capo = ~~L~~ 69000

Deprezzamento del capitale rimasto
calcolato a circa ~~L~~ 45⁷⁵ per capo = ~~L~~ 52500

Spesa per la cura di Overciolina
fornimistrato ripetutamente a tutte le
cure ricevute - 6000

Totale ~~L~~ 299500

La totale somma venuta detratta L 6000 - ricovate
dalle pelli lavate e L 3850 - ricovate da n° 191 - pecore
vendute - ~~Come vede, il danno anche~~

facendo un calcolo modesto viene a
superare le duecentomila lire.

Ora se lei la vedeva sotto benissimo
stabile in quale misura sarebbe
disposto contribuire

105

63

92.5

6

226,5



L'Amministrazione di S.E. l'On. Francesco Boncompagni Ludovisi Principe di Piombino vende al sig. Giovanni Biocca per la stagione 1928 - 29 le erbe da pascolo in tenuta Pescia Romana e precisamente le seguenti riserve :

| | |
|---------------------|------------------|
| Pian de Gangani | R.R. 10 |
| Polledrara | " " 31 - 1 |
| Cavallaro di sotto | " " 44 - 2 |
| Cavallaro di sopra | " " 95 - 2 |
| Riserva dei pantani | " " 34 |
| Riserva del Vergaro | <u>" " 3 - 2</u> |

prati naturali per compless.R.R.218 - 3 con godimento dal 1° ottobre 1928 al 24 giugno 1929.

Il prezzo è convenuto in L. 600 al rubbio, e verrà pagato dal sig. Biocca Giovanni all'Amministrazione del Principe di Piombino in Roma, in quanto a L. 10.000 (diecimila) alla firma del presente ed il resto in tre rate eguali al *30 Dicembre - 30 Aprile - 30 Maggio* ogni eccezione rimossa e nonostante qualsiasi eventuale disposizione contraria.

Qualora il sig. Giovanni Biocca intendesse portar via dalla tenuta la masseria in qualunque tempo, dovrà saldare prima la corrisposta convenuta, anche se le rate non fossero scadute.

L'Amministrazione proprietaria si riserva il pas- ./.

2.-

saggio per le sue aziende nelle carrarecce comprese nelle riserve sudette. Il Sig. Giovanni Biocca si assoggetta espressamente a tutti i casi fortuiti preveduti ed impreveduti anche straordinari a tenore degli art. 1620 - 1621 - del Cod. Civ.

Gli stabbiati nei pascoli dovranno essere fatti ad uso e stile d'arte con tutte le pecore pascenti cambiando le masserie ogni notte e come meglio verrà indicato dal fattore della tenuta.

Il Sig. Giovanni Biocca dovrà rispondere di qualunque inadempienza e di qualunque danno che per fatto suo e dei suoi dipendenti venisse arrecato alla proprietà, che dovrà essere liquidato dal perito dell'Amministrazione del Principe di Piombino.

Qualunque tassa gravante l'industria e la tassa bestiame saranno a carico del sig. Giovanni Biocca.

Per qualunque altro patto non compreso nel presente contratto le parti si riportano alle consuetudini locali ed a quanto è d'uso in contratti simili e si obbligano in forma di legge.

Le parti eleggono domicilio l'Amministrazione del Principe di Piombino in Roma Via della Scrofa, 39 ed il Sig. Giovanni Biocca in Roma Via Bojicci 13

Roma, 5 settembre 1928.

AMMINISTRAZIONE DEL PRINCIPE DI PIOMBINO

Arucchi

Q. proposito della risposta ricevuta dal P. Prof. Mannin
- Ordinari di Veterinaria nell'Un. di Bologna - la quale
che chiarisce il suo pensiero, tanto più che ho avuto
occasione d'incontrarlo in un momento di ^{il Professore} viaggio.
Egli mi ha chiesto se la permanenza di pecore, anche
non costantemente infestate, in un terreno umido ^{co}
nelle valli della Pavia, durante i mesi dell'estate, po-
tesse costituire un pericolo di diffusione dell'isto-
matosi. Egli ha risposto, anche nome di un collega
particolarmente competente nella materia, che certa-
mente questa permanenza rappresenta ^{per la terra,} una gravi-
sima causa di diffusione del distoma [infatti le 1000
pecore che (quasi) certamente ospitano il distoma,
hanno, col tempo, messo una pecora; da queste una
data la stagione favorevole e il terreno paludoso, sono na-
ti i "miracidium, che, raggiungendo l'ospite intermedio,
hanno completato il loro ciclo e si trasformano in
in cercarie. Le cercarie insistono sulle erbe, parve-
trovando la distomatosi la quale sarebbe stata certamente
meno grave (perchè molto minore il numero delle cercarie)
in un terreno paludoso nella stagione calda, non fossero
rimasti le 1000 pecore del Governatore.]
In conclusione, quella che particolarmente interessa
che, secondo quanto mi ha ripetuto il P. Prof. Mannin,

3)
divrebbe esser l'argomento tecnico sul quale si dovrebbe
far leva, ~~o per o tanto~~ ^{il} fatto della permanenza
di pecore, nel terreno paludoso ~~che si deve caldissimo~~
durante i mesi dell'estate, cioè a dire nell'ambiente
caldo umido, perfettamente idoneo al maggiore sviluppo
e alla massima diffusione del parassita che, in autunno,
sarebbe stato pronto per l'infestazione del gregge -
Cio' ^{in officio} anche se si fosse trattato di pecore climaticamente
saue (cio' ^{non} ~~non~~ ^{avuti} ^{quella} ^{piccolissima} ^{quantita} ^{di} ^{distasi}
^{che} ^{spesso} ^{otpi} ^{tutte} ^{supe} ^{alcun} ^{damno}, ^{molte} ^{delle} ^{pe}
^{core} ^{more} ^{umane}). ^{Figurarsi}, poi, se le pecore si
moste a vivere in quelle speciali condizioni di tempo
e di ambiente, fossero ^{stati} ^{piu} o meno ^{pre} ^{ferentemente} ^{malati}!
come mi sembra abbia ^{stabilmente} ^{dimostrato} -
Il professore mi venne incontro, sul treno, proprio per
ripetermi queste cose e per dirmi che anch'esso ricor-
rente rapporto su questo punto, anche se anch'esso do-
vede su of un'altro - Quindi, secondo lui, le affermazioni e le
dimostrazioni - pure ^{ab} ^{ol} ^{ti} ^{me} della ^{mag} ^{giore} ^{importan} ^{za}
morale - riguardant' la riforma di Pantani, dovrebbero cedere
a questo ultimo della ^{questo} ^{disse} ^{mi} ^{nazi} ^{one} ^{della} ^{una}
di ^{di} ^{stoma} ^{su} ^{tutte} ^{la} ^{parte} ^{della} ^{tenuta} ^{(non} ^{collinosa)}
sicuramente ^{fa} ^{no} ^{si} ^{pre} ^{cedere} ^e ^{giu} ^{data} ⁱⁿ ^{aff} ^{da} ^{Bis}
Questo lo mi permetto - ^{pr} ^{ichi} ^{la} ^{mi} ^{pre} ^{nde} ^{cert} ^{per} ^{me}
lo consente - di dirle ^{riguardo} ^{al} ^{rap} ^{porto} ^{di} ^{ma} ^{ssi} ^{mi} ^{si}
posto che potrebbe essere riassunto in ^{fine} ^{quando} ^{si} ^{tratta}
da altri punti ^{di} ^{questo} ^{argomento} -

ROMA
Medico Chirurgo
Dott. ANGELO BIOCCA
Via F.lli Borghesi, 13

*Ciclo
Distoma*
Dott. ANGELO BIOCCA

MEDICO CHIRURGO

ROMA

P. DELLA LIBERTÀ, 4

TELEFONO 20-211

Ciclo di vita del "Distoma quab'cum."

- 1) Le uova passano, dai canali biliari di ovis infestati; nell'intestino e vengono emesse con le feci.
- 2) Perchè l'evoluzione prosegue a mes-
sario che cadano in terreno acquoso.
noto dove, dopo circa una set-
timana, fuoriesce l'embrione ciliato.
(Miracidium)
- 3) In questo periodo di sviluppo, anche se
infestato da ovis bovini; l'embrione
non è patogeno. Nell'acqua ha vita
quasi un oste intermedio che è

un mollusco (*Limnaeus trunculatus*), nel
corpo del quale si osservano altre trasfor-
mazioni in larve (Redie e Cercarie) che
lasciano il corpo del mollusco di orate e
tornano libere nell'acqua stessa, ferman-
do sulle erbe del terreno paludoso.

4) L'animale si immerge per proteggersi dalle
essiccamenti e rimane ancor attaccato
alle erbe ^{anche quando restano} ~~restano~~ all'eretto. In
vengono ingerite, e i fili d'erba, dalle
pecore, al contatto e i succhi nocivi
periscono il guscio che in parte di quello si
di più, e le piccole viticole vengono
messe in libertà nell'intestino, migra-
no nel fegato e producono la malattia
- ora acuta ora subacuta o cronica - qua-
si sempre con esito mortale -

Per il Signor GIOVANNI BIOCCA rappresentato dagli avvocati S.S. Ivano Bonomi e Pier Francesco Corsetti, e domiciliato presso il loro studio in Roma, Corso Umberto I n.184

contro

l'Amministrazione di S.E. il Principe di Piombino On. Francesco Boncompagni Ludovisi, in persona dello stesso Principe, rappresentato dall'avv. Ugo Scelba.

F A T T O

Il giorno 5 settembre 1928 il Sig. Giovanni Biocca acquistava, come di consueto, dall'Amministrazione del Principe di Piombino, per la stagione 1928-29 le erbe da pascolo della tenuta Pescaia Romana.

L'Amministrazione del Principe non gli concedeva però gli identici pascoli che il Biocca aveva locati nelle stagioni precedenti, ma pur ridandogli gran parte della predetta tenuta, lo induceva a prendersi i pascoli della riserva detta dei Pantani di ben 34 rubbie, in sostituzione di altre riserve locate nelle stagioni precedenti.

Il Biocca, del tutto ignaro del pericolo che si nascondeva nei pascoli della riserva dei Pantani, iniziò

con l'ottobre il pascolo delle sue greggi in tutta la tenuta e quindi anche nella riserva Pantani, dove nella precedente stagione avevano pascolato le pecore del proprietario.

Benonché all'inizio della primavera il Biocca dovette constatare il diffondersi di una terribile malattia nel suo gregge, malattia della quale i sanitari non tardarono a riconoscere Distoma spatico, volgarmente Visciola o Visciolaella, originato da pascolo infetto.

Raccolte sicure informazioni sulle condizioni sanitarie delle pecore che avevano l'anno innanzi pascolato nella riserva del Pantani, il Biocca poté asserire, in modo inequivocabile che le pecore del proprietario erano state colpite dal morbo, e che tali pecore contagiate avevano senza alcun dubbio infestato il pascolo per la stagione susseguente.

Raccolte così le prove che il pascolo concessogli dall'Amministrazione del Principe non era né sano né rispondente all'uso per cui era stato locato e che dalla sua infezione - ben nota all'Amministrazione al momento del contratto era derivato e continuava a derivare gravissimo danno per l'alta mortalità del bestiame, il Biocca chiese all'Amministrazione un congruo indennizzo, dimostrandosi disposto a ragioni volli intese. Ma avendo l'Amministrazione declinata

oggi profferite di accomodamento, il Biocca ha cita-
to l'Amministrazione stessa e il proprietario Prin-
cipe Boncompagni Ludovici davanti a codesto Tribu-
nale

DIRITTO

Prima di inquadrare in termini giuridici la presente
causa, occorre assodare i seguenti punti:

- 1) natura della malattia che ha colpito il bestiame
ovino del sig. Biocca;
- 2) origine, scientificamente accertata, del morbo e mo-
dalità della sua propagazione;
- 3) da quali pascoli infetti è derivato e si è poi pro-
pagato il contagio;
- 4) conoscenza nel proprietario del fondo della precu-
stente infezione del pascolo.

I

La malattia che ha colpito il gregge del Sig. Giovanni
Biocca e che continua anche oggi i suoi effetti letali,
minacciano di una completa distruzione il gregge
stesso, è la ben nota malattia conosciuta col nome di
Visciola o Viscielle e derivante da Distoma epaticum

Con riserva, occorrendo, di recare altre prove, anche a
mezzo di testi, su questo primo punto, produciamo subito
un certificato in data 10 marzo 1929 del veterinario di
Montalto di Castro in cui si legge: * Dichiaro che le

pecore del signor Giovanni Biocca, pascenti nel ter-
ritorio della Poesia Romana, comune di Montalto di
Castro, si sono infettate da Distomatosi" E più in-
nansi il predetto veterinario, dopo aver ordinato le
pillole di avisciolina e avere intimato energica-
mente al Biocca di seguire tale cura, aggiunge: "A
tale determinazione sono venute in seguito ad esa-
me accurato di soggetti in parola" (Doc. n.)
Dunque nessun dubbio che trattasi di distomatosi,
ovvia di morbo cagionato da Distoma spaticum.

2°

La scienza ha minutamente studiato il ciclo di vita
del Distoma spaticum.

Dal libro I parassiti dell'uomo e degli animali
del Prof. Ferroncito, direttore della Scuola Veterina-
ria di Torino, autorità altissima nella materia, si de-
sume esattamente questo ciclo di vita che qui riassu-
miamo rapidamente:

1° Le uova del Distoma spaticum passano, dai canali
biliari delle pecore infette, nell'intestino delle
pecore stesse e vengono emesse con le feci che si
spargono sul terreno.

2° Se tali uova sono favorite da ambiente acqui-
trinoso, si schiudono nel termine di un paio di mesi e
ne fuoriesce l'embrione ciliato (Miracidium) il quale

per evilupparsi ha bisogno di penetrare in un mollusco
(Limnaea truncatula). Le larve poi divorano il corpo
del mollusco e tornano nel terreno acquitrinoso fissan-
dosi alle erbe.

3° Le larve s'incistano per proteggersi dallo essiccamen-
to e rimangono attaccate alle erbe anche quando restano
all'asciutto. E' in questo periodo - di parecchio po-
steriore alla defezione delle feci dalle pecore mala-
te - che il peccolo deve considerarsi infetto e in
piena efficacia per propagare il morbo ad altro greg-
ge sopravveniente.

4° Le larve incistate vengono ingerite coi fili d'er-
ba a cui sono attaccate dal nuovo gregge, esse, al
contatto dei succhi digerenti, perforano il guscio chiti-
noso e si mettono in liberta' nell'intestino, donde emi-
grano nel fegato producendo la malattia - ora acuta, ora
subacuta o cronica - quasi senza eccezione mortale.

Descrizioni perfettamente eguali si trovano in altri
autori, fra cui abbiamo il prof. Alessandrini nelle
sue "lesioni di parassitologia" e il prof. Ev. De Ca-
rossi, ordinario di zoologia e anatomia comparata all'
l'Universita' di Padova, nel suo volume Parassitologia
animale (Spes. Libreria Milano 1915)

Anche l'Alessandrini e il Carossi dimostrano luminosam-
ente che le uova del parassita non sorgono per una

miracolosa generazione spontanea dal terreno
e neppure piovano miracolosamente dal cielo, ma sono
invece diffuse nei pascoli dagli escrementi del be-
stame malato che infetta il pascolo e lo rende atto
a diffondere e propagare la malattia.

È vero che i germi hanno bisogno di un ambiente
acquitrinoso giacché è nell'acqua che le uova del pa-
rassita trovano il mollusco Limnaea truncobatus, che
scrive il Carozzi, "è frequente nei piccoli bacini
e nei fossati d'acqua dolce delle nostre campagne";
ma se l'ambiente paludoso è quello pienamente propi-
cio allo sviluppo delle uova, esse non potrebbero da so-
le, senza le uova sparse precedentemente, infettare il
pascolo. Il quale pascolo risulta infetto solamente
per la presenza del Distoma hepaticum che, dopo un com-
plesso ciclo di vita, si attacca ai fili d'erba e vie-
ne ingerito dal bestiame.

Da questi accertamenti scientifici e da questa preci-
sa descrizione della vita del parassita - che un even-
tuale perizia potrà, occorrendo stabilire in maniera
irrefutabile, ne consegue:

- a) che dove hanno pasciuto pecore infette da Disto-
ma hepaticum il terreno contiene i germi per una ri-
vivenza e propagazione del morbo;
- b) che dopo parecchio tempo, e precisamente nella sta-

gione pastorizia successiva, le erbe di quel terreno sono con assoluta certezza infette, talche la loro ingestione produce la malattia nel bestiame ovino o bovino pascolante;

c) che se è vero che il terreno acquitrinoso è necessario al ciclo di vita del Distoma, giacche in esso trova il mollusco che funziona da ospite intermedio, non è men vero che senza le uova di Distoma, contenute nelle feci feci delle pecore infette, nessuna acquitrinosità o paludosità, potrebbe di per se stessa generare la malattia.

3°

Le pecore del Biocca che l'anno innanzi avevano pascolato nella stessa tenuta Pascola Romana (escluso però la riserva dei Pantani) non avevano paleato alcuna malattia. Come potrà dimostrarsi occorrendo con testi, il gregge del Biocca entrava nell'ottobre dell'anno scorso senisicco nella tenuta della quale egli aveva acquistate le erbe.

La letale malattia detta Visciola o Visciolella, manifestasi all'inizio della primavera, e riconosciuta il 10 marzo corrente anno dal veterinario di Montalto di Castro come morbo da sistema epatico, non poté dunque derivare che dalle erbe infette della riserva dei Pantani. Se infatti le altre erbe della tenuta non avevano mai propagato la terribile malattia,

tie, segue è che solo le erbe per la prima volta ac-
quistate dal Picoca (cioè i pascoli della riserva
dei Pantani) contenevano i germi dell'infezione.

La riserva detta dei Pantani ha tutte le caratteri-
stiche per incubare il germe dell'infezione quando
vi sia stato deposto. L'ambiente acquitrinoso è l'am-
biente necessario al ciclo di vita del Distoma epati-
cum che ha bisogno di uno speciale mollusco in una
fase della sua esistenza.

Ma l'umidità e l'acquitrinosità del terreno, non ba-
stano a creare il morbo. Così come la malaria non si
sviluppa per il solo fatto del terreno paludoso; ma
ha bisogno d'un germe che attecchisca nell'ambiente
favorevole, egualmente, il Distoma epaticum non germi-
na nel terreno adatto ~~se non vi è prima apparsa l'acqua~~
~~dopo le feci di bestiame malato.~~

Bisogna, dunque, perchè il ragionamento condotto fin
qui concluda in modo certo, che si provi essere stata
la riserva dei Pantani percorsa, nella stagione pre-
cedente, da un gregge affetto da Visciola. Se tale di-
mostrazione si può dare non vi può essere più alcun
dubbio sul fatto che la riserva Pantani fu precedente-
mente infettata, che le uova del Distoma si svilupparono
largamente nell'ambiente acquitrinoso adatto, e che
nell'autunno-inverno ultimi le erbe contenevano i germi

della mortale malattia.

Ora tale dimostrazione balza evidente da una serie di documenti che noi presentiamo, con riserva di integrarli con altre numerose e insopugnabili testimonianze.

Anzitutto il Veterinario di Montalto di Castro nel...
la già citata dichiarazione, (acc. n.) dopo aver
dichiarato essere la pecora del Biondo, pascolante nel
la Passetta Romana del Principe di Rignano, affetta da
Distomatosi, soggiunge:

"Data la terribile infezione che mi è avveva mi tute

"le sue vittime nel gregge del Proprietario, ho ordina__

"to una cura energica e sicura con le pillole di viscio__

"lina del Prof. Alessandrini."

Il signor Grappone Silvio sottosegretario azienda del
la tenuta Passetta Romana del Principe Roncoconi Ludovi__
si in un atto a futura memoria (acc. n.) raccolto
dal notaio Tottili dopo la constatazione

a) che la pecora del Principe che avevano pascolato

nella Passetta Romana si liberarono nel giugno 1928 af__

fetta da Viscioia, talchè su consiglio dei sanitari loca__

li e del prof. Alessandrini fu loro somministrato il

rimedio specifico, sotto forma di pillole aere;

b) che il Biondo il quale nella stagione 1927-28 aveva

pascolato il suo gregge in una vasta parte della tenu__

ta Passetta Romana, nella stagione 1928-29 (cioè nella

stagione presente, nella quale si è sviluppata la ma-
lattia) ebbe dall'Amministrazione, in sostituzione di
altre riserve già godute nell'anno precedente, la ri-
serve dei Pantani.

A questi due documenti potremo far seguire altre di-
chiarazioni scritte di persone che confermano in pie-
no le dichiarazioni fatte dal sottosegretario Grep-
pasoni; ma per ora (e con riserva di chiedere, occor-
rendo, prove testimoniali) ci limiteremo a produrre
soltanto uno scritto del Cantoniere ferroviario Curro
Pietro; scritto diretto a Biocca Giovanni e che suona
così (Doc. n.)

"Su vostra richiesta posso affermare che nella stagio-
"ne 1927-1928 la rimezza dei Pantani fu pascolata
"dalle pecore del Principe, che venivano guardate dal
"pastore Balvi Marco e da un altro suo compagno."

Dunque è fuori dubbio:

- a) che nella riserva dei Pantani avevano pascolato
nella stagione 1927-28, le pecore del proprietario;
- b) che le pecore del proprietario erano malate di
Visc iola, talchè nell'estate 1928 vennero tutte cu-
rate col rimedio specifico di detta malattia;
- c) che naturalmente nella riserva dei Pantani, dove
pascolavano tali pecore malate, dovevano trovarsi, al
momento della vendita delle erbe al sig. Biocca i ger

mi della mortale malattia.

4°

Che l'Amministrazione del Principe quando insisteva perché il signor Biocca prendesse, invece di taluni pascoli già da lui precedentemente goduti, i pascoli della riserva Bentani, espone il grave pericolo a cui espose il gregge del Biocca, non pare più dubbio dopo quanto abbiamo dimostrato.

Il Biocca era ignaro del fatto gravissimo della malattia contratta dalle pecore del proprietario. Egli aveva lasciato nel giugno, come per contratto e per uso, i pascoli in pieno e si era portato sui monti. Fu proprio in quel periodo, cioè quando egli era lontano, che le pecore del Principe si ammalarono ed ebbero necessità della cura specifica.

Per questo, quando nel settembre 1928 il Biocca si vide insistente richiesto di prendere « invece di pascoli già arricchiti » quelli della riserva dei Bentani, egli, non potè guardarsi dal pericolo che si maccedeva nelle loro erbe infestate dai germi del morbo. Potè dolersi di eschiziosità senza alcuna ragione (il prezzo per rubbia rimase sempre di 600 lire) come già note e provate con cose ignote e più ampie, ma non potè resistere alle vive insistenze dell'Amministrazione per assoluta ignoranza della morbilità che

aveva colpito il gregge del proprietario.

L'Amministrazione invece, insistendo per assegnargli i pascoli della riserva dei Pantani, ben sapeva ~~che~~ i pericoli ai quali lo esponeva. Sapeva che il gregge che vi aveva pascolato l'anno innanzi era gregge malato di Distoma, e sapeva che l'inquinabilità del terreno avrebbe favorito il propagarsi dei germi ivi disseminati. Con tutto ciò essa insistette ed ottenne di collocargli quei pascoli per ben 600 lire al rubbio; così come tutto il resto della tenuta, senza eccezione di sortai....

..

Il diritto del Biocca di essere garantito nei suoi obblighi e di essere risarcito del danno contrattuale dalle chiare disposizioni della legge.

Il Biocca ha locato per una stagione pastorizia (1° ottobre 1928 - 24 giugno 1929) la tenuta Cascia Romana, ivi compresa la riserva dei Pantani, per esclusivo uso di pascolo. Agli obblighi del conduttore (prezzo ecc.) corrispondevano gli obblighi del locatore di avergli i pascoli locati atti alla buona alimentazione del bestiame e privi da germi di infezione.

Invece, come abbiamo dimostrato, i pascoli di una parte della tenuta erano infetti, cioè contenevano i germi di una infezione, diffusa nel terreno e nelle erbe dal

gregge del proprietario nella stagione precedente. La
cosa locata, dunque, aveva vizi occulti che la rende-
vano non atta all'uso per cui fu locata. E allora è
applicabile al caso la prima parte dell'art. 1577 del
nostro Codice Civile, per cui il conduttore deve es-
sere garantito per tutti quei vizi e difetti della
cosa locata che ne impediscono l'uso, quantunque non
fossero noti al locatore al tempo della locazione.
In che si traduca questa garanzia, che il locatore de-
ve al conduttore per solo fatto della constatazione
del difetto o del vizio, lo dicono la legge e la costen-
te giurisprudenza. Analogamente a quanto è prescritto
per la vendita (art. 1503 cod. civ.) il locatore è tenuto
alla restituzione del prezzo, ossia, nel nostro caso,
alla restituzione del fitto convenuto per il pascolo.
Né qui si può opporre che poiché il vizio si è consta-
tato in una parte della tenuta (riserva dei Pantani)
si debba far luogo ad una parziale restituzione di
prezzo (sette quinti minoris). Non tratterei infatti di
un vizio che, limitato ad una zona della tenuta, pos-
sa consentire l'uso tranquillo e proficuo delle altre
zone. Il bestiame infettato nella riserva dei Pantani
ha infettato con i suoi escrementi tutti gli altri pa-
scoli, ossia ha diffuso i germi del male in tutte le
tenute; e il prezzo convenuto per tutti i prodotti

pascoli deve essere per intero restituito o abbonato al conduttore.

Fin qui ci siamo limitati a stabilire il diritto del Biocca pel solo fatto della constatazione del vizio; ma dobbiamo ora esaminare il diritto del Biocca non verso un locatore ignaro del vizio, ma verso un locatore che quel vizio conosceva pienamente. Qui soccorre il comma dello stesso articolo 1577, che suona così: "se da quei vizi o difetti proviene qualche danno al conduttore, il locatore è tenuto a farglielo indenne, salvo che provi di averli ignorati."

Che il Biocca abbia subito e continui a subire danni per l'altrissima mortalità del suo gregge abbiamo già detto e preciseremo più innanzi. Che poi il locatore debba risarcirlo del danno non pare dubbio dopo che abbiamo dimostrato che l'Amministrazione del Principe sapeva che le proprie greggi pascolanti l'anno innanzi nella riserva dei Pantani erano malate, e che nei pascoli contagiati da gregge malata è regola provvida e necessaria non introdurre nuovo bestiame, ma sibbene rompere il terreno per distruggere i germi del male. La nostra dimostrazione della colpa dall'Amministrazione è così chiara e precisa che non crediamo voglia il locatore tentare la prova contraria, per la quale prova l'onere spetta interamente a lui solo.

Da tutto quanto abbiamo detto risulta che l'Ammini-
strazione è inadempiente di fronte al Biocco che
aveva contrattati quei pascoli per la sua alimenta-
zione del suo gregge. Perciò se non crediamo prati-
co chiedere oggi la risoluzione del contratto che si
risolve per naturale scadenza del termine il 24 giugno
corrente teniamo a ri avere lo stato di inadempienza
dell'Amministrazione del Principe verso il conduttore.
E in tale stato si potrebbe l'Amministrazione chieder-
gli l'esecuzione di clausole contrattuali per il noto
principio che inadimplenti non est adimplendum.

° ° °

quanto al danno, e con riserve di precisarlo meglio in
corso di causa, possiamo indicare gli elementi ai cui
si compone.

Ansitutto è da porre in conto il valore del bestia-
me morto. Intorno a questa mortalità non è detta an-
cora l'ultima parola, giacché la malattia fa il suo
corso e produce continuamente esiti letali.

In secondo luogo è da calcolare la diminuzione di
prodotto del bestiame malato, tenendo conto altresì
delle spese per la sua cura.

In terzo luogo è da calcolare il deprezzamento del
bestiame sopravvissuto, il cui ammontare non si può ancora
precisare con esattezza secondo in funzione delle pecore

R. TRIBUNALE CIVILE DI ROMA

Sezione Prima

COMPARSА CONCLUSIONALE

per

il signor GIOVANNI BIOCCA rappresentato dagli avvocati S.E. Ivanoe Bonomi e Pier Francesco Corsetti, nel loro domicilio in Roma, Corso Umberto I n. 184

contro

l'Amministrazione di S.E. il Principe di Piombino On. Francesco Boncompagni, rappresentata dall'avv. Ugo Scelba

La difesa dell'Amministrazione di S.E. il Principe Boncompagni si impernia su questi tre punti che collocheremo nell'ordine logico:

- a) La malattia detta visciola si sviluppa per effetto del tempo e del clima senza necessità di precedenti infestazioni.
- b) Comunque la gregge del proprietario non era che limitatamente malata, per cui non può avere contagiata la masseria del Biocca.
- c) Se il Biocca ha avuto una forte mortalità imputi a se stesso, alla sua imperizia e imprudenza il danno sofferto.

Confuteremo partitamente questi tre punti, dopo di che trarremo dalle nostre dimostrazioni le conseguenze relative.

I

Per maggior chiarezza e per scrupolo di precisione riassumiamo, con le parole stesse della memoria avversaria, la prima tesi che di viene opposta.

La memoria avversaria afferma che il "germe che va sotto il nome di distomatosi si sviluppa in determinate condizioni di tempo e di clima e soprattutto nelle annate di grande umidità e in pascoli paludosi". E aggiunge:

"si sviluppa anche se nel precedente anno non vi sia stata alcuna manifestazione ed anche se le zone non siano state pascolate da animali già ammalati". La riprova di queste asserzioni si trova nel fatto che quest'anno "non una azienda si è salvata in tutta la Maremma da Grosseto a Terracina dove l'affezione si è manifestata nelle stesse zone pascolate nelle precedenti annate, durante le quali gli animali, salvo qualche caso sporadico, erano rimasti sanissimi", e ciò appunto perchè "l'eccessivo ed eccezionale periodo di pioggia ha causato insoliti ristagni di acque ed ha dato occasione di sviluppo con carattere epidemico ad un germe che in condizioni normali, giace allo stato latente ed innocuo".

Qui vi sono due affermazioni: l'una esatta e l'altra erronea.

E' esatto dire che il Distoma si sviluppa di preferenza nelle annate di grande umidità e in pascoli paludosi. Noi stessi, esponendo sulla guida di illustri biologi, il ciclo di vita del parassita, abbiamo data la ragione per la quale il Distoma, che deve trascorrere una fase del suo sviluppo nel corpo di un mollusco di acqua dolce, ha bisogno di ambienti acquitrinosi per incontrare facilmente il suo ospite. Si spiega così come la malattia, trovando il suo clima adatto in periodi di pioggia, faccia le sue più frequenti e letali comparse negli anni di maggiore piovosità. Né abbiamo alcuna ragione per non riconoscere che l'anno pastorale testè chiuso è stato un anno piovoso, come non abbiamo difficoltà ad ammettere che parecchie aziende della Maremma sono state colpite dalla malattia, la quale cosa però è assai diversa da quella generale e disastrosa epidemia che avrebbe, secondo i nostri oppositori, desolato e fatto il deserto tra Grosseto e Terracina!!!

Ma se siamo d'accordo nel valutare l'effetto del clima sul più o meno facile svilupparsi del parassita, non possiamo però menar per buona questa affermazione: che il parassita si trovi anche in terreni non pascolati da animali malati perchè esso si trova normalmente da per tutto allo stato latente ed innocuo. Qui evidentemente i responsi dei

tecnicisti o sono stati male aggraziati, o sono malissimo riferiti.

Intanto anche a coloro che sono profani di scienze biologiche verrà fatto di osservare che se il germe della malattia è un parassita e se il suo ciclo di vita si svolge attraverso ad alcuni ospiti (questi punti sono associati concordemente dalla scienza e qualunque trattato può certificarli) esso non può trovarsi in un determinato terreno per un miracolo misterioso, ma solo perché qualcuno ve lo ha portato, e precisamente qualcuno di quegli organismi nel cui corpo esso parassita ha dovuto necessariamente passare.

Quali sono questi organismi? Due, come abbiamo riferito sulla scorta dei biologi che hanno approfondito l'argomento: il mollusco Linnaeus Truncatulus, o il bestiame pascolante.

Ora il mollusco (il quale, sia detto fra parentesi non può ospitare il parassita che in uno stadio intermedio del suo sviluppo, e per sole poche settimane) non piove dal cielo, non discende con la pioggia, non ha una mobilità siffatta da diffondersi per proprio conto, specie dove non sono canali che portino acqua da lontano.

Invece il bestiame pascolante è mobilissimo, e se nel suo intestino vi sono germi del parassita, esso può, con estrema facilità diffonderli (sotto forma di uova fecolate) nel terreno dove, pascolando, deposita le proprie feci.

Se dunque noi abbiamo un pascolo dove il gregge pascente ha contratta la malattia, e dove quindi sappiamo essere diffuso il parassita, noi dobbiamo domandarci:

- a) se precedentemente vi abbia pascolato un gregge malato;
- b) se, nell'ipotesi che la prima ricerca sia stata negativa, vi sono altri possibili veicoli portatori del parassita.

Ossia soltanto nell'ipotesi che ^{non} si possa ritenere come veicolo del parassita le feci del gregge malato, si dovranno prendere in esame altri

possibili e meno frequenti, per non dire eccezionali, mezzi di trasporto dell'infestazione, come ad esempio, un canale contenente molti molluschi sempre però infestati da *deiezioni* di pecore malate, un trasporto di materiale infetto da terreni a monte concimati da letame di pecore ecc. Perciò, l'affermazione avversaria che vi può essere un pascolo infestato "anche se nel precedente anno non vi sia stata alcuna manifestazione del male e anche se le zone non siano state pascolate da animali già ammalati" può essere eccezionalmente vera. Ma, perchè questa eccezione si verifichi e ci costringa a cercare altri veicoli dell'infestazione, occorre prima poter escludere il veicolo più comune e più frequente: le ~~feccie degli animali già ammalati.~~ le feci degli animali già ammalati.

Se dunque il nostro avversario vuole dimostrare ai giudici che il parassita che esiste, che si trova, che è diffuso, sui pascoli affittati (questo punto è ormai certo e pacifico) vi è stato portato da veicoli che non hanno alcuna relazione col fatto del proprietario, deve:

- a) anzitutto escludere, con prove sicure e convincenti, che il veicolo più ovvio è comune, ossia le feci del gregge malato del proprietario, pascolante precedentemente, non si siano mai deposte sul terreno;
- b) in seguito, provare per quale via estranea e diversa il parassita si è introdotto nel terreno.

Fino a che queste due dimostrazioni non ci saranno date, noi potremo discutere in pura ipotesi i casi eccezionali per i quali, anche senza il concorso di bestiame infestato, un pascolo può contenere i parassiti del Distoma, ma non faremo fare, con ciò, un passo innanzi alla presente causa. La quale ha il suo fondamento in questi due fatti che sono ormai indiscutibili.

- a) un bestiame malato (più o meno intensamente; lo vedremo più avanti) che pascola sopra terreni che precedentemente non hanno mai comunicate malattie;

- b) un nuovo bestiame che pascola successivamente su quei terreni e ingestisce il parassita;
- c) un rapporto di causa e di effetto fra i due fatti accertati.

Alla lettera a) noi abbiamo affermato che i terreni affittati al Biocca compresa la riserva Pantani, non hanno mai, prima dell'anno pastorizio testè chiuso comunicate malattie e segnatamente la cosiddetta visciola. Perchè nessuna delle affermazioni nostre rimanga sfornita di prova esibiamo (Doc. n.) una dichiarazione del signor Romolo Rinaldi che ebbe in affitto la Pescaia Romana e pascolò, con le pecore, la riserva di Piandegangani e parte dei Pantani, prima del Biocca, e non ebbe mai a soffrire epidemie da Distoma, tanto nei suoi ovini quanto nei suoi bovini, i quali, a quanto si legge nei più autorevoli trattati, e contrariamente alle affermazioni avversarie, sono suscettibili alle infestazioni del parassita assolutamente come le pecore. Così il quadro è perfetto nei suoi elementi: un pascolo che non fu mai infestato da Distoma diviene nella stagione 1928-29 diffusore di malattia; tra l'uno e l'altro periodo vi pascola un gregge infestato. Non è evidente il nesso di casualità?

II

Il secondo puntello della difesa avversaria consiste nel negare che le pecore del Proprietario, le quali si ammette abbiano pascolato nel terreno in questione immediatamente prima che esso fosse consegnato all'affittuario, non potevano affatto contagiare le pecore sopravvenute.

La negazione si basa, secondo la memoria avversaria, su tre argomenti:

a) "perchè la speciale malattia non ha carattere infettivo ma soltanto infestivo";

b) "perchè in tutti gli anni e in tutte le masserie della maremma si sono verificati e si verificano casi sporadici di visciola";

c) "perchè la masseria del Principe ne era stata colpita, grazie alle cure profilattiche speciali, limitatamente a poche agnelle".

Il primo argomento non ha alcun fondamento. L'infezione è determinata da un microbo; l'infestazione da un parassita. Ora noi, se~~x~~ abbiamo usato talvolta (e ne chiediamo venia) la parola infezione, abbiamo però sempre precisato, e quindi autocorretto il nostro pensiero, riferendoci al parassita del Distoma e sostenendo che tale parassita, diffuso nel pascolo con le feci del bestiame malato del proprietario, lo ha infestato ed ha provocata la successiva infestazione.

Il secondo argomento è anch'esso di nessun valore. Può essere vero che si manifestano casi sporadici di visciola; se non fosse così vorrebbe dire che il germe del male è completamente distrutto, o che tutto il bestiame è ormai per sempre immunizzato. Ma questo, purtroppo, non è stato ancora raggiunto; e così abbiamo accanto a vere e proprie epidemie - come quella sofferta dal Biocca - casi sporadici in aree assai limitate e con danni assai lievi. Questo si verifica in tutte le malattie, così dell'uomo come degli animali; ma non reca alcun lume ~~alle~~ le cause immediate e dirette di una determinata infezione.

Il terzo argomento ha per noi il valore di una confessione che eviterà al giudice il ricorso alla prova testimoniale. Le pecore del Principe, che vennero condotte a pascolare, nei pascoli poi affittati al Biocca, furono colpite da Distoma, e solo mercè cure profilattiche molto ~~energetiche~~ energetiche si potè (così si afferma) limitare la morbilità a poche agnelle.

Intanto constatiamo che i ~~xxxxxxx~~ preposti alla Azienda di S.E. il principe Boncompagni avevano male informata l'Amministrazione di Roma circa un dato di fatto che è capitale in questa causa. Rispondendo ad una lettera che l'attuale patrono del Biocca aveva scritto all'Amministrazione, per informarla dell'accaduto e proporle un amichevole componimento, l'Amministrazione stessa rispondeva con la lettera in data 20 aprile 1929 che produciamo (doc.N.) e che ora trascriviamo:

"Il signor Giovanni Biocca è troppo, esperto agricoltore per
"non conoscere la natura e la causa del morbo che egli pretende
"la sua masseria abbia contratto nella zona concessa a pascolo.
"In ogni modo quest'Amministrazione che, soltanto per debito di
"riguardo verso l'E.V. ha disposto le più minute indagini, tiene
"ad escludere nel modo più formale che il gregge della propria
Azienda abbia mai sofferto di tale morbo e che bestiame comunque
"contagiato abbia mai pascolato nella zona tenuta in affitto con
"tinuamente dal Biocca".

Dunque il 20 aprile di quest'anno, di fronte alla prima denuncia
del Biocca, i preposti alla tenuta davano all'Amministrazione del
Principe notizie del tutto inesatte, che oggi l'Amministrazione, con-
venuta in giudizio, deve lealmente riconoscere come non vere. La qual
cosa dimostra come i preposti alla tenuta abbiano sentito subito la
grave responsabilità che loro incombeva (di avere cioè pascolato con
bestiame infetto i pascoli dati poi al Biocca, senza avvertirlo delle
gravi circostanze precedenti) e abbiano quindi cercato di occultare
la verità negando anche quella "limitata" malattia che lealmente oggi
l'Amministrazione deve ammettere.

Ma, costretti a smentirsi di fronte alla realtà delle cose, i pre-
posti alla tenuta continuano ancora a malamente informare la loro am-
ministrazione, rettificando, con prudenti reticenze, quanto avevano pri-
ma baldanzosamente negato. Si - essi ammettono - il bestiame del pro-
prietario era contagiato, ma si trattava di una morbilità assai assai
limitata e ristretta a poche agnelle. Senonchè non solo la fonte
da cui proviene la informazione non è - dopo la recente prova - atten-
dibile; ma noi potremo dimostrare, mediante la prova testimoniale, che
non si è trattato di qualche caso sporadico e dubbio, ma di una vera
infestazione la quale, se non ha raggiunto la intensità e la mortalità

di quella testè sofferta dal Biocca, ha però avuto ampiezza e manifestazioni notevoli: fasti ricordare che a tutto il gregge in maremma e in montagna è stato ripetutamente somministrato il costoso rimedio. Del resto nella dichiarazione da noi prodotta, del veterinario di Montalto di Castro si legge: "Data la terribile infestazione che già aveva mietute le sue vittime nel gregge del proprietario, ecc." Ora una terribile infestazione, che mietesse vittime in un gregge, non può essere una malattia limitata a poche agnelle. Anche qui, dunque, confidiamo che presto la lealtà dell'Amministrazione ci verrà incontro, rettificando anche questo riferimento inesatto dei suoi cattivi informatori.

Ma vi è un punto nuovo che occorre assodare. Non solo è vero che il bestiame del Priacipe subì la malattia nella stagione precedente l'ingresso del Biocca nel pascolo (ottobre 1928); non solo è vero che detto bestiame pascolò nella riserva dei Pantani che non era stata mai, negli anni precedenti, affittata al Biocca, ed era rimasta in possesso del proprietario per uso ^{del} gregge; ma è anche vero che nel 1928, uscito il Biocca dai pascoli l'anno prima affittati, il gregge malato del proprietario (e precisamente quella parte che forse per essere più malata dell'altra, non venne inviata in montagna) andò a pascere e perfino a meriggiare nei predetti pascoli, e già andò fino quasi all'ottobre 1928 quando il Biocca, avendo riaffittati quei medesimi pascoli, vi tornò con le sue pecore.

Dunque le pecore malate del proprietario, non solo deposero con le feci le uova fecondate del Distoma nella riserva dei Pantani, ma nel periodo fra la precedente e l'attuale affittanza (e cioè fra il luglio e l'ottobre 1928) diffusero le uova del parassita anche nelle altre riserve consuetudinariamente tenute in affitto dal Biocca. Di questa circostanza, così grave e decisiva, noi abbiamo potuto avere ora le prove certissime, e chiediamo perciò l'ammissione di un nuovo capitolo di

prova per testi, che essendo sostanziale e pel merito della causa, dovrà indubbiamente essere ammesso.

E qui ci si consenta di aggiungere che la circostanza della permanenza di circa un migliaio (tale numero sarà all'incirca indicato dai testi che produrranno) di pecore infestate nei mesi dell'estate che sono i più pericolosi all'effetto della diffusione del morbo, e di per se bastevole ad infestare senza rimedio tutto il pascolo e a preparare il disastro al gregge soggiungente. Di ciò abbiamo voluto chiedere chiarimento ed illustrazione ad un autorevole docente ordinario della Scuola Veterinaria dell'Università di Bologna, il Prof. Mannu. Chiestogli da noi se la permanenza di pecore anche non gravemente infestate (è questa l'ipotesi attenuata della stessa parte avversaria) in un terreno umido come le valli della Pescaia, durante i mesi dell'estate, potesse determinare la diffusione del Distoma egli ci ha scritto che indubbiamente questa permanenza rappresenta la causa del morbo diffusosi nel gregge giunto dopo. "Infatti (egli ci ha scritto) le mille pecore del proprietario che certamente ospitavano il Distoma, hanno, con le feci emesso uova fecondate; da queste uova, data la stagione favorevole (mesi dell'estate) e il terreno paludoso, sono nati i miracidium che, raggiungendo l'ospite intermedio hanno completato il loro ciclo organico trasformandosi in cercarie. Le cercarie, incistidate sulle erbe, hanno dunque trasmesso la distomatosi".

Questo esplicito parere, insieme alle affermazioni tratte da manuali e da volumi di riconosciuta autorità, preannunzia fin d'ora che il giudizio dei ~~tecnici~~ tecnici non può essere che favorevole alla nostra tesi e che quindi l'invocata perizia non può che risolversi nella chiara dimostrazione della infestazione del pascolo preesistente all'ingresso del Biocca nel fondo affittato.

III

La terza argomentazione della memoria avversaria mira a riversare sul Biocca la responsabilità del disastro patito, o almeno a mettere in essere una concausa del suo danno. Tentativo temerario che non può avere fortuna.

La memoria avversaria rimprovera al Biocca:

- a) l'imperizia e l'imprudenza per cui ha lasciato pascolare il proprio gregge "nei prati che furono maggiormente colpiti dall'indolenzione", arrivando perfino a lasciare "le pecore per più giorni con l'acqua sino al ventre, contro ogni elementare precauzione igienica;"
- b) la negligenza nell'attuare "un'energica cura profilattica" benchè egli stesso avesse constatati "gli effetti miracolosi della cura speciale" proprio sulle pecore malate del proprietario Principe Non compagni.

Il primo rimprovero non corrisponde a verità. Se qualche punta del gregge si è forse avventurata dove era l'acqua (cosa sempre possibile per la inavvertenza momentanea del pastore) ciò non vuol dire che il gregge abbia diguazzato per giorni interi nell'acqua come fosse un branco di anitrotti. Ma il rimprovero non ha fondamento ai fini della causa. Qui si discute di una malattia da Distoma epatico e non si parla affatto di dolori reumatici. Se la causa vertesse su quest'ultima infermità, il fatto d'aver pascolato all'asciutto o all'umido avrebbe capitale importanza. Ma qui si tratta di una malattia proveniente dall'investione di un parassita, cioè dall'ingestione di larve che si trovano incistate e attaccate alle erbe, soprattutto quando le erbe sono tornate all'asciutto.

Per concordare asserzione di tutti i biologi che hanno studiato il modo di vita del parassita, esso è molto più dannoso quando le sue larve protette dall'effetto dell'essiccamento mediante la cisti, si

trovamo attaccate alle erbe asciutte, che non quando sono immerse nell'acqua, perchè allora più difficilmente i fili d'erba con la cui ci sti potrebbero essere mangati.

Evidentemente il consiglio di evitare l'aquitrinosità dell'am-
biente per proteggersi dalla diffusione del Distoma deriva dall'os-
servazione popolare che, durante il periodo piovoso, la malattia ha
più probabilità di diffondersi. Ma, chi afferma che evitando i terre-
ni al momento in cui sono paludosi preserva le proprie pecore dall'in-
gestione del parassita, fa il paio con colui che riteneva di immuniz-
zarsi dalla malaria aprendo l'ombrello in caso di pioggia.

Quanto al secondo rimprovero esso è del tutto ingiusto e immeri-
tato. Appena il Biocca ebbe sentore del male che si diffondeva nel
suo gregge ricorse alla cura specifica, così come attesta la dichiara-
zione (che non può lasciar dubbio) del Veterinario di Montalto di Ca-
stro~~†~~ da noi prodotta. E fu appunto in quell'occasione che il Bioc-
ca seppe per la prima volta che c'era stata "una terribile infesta-
zione che aveva mietuto le sue vittime nel gregge del proprietario."

E naturalmente allora non ebbe la serenità necessaria per ammirare
"i miracolosi effetti" della cura delle pecore del Principe, perchè pro-
prio allora ebbe chiara, netta precisa la sensazione che gli si era
affittato un pascolo infestato dal dannosissimo parassita e che perciò
il suo gregge era ormai destinato alla distruzione.

E qui vogliamo sgombrare dall'animo del giudice il dubbio che una
pronta energica tempestiva cura profilattica potesse - come dice la memo-
ria avversaria - risparmiare al Biocca la distruzione del suo gregge. La
cura non previene la infestazione: essa mira (mediante un composto a
base di felce maschio) ad uccidere il germe nocivo quando è nell'intesti-
no dell'animale. Insomma, non agisce come un vaccino che previene o immu-
nizza^{ma} come un rimedio che, se giunge al momento giusto, può essere efficace,

se giunge quando il germe è già nel fegato rimase inattivo. Ecco perchè, ad onta della cura energica proseguita per mesi, e che costò molte migliaia di lire, come potremo dimostrare, la grande diffusione del parassita ha rovinata la masseria del Biocca, anneraciolo altresì dell'ingente spesa della cura stessa.

° °

Computate così le difese avversarie, riassumiamo i termini della domanda che si impernia sull'articolo 1577 del Cod. Civ. Stabiliamo cioè:

- a) le condizioni a cui per patto doveva corrispondere la cosa locata;
- b) il vizio della cosa locata;
- c) la cognizione del vizio da parte del locatore al tempo della locazione;
- d) l'eccezione del caso fortuito

Che cosa avesse locato il Biocca è pacifico. Egli aveva locato i pascoli, indicati nel contratto di affitto, per sana alimentazione del suo bestiame. Egli cioè aveva inteso di acquistare erbe sane, non infestate da parassiti, atte al nutrimento del suo gregge. Conosceva le varie riserve di cui si componeva la tenuta, e le sapeva, per l'esperienza degli anni precedenti, atte all'uso che voleva farne. Non conosceva invece la riserva dei Pantani, che non gli era mai stata locata per l'ignanza, e che era rimasta, l'anno prima, in possesso e in uso del proprietario. Egli non avrebbe certo desiderato di locare quella riserva piuttosto paludosa, ma le vive e reiterate insistenze dei preposti alla Amministrazione della tenuta lo indussero ad accettarla. Però locando quella riserva pantanosa, il Biocca non sospettò mai di locare pascoli non atti all'uso di una sana alimenta-

zione. La sua riluttanza, purtroppo vinta dalle insistenze dei locatari, non dipendeva affatto dalla cognizione di un pericolo di cui i locatori l'avessero fatto avvertito. Le frasi della memoria avversaria circa la non ignoranza del Biocca "dello stato dei luoghi locati", se vuol far supporre una qualche sua consapevolezza dell'inattitudine dei terreni locati all'uso cui erano destinati, dice cose del tutto contrarie alla verità. Il Biocca credeva, in piena buona fede, che tutte le erbe della tenuta affittata fossero atte ad una sana alimentazione, senza di che non avrebbe stipulato la locazione e non avrebbe, a cuor leggero, affrontato il pericolo di un'intera distruzione del suo bestiame. E ciò è tanto vero che, pur includendo in nella tenuta affittata la vasta riserva assai paludosa dei Pantani, il canone di affitto non venne sensibilmente ridotto, ma rimase pressochè immutato, portandosi da 625 lire al rubbio a 600 lire.

Dunque, rimane assodato che il locatore si è impegnato a dare al Biocca una tenuta atta senza alcuna eccezione a fornire un pascolo sano al gregge del locatario.

Passiamo al secondo punto. Che le erbe della tenuta fossero state in immediata precedenza, infestate dalle feci di un bestiame malato, abbiamo lungamente dimostrato altrove. Qui ricordiamo ancora una nuova grave circostanza che ci proponiamo di provare con testi.

Precedentemente abbiamo dato la prova che nella riserva dei Pantani pascolò, nell'anno precedente la affittanza del Biocca, il gregge del proprietario, gregge che per confessione avversaria, fu colpito da Distoma ed ebbe molte vittime (usiamo le parole del veterinario) della terribile infestazione. Ma possiamo ora affermare che una parte di quel gregge malato (e probabilmente quella parte che per aver dato segni di malattia non fu inviata in montagna) venne inviato a pascolare e perfino a meriggiare anche nelle altre riserve precedentemente affittate

che il Biocca,
al Biocca, nell'ottobre 1928, riprese in affitto. Talchè la diffusione del parassita, mediante le feci degli animali malati si verificò non solo nella riserva dei Pantani, ma anche in tutte le altre riserve rendendo tutti i terreni della tenuta nonatti all'uso per cui furono locati.

Circa il terzo punto, non abbiamo che a richiamare l'attenzione del magistrato sulla lettera 20 aprile 1929 scritta dall'Amministrazione e da noi riprodotta più sopra. Perchè i preposti alla tenuta hanno dato alla propria Amministrazione notizie non vere, così da indurlo a dichiarare, contrariamente alla verità, dippoi ammessa, che le pecore del proprietario non ebbero mai a soffrire del morbo? Evidentemente perchè i preposti alla tenuta non avvertirono mai il Biocca della malattia che aveva contagiato le pecore del Principe e quindi volevano ancora nascondergli il fatto di cui intuivamo la eccezionale gravità. E allora è chiarissimo che al momento della locazione il locatore sapeva del vizio del fondo locato; fondo che esso locò senza farne avvertito il conduttore, esponendo quest'ultimo a un grave danno di cui deve farlo indenne per disposizione di legge.

Si eccipisce (e siamo così al quarto punto) che il Biocca essendo si impegnato per contratto ad assoggettarsi a tutti i casi fortuiti preveduti ed impreveduti anche straordinari a tenore degli articoli 1620 e 1621 Cod.Civ., non può oggi rivolgersi al proprietario per chiamarlo a sopportare i danni derivanti dal vizio della cosa locata.

Il nostro Codice chiarisce, nel citato articolo 1621, quali siano i casi fortuiti ordinari e quali gli straordinari. Sono ordinari quelli che, come la grandine, il fulmine, la brina entrano nella prevedibilità comune, ossia sono connessi alle prevedibili vicende atmosferiche o stagionali o comunque, naturali; sono invece straordinari quelli che, come le devastazioni della guerra o una inondazione a cui non sia

d'ordinario sottoposto un paese, appartengono all'ordine degli avvenimenti possibili, ma non comunemente previsti e non tali da entrare nel consueto calcolo delle probabilità. I primi si dicono anche casi fortuiti preveduti, i secondi casi fortuiti impreveduti.

Gli uni e gli altri hanno però in comune questo tratto che li caratterizza e che tutti i giuristi riconoscono concordemente: la nessuna anche minima sussistenza nel momento in cui si contratta. Quando si affitta un fondo si può prevedere la possibilità della grandine che danneggerà il raccolto, del fulmine che incendierà la casa, ma il caso fortuito non ha alcuna radice nel presente, non ha alcun incominciamento nell'attualità: scoppierà dopo, si verificherà posteriormente, ma il momento in cui si verificherà non ha alcuna legame col momento in cui si contratta. Egualmente la guerra è un'inondazione straordinaria, non solo non si possono prevedere, ma il momento nel quale si verificheranno resta del tutto, separato dal momento in cui si contratta: sono due momenti estranei uno all'altro senza alcuna possibilità di riferimento.

Ora questo carattere non si riscontra affatto nel caso in esame. Qui abbiamo un pascolo che al momento del contratto era già infestato, cioè conteneva i germi del parassita. Tali germi non erano visibili ad un esame ordinario e consuetudinario (nessuno locatario ha l'abitudine di portare l'erba che acquista a qualche gabinetto scientifico di biologia!) ma esistevano già al momento in cui avveniva il contratto. La malattia era già in agguato, era in potenza, pronta a svilupparsi. Si è sviluppata in condizioni favorevoli alla sua intensità (clima piovoso), ma si è sviluppata non per caso, non per accidente sopravvenuto, non per disgrazia imprevista o imprevedibile, ma perché il germe della malattia era già largamente sparso nel terreno e doveva, per l'uso stesso della cosa locata, essere ingerito dal gregge pascolante.

Dunque anche nell'ipotesi che il locatore fosse nelle identiche condizioni di ignoranza del conduttore, e non sapesse dell'infestazione e non potesse prevedere la malattia, non si tratterebbe mai di un caso fortuito ai sensi degli art. 1620 e 1621. Infatti qui, al momento del contratto, la malattia era già in potenza, era già diffusa nel terreno sotto forma di germi in attesa di sviluppo.

Ma qui siamo in una situazione ben più grave ~~del~~ proprietario. Qui ci troviamo nel caso di un proprietario che per fatto suo (permanenza durante l'estate delle proprie pecore malate sul terreno) ha infestato il pascolo; che sa, o almeno sospetta, dell'avvenuta infestazione e perciò tace all'affittuario la grave circostanza della malattia del bestiame precedentemente pascolante su quei terreni; e tanto occulta questo suo fatto che lo nega quando l'affittuario muove la prima denuncia, e solo lo ammette quando deve arrendersi davanti all'evidenza delle prove. In queste condizioni, che sono quelle prospettate nell'art. 1577 Cod. Civ. di un vizio della cosa locata noto al locatore al tempo della locazione, non si può affatto parlare di caso fortuito. Se insistessimo su questa dimostrazione faremo torto all'acume dei magistrati.

. . .

Concludendo noi insistiamo nelle nostre domande già formulate nella vostra prima memoria e insistiamo, ove il Tribunale creda di non essere sufficientemente istruito, per l'emmissione dei mezzi istruttori da noi richiesti, chiedendo di aggiungere ai sei capitoli di prova per testi già da noi formulati, questo capitolo settimo:

7) Dica il teste se non sia vero che fra la fine della stagione pastorizia 1927-28 e l'inizio della nuova 1928-29, e cioè fra giugno e ottobre 1928, circa mille pecore del proprietario, fra le quali si era

svilupata la malattia detta visciola o visciocella, vennero tratte in Maremma e mandate a pascolare e anche a meriggare nei pascoli della tenuta Pescia Romana, pascoli che già affittati nella stagione precedente al Biocca, vennero poi riaffittati al Biocca stesso.

2
gli assegnava, tra le altre riserve,
la riserva dei Pantani, mai tenuta
in precedenza, e nella quale, nell'anno
precedente, avevano pascolato le pecore
del proprietario;

che, avendo il gregge del Biocca pascolato
esclusivamente nella zona locata e
quindi ~~anche~~ ^{anche complementare la} riserva dei Pantani,
si trovò infestato da una epidemia
~~causata~~ da Distomatosi, epidemia

~~che per~~ ~~per~~ che per ~~con~~ ~~con~~
responso dei sanitari, deriva
da pascolo infetto;

che avendo il Biocca fatto indagini
~~sulla zona~~ se nella ^{nuova zona} ~~zona~~ locata
e cioè ~~nella~~ nella riserva dei Pantani,
~~che per la sua ubicazione è la~~
~~più sospetta causa sede dell'infes-~~
~~tazione~~ si fosse manifestata
in precedenza l'epidemia di cui
è ormai ~~stata~~ colpito il suo gregge,

ha potuto ~~essere~~ ^{accertare, con assoluta precisione,} essere state
le pecore del proprietario pienamente
infette, ~~tanto che nell'anno precedente~~
~~quando la zona era la mortalità~~
con mortalità elevata a
onta delle cure speciali somministrate
al gregge contagiato;

che pertanto ai sensi dell'art. 1579
Codice Civile, il Biacca chiede di
essere garantito per tutti i vizi e
difetti della cosa locata, non avendo
l'erba della tenuta corrisposto all'uso
per cui era stata acquistata, cioè
all'uso di buona e sana alimenta-
zione del bestiame ovino;

che ^{inoltre il Biacca,} avendo ~~potuto~~ ^{potuto} constatare
come ~~al tempo~~ l'Amministrazione
del proprietario saprebbe che in
una zona locata ~~al proprietario~~
proprietario si erano contagiate ^{alcune} le pecore del ^{proprio}

nell'anno immediatamente precedente, il ~~D. B.~~
~~sempre~~ ~~il D. B.~~ chiede, sempre
~~sempre~~ per il ~~presente~~ disposto dell'art.
1577, ~~chiede~~ che il locatore lo
faccia indenne del danno proveniente
dal vizio o difetto della cosa locata,
[che ~~per~~ tale danno ~~per~~ ~~il~~ deve
calcolarsi sui tre elementi, ~~valore~~
~~del bestiarne morto~~ di diminuzione
di prodotto del bestiarne malato,
valore del bestiarne morto, deprez-
zamento del bestiarne sopravvissuto,
e che tale calcolo porta, come
verrà dimostrato in seguito,
alla somma di ~~cento~~ duecento
mila lire; ~~senza~~ ~~precauzioni~~

Tutto ciò premesso io sottoscritto ^{ufficiale}
Giudiziario adetto al Tribunale civile
~~adetto~~ di Roma, ho citato, come
col presente atto cito, Don Principe
Francesco Boncompagni Ludovisi
Principe di Piombino nel domicilio

5

della sua Amministrazione in Roma
Via della Grofa 39 a comparire
davanti al Tribunale Civile di
Roma nell'indigenza del giorno
... alla sessione che
verrà destinata, per ivi sentire:

1° dichiararsi non dovute al
~~locatore~~ ~~proprietario~~ ~~locatario~~ ~~locatario~~ Francesco Boncompagni
pagni Lovovisi le due ultime
rate di affitto non ancora pagate
dall'affittuario Giovanni Biocca;
2° dovere il detto locatore resti-
tuire al detto affittuario le somme
già da quest'ultimo versate a
titolo di affitto in conformità
al contratto di locazione 5 settembre
1928;

3° condannarsi il locatore ~~al~~
~~ad~~ al risarcimento del danno

patito dall'affittuario che si precisa,
~~che si indichi nella somma~~ 6
~~di lire duecento mila,~~ ~~previa~~
ammisione occorrendo degli ^{con} incum-
benti istruttori, nella somma
di lire duecento mila.

con ~~condanna~~ riserva di ogni
altra azione, con la condanna
alle spese e onorari tutti e
con sentenza provvisoriamente
eseguibile.

Ecco anche una nota che potrebbe servi-
re di base per la soluzione dei danni:
a tutt'oggi - 12 maggio - sono perdute circa
600 pecore.

Si può calcolare ogni pecora, in principio
di stagione quando non ha ancora tutto il
frutto da dare, a £ 150.

Ne risulta che la perdita del capitale è di Lire
90.000

La rendita delle pecore uorde può cal-
colarsi almeno alla metà della ren-
dita normale di £ 200, cioè a £ 100 = 60.000

Le spese sostenute per ogni pecora a
lire 30; complessivamente: £ 18.000

Le spese per l'erba £ 55.000

Il bestiame ancora in vita sarà deprezzato
almeno della metà, calcolando £ 100

Dott. ANGELO BIOCCA

MEDICO CHIRURGO

ROMA

P. DELLA LIBERTÀ, 4

TELEFONO 20-211

il valore d'una pece a questa stagione
è 800 rimasta varanno 50 lire l'una
e cioè circa 40.000 invece di 80.000.
La perdita per il deprezzamento del capitale, sarà
quindi, di $\text{L. } 40.000$
Totale delle perdite subite $\text{L. } 263.000$

Dalla vendita delle pecore a basso macelleria
sono state ricavate $\text{L. } 250.000$
Da circa 350 ^{pecore} ^{malate} pecore morte - un cent.
non sono state, come di diritto, date ai pastori,
altre loro andate a male, altre 2000 state
computate nel ricavato dalla vendita delle vive -
si sono realizzate circa 5.000 lire -
Queste somme - insieme con quelle delle rate non
pagate vanno sottratte dalle spese passivo sopra
indicate -

Persona... che ha, ha affermato che esistono le prove per dimostrare.

- 1) Che B. era consapevole che alle pecore del Principe erano state fornite le pillole.
- 2) Che Wardelli, all'atto della stipulazione del contratto, gli disse in presenza di vari uomini dell'amministrazione che non si vedeva la riserva di Pantani per uso di pascolo per le pecore; e che B. gli rispose che si avrebbe usata qualche vacca.
- 3) Che, nel Febbraio, il S. J. Lucchetti fece grosso mercante romano, uomo di fiducia del Principe) cavalcando con uomini della Azienda, vide un pascolo con le pecore di B. in una zona acquitrinosa della stessa riserva e gli domandò se non fossero stati fatti a pagare in quel luogo.

È verissimo, quanto al 1° punto, che B. ha saputo della somministrazione delle pillole di antipiolina alle pecore dell'Azienda, ma con questa differenza che, invece del 17 settembre '28, epoca del contratto, l'ha saputo nel Gennaio '29, quando, vedendolo impressionato dalla grande mortalità nelle pecore, uomini dell'Azienda gli consigliarono, infermamente, di usare il rimedio che avevano usato loro stessi l'anno avanti quando sembrava che le pecore dovessero morire tutte e la mortalità diminuirsi con quelle pillole. -- Oltre ai dipendenti, c'è il certificato del Veterinario che lei conosce.

2) Nel prendere in affitto quella riserva di Pantani, B. disse realmente che non avrebbe potuto utilizzarla per intero, ma ciò in relazione con la probabilità che si vedesse sovrastata all'epoca delle grandi piogge, cosa che avviene quasi ogni anno.

L'assurdo, più, della risposta attribuita a B. si dimostra col fatto che la riserva, superiore alle 30 vacche, pagata £ 600 al rublo, avrebbe dovuto servire per vacche -- che non c'erano, perché ^(totali) 9, 5 sono venute in Gennaio asscurate e le altre si dopo le elezioni, di

cioè circa il 10 d'Aprile; con queste sono venute anche 30 le bestie
cavalline. Da notare che ⁵ le vacche ^(venute prima) non hanno messo piede nella
riserva che in primavera, perché nell'inverno sono state nutrite
con fieno comperato dal S. Pietro Curri. Le cavalle poi, sono
una ventina, di cui alcune erano insieme con quelle dell'azienda
e le altre vagavano per la tenuta, mentre 428 servivano per i
bisogni del giornalieri e servivano spesso tenute legate e alimen-
tate con fieno e biada.

Concludendo, B avrebbe pagato circa 20.000 lire, una riserva
nella quale non ha mandato mai le vacche e ha fatto andare
transitoriamente una dozzina di cavalle. In questo caso
si concepirebbe ~~solo~~ realmente la necessità del manicomio.

3) Quanto all'aggiudicamento del S. Lucchetti, si può rispondere
che, avendo acquistato un terreno per uso di pascolo, ed essendo
noto che a tale uso era stato sempre adibito dal proprietario - l'in-
feriorazione era venuta solo nell'anno precedente, perciò egli se ne
è difatto! - B non ha sospettato la frode e si ha mandato
tutto il gregge, ignorando il ~~per~~ nuovo stato di fatto determinato
l'anno precedente.

Un'ultima osservazione d'ordine tecnico: le vacche vanno sog-
gette alla malattia esattamente come le pecore, ed è stata una
fortuna che B. non le abbia mandate in quella zona perché
avrebbe tutte perdute; quindi, se il pascolo non serviva per gli o-
vini, non poteva, ostantemente, essere venduto per servire ai bovini.

Chi parla - all'interno di Lucchetti che è un ricco mercante
di campagna, uomo di fiducia del Principe - è tutto il personale
alla dipendenza dell'azienda; si tratta di stipendiati del Principe,
di quelli stessi che hanno, se non esteso materialmente, al

non ispirat le mod'frayous al Decretio contratto, per libe-
rari dal pericolo che - purtroppo a ragione - s'asceva il più
pericoloso. Si tratta di pende che ascendo la responsabilità di
questa nuova situazione ha tutta l'interesse anche personale di
mettersi contro; N. B. B.

Quant' all' avere avvertito B. del pericolo che correva possedendo
quella zona che essi avevano venduto proprio per uso di pericolo,
e dell' averlo avvertito dell' insperanza della malattia nelle pecore
del proprietario... hanno dimenticato che, fino all' epoca scorsa,
nella lettera che si scrisse allo Studio Bonomi, ^{ad} essi. Nonostante la
"vinieta inclusa ordinata per deferenza all' E. V.", non ^{risultano} ~~regressi~~
niente - - -

11
Sono in piedi varie cause (intentate da pas-
tori, o da proprietari non pagati dell'erba) ma
nessuna è nelle condizioni in cui è la nostra, perché
nessuno può provare quello che proviamo noi. Con tutto
ciò, già qualche proprietario cede e s'accorda. Conosciamo
un mercante il quale ha preso in affitto nell'autunno
una tenuta e subaffittava una parte il quale ha abbe-
nato gran parte del fitto al ^{subaffittuario che} ~~padrone~~ ha avuto la mag-
lietta nel suo gregge. Salvo qualche caso notissimo e già
in libri si è avuta, in varie masserie, la comparsa
sporadica della Vicia, in proporzioni minime e spie-
gabile con la stagione favorevole all'ingresso del parassita.
Naturalmente l'immensa maggioranza ne è immune
immune. Comunque, se anche dovessero insorgere su
questo punto, col parere d'Alessandrino d'Altri, Doubles
uscire del generico e specificare quali masserie sono infestate,
cosa enormemente difficile perché molti, finché possono,
la tengono occultata. Non credo si possa fare leggermente il
nome loro come proprietari di un gregge di pecore -

Abbiamo rapporti con Siccardi - o meglio la persona
non pratica, ma non ne avremo sotto l'importanza - da
l'Amministrazione Bone. ha lasciato nella Tenuta, senza

condurre in Montagna, molto più di milie pecore
libere di pascolare, nel estate, fino ad ottobre, in
tutta la Picia. Naturalmente con questo durante il
grande caldo, avrà pascolato + oltre ai Pantanich
già tenuti, anche un'altra grand. vallata (Pian dei
Gangani, mi pare) ^{rimasta del Vergaro -} che mio fratello godeva da Banni d
era perfettamente libera mentre potrebbe essere stata
infestata appunto dal permanere delle pecore del Prin-
cipe. ^{l'acqua di fiume enormemente il male.} Che se l'abbiamo condotti i più che probabile - se ne
potrebbero ^{conoscere} ~~avere~~ le prove qualora fosse necessario - det-
to che è una vallata umida e ombreggiata da grandi alberi e
fertile d'erba, e dato che la ~~pecora~~ era perfettamente li-
bera di farne quel che voleva, in quel periodo -

Quando l'orbo ~~del~~ ^{del} ~~felba~~ ^{felba} parla della meranzia
di tutti (raro quel ^{di} ~~di~~ ^{Lucretio} ~~loro~~ ^{loro} ~~ancie~~) nel vedere delle
pecore pascurare con l'acqua al fiume (allora dovranno
bere, non mangiare!) ^{miy} ~~allude~~ ^{allude} ~~coltando~~ ^{coltando} ad una
punta che accidentalmente è stata aperta nel luogo
più avanzato verso l'~~est~~ ^{est} le guirze (stirac paludosi)
del che mio fratello stesso si lamentò contro un suo nome,
parlando col Fattore il quale era chiamato a deporre
in favore dell'Amministrazione -
Eppoi, dopo quanto è stato ripetuto, sappiamo che è

Via Pietro Borsieri, 13
ROMA
Medico Chirurgo
Dott. ANGELO BIOCCA

2)

semplicemente un pregiudizio parlare di pericolo solo nei punti in cui si ^{l'acqua} trova, nel momento in cui passano le pecore. Anzi, la certezza d'infestarsi - quando, naturalmente il terreno è inquinato, - si ha proprio allora le erbe sono rimaste all'arsinetta, sia perché emerse dall'acqua, sia perché l'acqua non ritirata o evaporata o comunque non parsa.

La capsula che si nota avvolgente le cercarie private scioglie d'erba, e è proprio per proteggerle dalle erbe dall'essiccamento! - [Bovino si dice, col Fattore, di un pecoraio che aveva parlato sull'umidità, con poche pecore, perché allora ignora che quelle che abbiamo esposte e crediamo che fossero dannose, per le piccole erbe, come un credenza e credono molti campagnoli]

Il rimedio che l'adv. Mettra courtylis è stato somministrato a tutte le pecore che davano segni di una lattia ed anche - contro il parere gentilmente dato

me dal Prof. de Santarini, e quelle apparentemente sane non una particella col risultato il fedele risultato

facendole pasturare solo in colle che summo miti portati a pendere si colli arsinettissimi

a quelle apparentemente sane, non con la prospettiva preferire, perché reputano perfettamente che pensare alle possibilità di immunizzare contro quel malto, sarebbe stata essenziale, una resa, in non sense, dal punto di vista medico.

Deum l'adv. piolina con la spanza di far eliminare le piccole vi virole che si fossero potute evitare liberali dal giudicio di protezione,

trovare ancora nel tubo digerente e non essere
presso sede nelle vie biliari e alterato l'organo yater,
Purtroppo, l'unico risultato fu di veder prolungata
la malattia di qualche settimana, a quei giorni colpiti,
che più sono morte tutte; ~~un~~ quanto alle sopravvissute,
sappiamo che la minaccia dura grave per tutta l'es-
tate ed oltre, Brividi... Per ora possiamo dire che
giornalmente compaiono pecore col barboglio, e tempo
no vendute a condizioni note. [L. sono salvati le quelle
che hanno cominciato a non prendere più il latte ma
terno quando era scoppiata l'epidemia, ~~era~~ avvertiti
del pericolo, ~~si sono~~ fatte pasturare esclusivamente
sui punti più alti e, in ogni caso, hanno cominciato a
alimentarsi a ^{giorno} regione incoltata. Ed esse non è stata
data l'aspidolina.]

(1) L'immunizzazione...

Dott. ANGELO BIOCCA
Medico Chirurgo
ROMA
Via Pietro Borriello, 13

Comparsa conclusionale

La difesa dell'Amministrazione di S. E. il Principe Boncompagni si impernia su questi tre punti che collocheremo nell'ordine logico:

a) La malattia detta visciola si sviluppa per effetto del tempo e del clima senza necessita di precedenti infestazioni.

b) Comunque la greggia del proprietario non era che limitatamente malata, ~~per cui~~ ^{per cui} non può avere contagiata la masseria del Biocca.

c) Se il Biocca ha avuto una forte mortalità imputata a se stesso, alla sua imperizia e imprudenza, il ~~se~~ danno sofferto.

Confuteremo partitamente questi tre punti, dopo di che trarremo dalle nostre dimostrazioni le conseguenze relative.

I

Per maggiore chiarezza e per scrupolo di precisione riassumiamo con le parole stesse della memoria avversaria, la prima tesi che ci viene offerta.

~~Non~~ ~~ma~~ ~~sto~~

La memoria avversaria afferma che il
~~La difesa dell'Amministrazione del Principe Bonaparte~~
~~pagni poggia sopra tre asserzioni. Cioè:~~

1) ~~Il~~ germe che va sotto il nome di distomatosi
si sviluppa in determinate condizioni di tempo
e di clima e soprattutto nelle annate di grande
umidità e in pascoli paludosi. E ~~la~~ ~~memoria~~
aggiunge: « si sviluppa anche se nel precedente
anno non vi sia stata alcuna manifestazione
ed anche se le zone non siano state pascolate
da animali già ammaltati. » La ~~prova~~ riprova
di queste asserzioni si trova, ~~secondo le~~ ~~memorie~~
~~avversarie~~ nel fatto che quest'anno « non una
apierda si è salvata in tutta la Maremma da
Grosseto a Terracina dove ~~l'infestazione~~ ~~si è~~
l'affezione si è manifestata nelle stesse
zone pascolate nelle precedenti annate, durante
le quali gli animali, salvo qualche caso
sporadico, erano rimasti sani e fermi », e ciò
appunto perché « all' eccessivo ed eccezionale
periodo di pioggia ~~che~~ ha causato insoliti ristagni
di acqua ed ha dato occasione di sviluppo
con carattere epidemico ad un germe che in
condizioni normali, giace allo stato latente ed
invisibile »

Suoi vi sono due affermazioni: l'una esatta e
l'altra erronea.

È esatto dire che il Distoma si sviluppa
~~nei~~ di preferenza nelle annate di grande umidità
e in pascoli paludosi. Noi stessi, esponendo, sulla
guida di illustri biologi, il ciclo di vita del
parassita, abbiamo data la ~~giusta~~ ragione
per la quale il Distoma, che deve trascorrere
una fase della sua ~~vita~~ ^{sviluppo} nel corpo di un
mollusco, ^{d'acqua dolce} ~~deve~~ ha bisogno di ~~trascorrere~~
ambienti acquitrinosi per ~~trovare~~ incontrare
facilmente il suo ospite. Si spiega così come
la malattia, trovando il suo clima adatto
in periodi di pioggia, faccia le sue più
frequenti e letali comparse negli anni di
maggiore piovosità. Ne abbiamo alcuna
ragione per non ~~asserire~~ ^{ricorrere} che l'anno ~~per~~
teste chiuso ~~è~~ stato un anno ^{piuvoso} ^{pluvioso},
come non abbiamo difficoltà ad ~~ammettere~~ ^{ammettere} che
parecchie apierte della Maremma ^{sono} ~~sono~~ state
colpite dalla malattia, la quale usa però
è assai diversa da quella generale e disastrosa
epidemia che avrebbe ^{costituito} ^{questi} ^{oppositori} ~~costituito~~ ~~questi~~ ~~oppositori~~
il deserto tra Grosseto e Cerrina...!!

Ma se siamo di accordo nel ~~ritenere~~ valutare
l'effetto del clima ~~sulla~~ sul più o meno ~~facile~~
svilupparsi del parassita, ~~non possiamo però~~ ^{non possiamo però} ^{facile}
per buona questa ~~due~~ affermazioni: che il
parassita si trovi anche in terreni non pascolati
da animali malati perché esso si trova ^{normal}
mente da per tutto allo stato latente ed immuno. ^{Loi}
evidentemente ~~le responsabilità dei~~ ~~responsi dei~~ ~~responsi dei~~
tecnicci, o sono state male apprese, o sono
nell'ipotesi riferiti.

Intanto anche ~~per~~ ~~tutti~~ coloro che sono profani
di scienze biologiche verrà fatto di osservare
che se il germe della malattia è un
parassita, e se il suo ciclo di vita ~~si~~
svolge attraverso ad alcuni ospiti (questi
punti sono associati concordemente dalla
scienza e qualunque trattato può certificarci)
esso non può trovarsi in un determi-
nato terreno per un miracolo misterioso,
solo perché qualcuno ve lo ha
~~che~~ ~~ve~~ ~~che~~ ~~avere~~ portato, e precisamente ^{Ma}
qualcuno di quegli organismi nel cui corpo
esso parassita ^{ha dovuto} ~~deve~~ necessariamente passare.

Quali sono questi organismi? Due, come abbiamo riferito sulla scorta dei biologi che hanno approfondito l'argomento: il mollusco Limnaea truncatulus, e il bestiame pascolante.

Altra il mollusco (il quale, sia detto fra parentesi non può ospitare il parassita che in uno stadio intermedio del suo sviluppo, e per sole poche settimane) non piove dal cielo, non discende con la pioggia, non ha una mobilità tale da diffondersi per proprio conto, specie dove non sono canali che portino acqua da lontano.

Invece il bestiame pascolante è mobilissimo, e se nel suo intestino vi sono i gemmi del parassita, esso può, con estrema facilità diffonderli (sotto forma di uova fecondate) nel terreno dove, pascolando, deposita le proprie feci.

Se dunque vi abbiamo un pascolo dove il gregge pascente ha contratta la malattia, e dove

quindi sappiamo essere diffuso il parassita, noi 6
dobbiamo domandarci:

- a) se ~~nell'anno~~ precedentemente vi abbia
pascolato un gregge malato;
- b) se, nell'ipotesi che la prima ~~con~~ ricerca
sia stata negativa, vi siano altri
^{possibili} ~~tra~~ veicoli portatori del parassita.

Essa soltanto nell'ipotesi che non
~~sia stata~~ si possa ritenere come
veicolo del parassita le feci del gregge
malato, si dovranno prendere in
altri possibili ^{e meno frequenti, per non dire eccezionali,} mezzi di trasporto ^{esame}
dell'infestazione, come ad esempio, in
canale ~~suscettibile con~~ <sup>(sempre però, in ipotesi di direzione operosa
malata)</sup> molluschi ~~tra~~ ^{sinensis brucei}
^{contenente molti}
in trasporto di materiale infetto, da terreni
~~infestati~~ ~~tolti da terreni~~ ~~grassini~~
a monte concimati da letame di pecora, ecc.

~~Ma~~ Perciò l'affermazione avverrà
che vi può essere ^{un pascolo infestato} ~~infestazione~~ anche
se nel precedente anno non vi sia stata alcuna
manifestazione del male e anche se le
zone non siano state pascolate da

7
animali ~~già ammalati~~ ^{perché questa eruzione si verificò e si costò l'ingano a} non essere eccezionalmente
vera. Ma ~~per~~ ^{per} cercare altri veicoli dell'
festazione, occorre prima escludere
il veicolo più comune e più ~~riservato~~ ^{poter}
frequente; le feci degli animali già ammalati.

Se dunque il nostro avversario vuole
dimostrare ai giudici che ~~esiste~~ il
parassita ~~si~~ ~~diffuso~~ che esiste, che
si trova, che è diffuso, sui pascoli affittati
(questo punto è ~~il~~ ^{certo} ormai pacifico) ~~non~~
vi è stato portato da veicoli che non
hanno alcuna relazione col gatto del
proprietario, deve:

a) anzitutto ~~provare~~ escludere, con prove
sicure e convincenti, che il veicolo più
comune, ^{o più} delle feci del gregge ~~del~~
del proprietario, ^{o più} pascolante precedentemente, ^{malato}
~~contenevano~~ ~~si~~ ~~sono~~ ~~mai~~ ~~state~~ non
deposte sul terreno;

b) in seguito, provare ~~che~~ ~~per~~ ~~quale~~ ~~modo~~

estranea e
via diversa ~~la~~ ~~si~~ ~~in~~ il parassita si e' introdotto
nel terreno.

~~Le due~~ ~~parti~~ Fino a che queste due ^{due} ~~divo~~ ~~2~~
strazioni non ci saranno date, noi potremo
~~anche~~ discutere ^{in pura ipotesi} ~~forzatamente~~ i casi eccezionali
per i quali; anche senza il concorso di bestiame
infestato, un pascolo puo' contenere i parassiti
del Distoma, ma non faremo fare
un passo innanzi alla ~~casa~~ presente causa. ^{con cio'}

quale ~~consiste~~ ha il suo fondamento ~~in~~
in queste ^{due} ~~due~~ ~~parti~~ ~~che~~ ~~defecono~~ ~~avillo~~ ~~2~~ ~~part~~
~~sono~~ ~~ormai~~ ~~indiscutibili~~;

- a) un bestiame malato (piu' o meno intensamente; lo vedremo piu' avanti) che pascola sopra terreni che precedentemente non hanno mai comunicate malattie;
- b) un nuovo bestiame che pascola ^{successivamente} ~~per~~ quei terreni e ~~con~~ ingestisce il parassita; ~~etc~~
- c) un rapporto di causa e di effetto fra i due fatti accertati.

(1) assolutamente come le pecore, tant' che, nei trattati, la malattia viene indicata come quell'elemento, se non proprio più finalmente, propri degli ovini e bovini. Una dolorosa conferma mi fornisce il Biacca stesso, il quale, in una pecora che aveva pascolato nella tenuta della Pepia - e non proprio nelle Pr. Pantani - venduta per macelleria a Camerino, al sign. ^{disto} ha riscontrato la presenza di numerosi parassiti di *Dytiscus* prevalentemente nelle vie biliari. -

Le pagine 10 e 11, dopo
le notizie e chiarimenti che seguono
forse sarà opportuno modificarle
come a dei paragrafi
e inserire più in avanti
Covunque si consent.

II

Il secondo puntello della difesa avversaria consiste nel negare che le pecore del Proprietario, le quali si ammette abbiano ascoltato nel terreno in questione immediatamente prima che esso fosse consegnato all'affittuario, non potessero ^{affatto} contagiare le pecore sopravvenute.

La negazione si basa, secondo la memoria avversaria, su tre argomenti:

a) «perché la speciale malattia ~~di Distemper~~ non ha carattere infettivo ma soltanto infestivo»;

b) «perché in tutti gli anni e in tutte le masegne della maremma si sono verificati e si verificano casi sporadici di visciola»;

c) «perché la masegna del Principe ne era stata colpita, grazie alle cure profilattiche speciali, limitatamente a poche agnelle».

Il primo argomento non ha alcun fondamento. L'infezione è determinata da un microbo; l'infestazione da un parassita. Ora

noi, se abbiamo usata talvolta (e ne chiediamo
venia) la parola infezione, abbiamo però
sempre precisato, e quindi autocorretto il nostro
pensiero, riferendoci a parapsita del Distoma
e sostenendo che tale parapsita, diffuso
nel pascolo con le feci del bestiame melato
del proprietario, lo ha infestato ed ha
provocata la successiva infestazione.

Il secondo argomento è anch'esso di nessun
valore. ^{Non esser vero} ~~che~~ che si manifestano ~~alcuni~~
casi sporadici di visciola. Se non fosse così
varrebbe dire che il germe del male è completa-
mente distrutto, o che tutto il bestiame è ormai
per sempre immunizzato. Ma questa ^{parte} ~~parte~~
non è stata ancora raggiunta; e così ^{abbiamo}
accanto a vere e proprie epidemie - come
quella sofferta dal Biocca - casi sporadici
~~di~~ in aree ^{assai} limitate e con danni a pari
lievi. Questo si verifica in tutte le malattie
così dell'uomo come degli animali; ma non
^{reca alcun lume sulle cause immediate e dirette di una determinata infezione.}

Il terzo argomento ha per noi ~~nessun~~ il
valore di una confessione che ci terà

al giudice il ricorso alla prova testimoniale, le
 pecore del Principe, che vennero condotte a
 pascolare ~~na~~ pascoli poi affittati al Biocca,
furono colpite da Distoma, ~~feroce~~,
 cure profilattiche molto energiche, ^{e solo men-}
 (con si afferma) ^{limitare} ~~essere stato~~ ^{la morbosità} ~~limitato~~ ^a
 poche a quelle.

Intanto constatiamo che i preposti alla
 Azienda di S. G. il Principe Boncompagni
 avevano male informato la Amministrazione
 di Roma circa ~~ad~~ un dato di fatto che
 è capitale in questa causa. Rispondendo
 ad una lettera ^{l'attuale} che ~~il~~ patrio del Biocca
 aveva scritto all'Amministrazione, per in-
 formarla dell'accaduto e proporre un amiche-
 vole componimento, l'Amministrazione
 stessa rispondeva con la lettera ^{in data 20 aprile 1929} (che produ-
 ciamo / Doc. N. ...) e che trascriviamo:

« Il sig. Giovanni Biocca è troppo esperto agri-
 coltore per non conoscere la natura e la
 causa del morbo che egli pretende la sua

« masseria abbia contratto nella zona concepita
 « a pascolo. In ogni modo quest'Amministrazione
 « giure che, soltanto per debito di riguardo
 « verso l' E. V., ha disposto le più minute
 « indagini, tiene ad escludere nel modo più
 « formale che il gregge della propria ^{giure}
 « abbia mai sofferto di tale morbo e che
 « bestiame comunque contagiato abbia mai
 « pascolato nella zona tenuta in affitto
 « continuamente del Biocca. »

Diunque il 20 aprile di quest'anno, ~~alle~~ di
 fronte alla prima denuncia del Biocca, i
 preposti ~~at~~ alla tenuta davano alla
 Amministrazione del Principe notizie
 del tutto inesatte, che oggi l'Amministrazione
 giure, ~~at~~ convenuta in giudizio, deve
 balmente riconoscere come non vero. ^{La}
 qual cosa dimostra come i preposti
 alla tenuta abbiano sentito subito

14
la grave responsabilità che loro incombeva di avere cioè pascolato con bestiame infetto i pascoli dati poi al Biocca, senza avvertirlo delle gravi circostanze precedenti; e abbiano quindi cercato di occultare la verità riguardo anche quella « limitata » malattia che balzò oggi l'Amministrazione deve ammettere.

~~Ma si trattava veramente di una limitata malattia? Anche~~

Ma, costretti a smentirsi di fronte alla realtà delle cose, i preposti alla tenuta ~~hanno~~ continuano ancora a malamente informare la loro Amministrazione, dando rettificando, con prudenti reticenze quanto avevano prima baldanzosamente negato. Sì - essi ammettono - il bestiame del proprietario era contagiato, ma si trattava di un' mobilità assai

un gregge, non ^{può essere} una malattia limitata
 a poche agnelle. Anche qui, dunque, capi-
 diamo che presto la balta dell'Anonimo
 Strapone ci ~~verrà~~ ^{verrà} incontro, rettificando
 anche questo ~~giudizio~~ ^{giudizio} ~~dei~~ ^{dei} ~~suoi~~ ^{suoi}
 cattivi informatori.

Ma vi è un punto nuovo che occorre
 assodare. Non solo è vero che il bestiame
 del Principe subì la malattia nella
 stagione precedente l'ingresso del Biacca
 nel pascolo (ottobre 1928); non solo
 è vero che detto bestiame pascolò
 nella riserva dei Pantani che ~~era~~
 non era stata mai, negli anni
 precedenti, affittata al Biacca, ~~ma~~
 era ~~sta~~ rimasta in possesso
 del proprietario per uso delle

del gregge; ma è anche vero che nell'estate
 1928, uscito il Biocca dai pascoli l'anno
 prima affittati, il gregge malato del pro-
rietario (e precisamente quella parte che
 forse per essere più malata dell'altra, non
 venne inviata in montagna) andò a pascolare
e perfino a merigiare nei predetti
pascoli e vi andò fino all'ottobre 1928
 quando il Biocca, avendo ^{quasi} riaffittati ~~per~~
 quei medesimi pascoli, vi tornò con
 le sue pecore.

Dunque le pecore malate del proprietario
 non solo deperero con le feci le uova
 secondate del Distoma nella riserva
 dei Pantani, ma nel periodo fra
 la precedente e l'attuale affittanza
 (e cioè fra il luglio e l'ottobre 1928) diffusero
 le uova del parassita anche nelle

18

altre riserve consuete di variamente tenute
in affitto dal Biocca. Di questa circostanza
così grave e decisiva, noi abbiamo potuto
avere ~~tra~~ le prove certissime, e
chiediamo perciò l'ammissione di un
nuovo capitolo di prova per testi, che,
essendo sostanziale nel merito della
causa, ~~non ci potrà~~ ^{dovrà} indubbiamente
essere ammesso.

E qui ci si consenta di aggiungere che
la circostanza della permanenza di circa
un migliaio (tale numero sarà ^{all'incirca} indicato
dai testi che produrranno) di pecore
infestate nei mesi ~~tra~~ ~~se~~ dell'estate
che sono i più pericolosi all'effetto
della diffusione del morbo, ~~sono~~
e di per sé bastevole a infestare
senza rimedio tutto il pascolo e a

19
preparare il disastro ~~per~~ al gregge ~~sempre~~
sopraggiungente. Di ciò abbiamo voluto
chiedere chiarimento e illustrazione ad un
autorevole ~~professore~~ docente ordinario della Scuola
Veterinaria della Università di Bologna, il
Chiaro ~~prof.~~ prof. Nannu. Chiestogli da noi
se la permanenza di pecore anche
non gravemente infestate (e questa
~~l'ipotesi~~ l'ipotesi atterrata della stessa
parte avversaria) in un terreno umido
come le valli della Pescaia, durante i mesi
dell'estate, potesse ~~costituire~~ determinare
la diffusione del Distoma egli ci
ha scritto che indubbiamente questa
permanenza rappresenta la causa
del morbo ch'insorse nel gregge ~~sempre~~ giunto
dopo. « Suxatti (egli ci ha scritto) le
~~10~~ mille pecore del proprietario che

20

certamente ospitavano il Distoma, hanno
con le feci emesso uova fecondate; da
queste uova, data la stagione favorevole
(mesi dell'estate) e il terreno paludoso, sono
nati i miracidium che, raggiungendo
l'ospite intermedio, hanno completato il
loro ciclo organico trasformandosi
in cercarie. Le cercarie, incistate
sulle erbe, hanno ^{dunque} trasmesso la distoma
foci;» ~~questo~~

Questo è ~~autentico~~ ^{esplicito} parere, insieme alle
affermazioni fatte da mammali e
da uomini di riconosciuta autorità,
~~che non~~ ^{che} ~~non~~ ^{preannuncia} ~~non~~ ^{fin d'ora} ~~non~~ ^{che}
il giudizio dei tecnici non può
~~non~~ ^{che} essere favorevole alla nostra
tesi, e che quindi l'invocata perizia
non può che risolversi nella
~~chi~~ chiara ~~di~~ dimostrazione della ~~presenza~~
infestazione del pascolo ^{nel fondo affittato} ~~presente~~ all'ingresso del Bionda ^{stato}

III

La terza argomentazione della memoria avversaria mira a riversare sul Biocca la responsabilità del disastro patito, o almeno a ~~esse~~ mettere in essere una concausa del suo danno. Fortutivo temerario che non può avere fortuna.

~~Die~~ La memoria avversaria ~~che~~ rimprovera al Biocca:

- a) l'imprudenza ^{e l'imprudenza} per cui ha lasciato pascolare il proprio gregge « nei prati che furono maggiormente colpiti dall'inondazione », arrivando perfino a lasciare « le pecore per più giorni con l'acqua sino al ventre, contro ogni elementare precauzione igienica »;
- b) ~~la~~ ^{la} ~~negligenza~~ ^{negligenza} nell'attuare ~~di essa avere~~ ^{attuare} « un'energica cura profilattica » benché ~~egli stesso~~ ^{egli stesso} ~~avesse~~ ^{avesse} constatati « gli effetti miracolosi della cura speciale » proprio sulle pecore malate del proprietario Principe Boncompagni.

Il primo rimprovero non ~~è~~ corrisponde a verità. Se qualche punta del gregge si è ^{forse} avventurata dove era l'acqua ~~una~~ ^{una} cosa sempre possibile per la inavvertenza momentanea del pastore) ciò non vuol dire che il gregge.

abbia digiunato per giorni interi nell'acqua, come fosse un branco di anitrotti. Ma il rimprovero non ha fondamento ai fini della causa. Qui si discute di una malattia da Distoma hepatico, e non si parla affatto di ~~dei~~ ... dolori reumatici. Se la causa vertesse su quest'ultima infermita, il fatto d'aver pascolato all'asciutto o all'umido avrebbe capitale importanza. Ma qui si tratta di una malattia proveniente dall'ingestione di un parassita, ~~ingestione che si fa dalle~~ scie dall'ingestione di larve che si trovano incistate e attaccate alle erbe ~~soprattutto~~ ^{sono tornate} quando le erbe ~~sono tornate~~ ^{sono tornate} all'asciutto. ~~La cisti protegge la larva dall'essiccamento.~~ ^{Per} Per convalidare l'asserzione di tutti i biologi che hanno studiato il modo di vita del parassita, esso è molto più dannoso quando le sue larve, protette ^{dall'effetto dell'} ~~esse~~ ^{essiccamento} mediante la cisti, si trovano attaccate alle erbe asciutte, che non quando sono immerse nell'acqua, perché, ^{perché, allora più difficilmente i fili d'erba con la cisti potrebbero essere mangiate,} ~~ovviamente~~ ^{ovviamente} il consiglio di evitare l'aquitrinosità dell'ambiente per proteggerci.

dalla diffusione ~~del~~ del Distoma deriva
 dall'osservazione popolare ^{che} durante il
 periodo piovoso, la malattia ha più pro-
 babilità di diffondersi. Ma ^{chi} ~~da questo fatto~~ ^{afferma}
~~che~~ ~~evitando~~ ~~i~~ ~~terreni~~
^{al momento in cui sono} ~~preservare~~ ^{le proprie pecore}
~~paludosi~~ ~~o~~ ~~si~~ ~~preserva~~ ~~dalla~~ ~~ingestione~~
~~del~~ ~~parassita~~
~~la~~ ~~parassita~~ ~~è~~ ~~al~~ ~~lato~~ ~~strutturale~~ ~~di~~ ~~vario~~
~~molto~~ ~~simile~~ ~~a~~
 Ma il paio con colui che ~~consigliava~~ di
 ritenere di immunizzarsi dalla ~~malattia~~ ^{malattia} ~~aperta~~
 l'ombrello in caso di pioggia.

In quanto al secondo rimprovero esso è del
 tutto ingiusto e inmeritato. Appena il Biacca
 ebbe sentore del male che si diffondeva
 nel suo gregge ricorse alla cura specifica
 come attesta la dichiarazione (che non
 può lasciar dubbio) del Veterinario di
 Montalto di Castro da noi prodotta. E fu
 appunto in quell'occasione che il Biacca
 seppe per la prima volta che c'era
 stata una "terribile infestazione che
 aveva ucciso le sue vittime nel

gregge del proprietario." ~~La~~ naturalmente
 allora non ebbe ~~la serenità necessaria per~~
 ammirare i "miracolosi effetti" della cura
 sulle pecore del Principe, perché proprio allora
 ebbe chiara, netta, precisa la sensazione
 che gli era ~~perito~~ affittato un pascolo
 infestato dal dannosissimo parafita e
 che ^{perciò} il suo gregge ~~era~~ era ormai destinato
~~alla distruzione~~ ~~a una~~ ~~vittima~~
 alla distruzione.

E qui vogliamo ~~anche~~ ~~to~~ ~~sgovernare~~ dell'animato
 del giudice il ~~suspetto~~ ^{dubbio} che una pronta ^{energica}
 tempestiva cura profilattica potesse ^{come}
 dice la memoria avversaria - risparmiare ^{come}
 al Duca la distruzione del suo gregge. ^{La}
 cura non previene la infestazione: essa
 mira (mediante un composto a base di felce ^(maschio)) ad ^{uccidere}
 il germe ^{noctivo} quando è nell'intestino dell'animale.
 Insomma non agisce come un
 vaccino che previene o immunizza, ma
~~uccide~~ ~~quando~~ ~~però~~ ~~la~~ ~~pecora~~

come un rimedio che, se giunge al momento giusto può essere efficace, se giunge quando il germe è già nel fegato rimane inattivo. Ecco perché, ^{già} a onta della cura energica proseguita per mesi, ^{e che costò molte migliaia di lire, come vedremo dimostrarci} la grande diffusione del parassita ha rovinata la masseria del Biocca, ~~ovvero~~ overando altresì del'ingente spesa della cura stessa.

+
+ +

Computate con le difese avversarie, riesumiamo i termini della domanda che si impernia sull'art. 1577 del Cod. Civ. Stabiliamo cioè:

- a) le condizioni ~~sette~~ a cui per fatto doveva corrispondere la cosa locata;
- b) il vizio della cosa locata;
- c) la cognizione del vizio dal parte del locatore al tempo della locazione;
- d) l'eccezione del caso fortuito.

Che cosa avesse locato il Biocca è ~~ovvero~~ pacifico. Egli aveva locato i pascoli, i rivieri

nel contratto di affitto, per sana alimentazione
 si era del suo bestiame. Egli vive aveva
 inteso di acquistare erbe sane, non infestate
 da parassiti, e ~~era~~ atte al nutrimento
 del suo ~~bestiame~~ gregge. Conoscera le varie
 riserve di cui si componeva la tenuta, e le
 sapeva, per l'esperienza degli anni precedenti,
 atte all'uso che voleva farne. Non conosceva
 invece la riserva dei Pantani, che non
 gli era mai stata locata per l'immenso
 e che era ~~stata~~ rimasta, l'anno prima,
 in possesso e in uso del proprietario. Egli
 non avrebbe certo desiderato di ~~averla~~
 locare quella riserva, ~~in loco~~ piuttosto
 paludosa, ma ~~avrebbe desiderato~~
~~di ottenerla~~ e vive e reiterate, quasi
~~insistenti~~ insistenze dei preposti alla
 Amministrazione della tenuta lo ~~indussero~~
 ad accettarla. Per, ~~che~~ ~~che~~ locando quella
 riserva pantanosa, ~~si~~ ~~si~~

(11) Para, in realtà, che le insistenze non fossero così imperiose
almeno apparentemente: contenga, perciò, attenuare un po' la
forma. ~~Se~~ Se mio fratello non esiste presso Parafani, gli avrebbe
no forse dato l'obra in affetto, ma dopo ^{alcune} trattative ^{per} inferre, per modo che
non gli sarebbe stata sufficiente. Capisco che in un modo nell'altro,
l'hanno quasi obbligati, ma sarà bene evitare d'essere contraddetti. Eggeri
è, tecnicamente, più sicura la tesi che prospetta Mauri, non abbiamo
più un grande interesse di forzare troppo su questo punto. Non le sembra?

~~non avrebbe potuto essere~~ - il Biocca non sospetto mai di bere raschi non atti all'uso di una sana alimentazione. La sua ^{riluttanza} ~~resistenza~~ (pur troppo vinta dalle insistenze dei locatori) non dipendeva affatto dalla cognizione di un pericolo ~~che~~ di cui i locatori l'avessero fatto avvertito.

Le fasi della memoria avversaria circa la non ignoranza del Biocca, dello stato dei luoghi locati, se vuol far supporre una qualche ^{sua} cospicua revolezza ~~del~~ ~~locatore~~ dell'inattitudine, ~~non~~ ~~meno~~ ~~di~~ ~~quella~~

di terreni locati all'uso cui erano destinati, dice cosa del tutto contraria alla verità. Il Biocca credeva in piena buona fede, che tutte le erbe della tenuta affittata fossero atte ad una sana alimentazione, e senza di che non avrebbe stimolata la locazione e non avrebbe, a cuor leggero, affrontato il pericolo di un'intera distruzione.

del suo bestame. E ciò è tanto vero che
 pur intervenendosi nella tenuta affittata
 la ^{oasi paludosa} riserva dei Pantani, il ~~fitto~~ canone
 di affitto non venne ~~permanente~~ sensibilmente
~~mentre l'importo~~ ridotto, ma rimase
 pressoché immutato portandosi da 625 lire al rubbio
 a 600 lire. ~~essendo attualmente~~
~~provare con i precedenti contratti di~~
~~locazione.~~

Diunque ~~si~~ rimane a podato che il
 locatore si è impegnato a dare al
 locatario una tenuta atta, e senza alcuna
 eccezione, a fornire un pascolo sano
 alle greggi del locatario.

Passiamo al secondo punto. Che le erbe
 della tenuta ~~non~~ fossero ^{state in} ~~in~~ ^{immediata} ~~state~~ ^{precedenza,} infestate
 dalle feci di un bestiame malato, abbiamo
 lungamente dimostrato ~~non~~ altrove. In
 ricordiamo ^{ancora} una nuova ^{grave} circostanza che

ci proponiamo di provare con testi.

29

Precedentemente abbiamo dato la prova
~~si~~ che nella ~~terza~~ ^{riserva} dei Pantani
pascolo, nell'anno precedente la affittanza
del Diocia, il gregge del proprietario,
che per confessione avversaria, fu colpito
da Distoma ~~che~~ ~~causava~~ ^{ed ebbe molte vittime} (siamo le
parole del veterinario) ~~in~~ ~~vittime~~
della terribile infesta-
zione. Ma possiamo ora affermare
che una parte di quel gregge malato
^{probabilmente} ~~è~~ ~~quella~~ ~~parte~~ ~~che~~ ~~per~~
aver dato segni di malattia non fu
inviata in montagna) è venne inviata
al pascolare e proprio in meriggio anche nelle altre
riserve precedentemente affittate al
Diocia e che il Diocia, nel ottobre 1928,
riprese in affitto. Talché la diffusione
del parassita, mediante le pecore degli:

animali malati, si ~~avver~~ verificò 30
non solo ~~nel corso della~~ ~~tema~~ riserva
dei Santani, ma ^{anche} in tutte le altre
riserve, rendendo tutte ~~le~~ ~~terreni~~ della
tenuta ~~non~~ non atte all'uso per cui
furono locate.

Circa il terzo punto non abbiamo che
a richiamare ~~il~~ l'attenzione del magi-
strato sulla lettera 20 aprile 1929 scritta
dall'Amministrazione e da noi riprodotta
più sopra. Perché i preposti alla tenuta
hanno dato alla propria Amministrazione
notizie non vere così da ridurla a
^{contrariamente alla verità, di poi ammessa,}
dichiarare che le pecore del proprietario
non ebbero mai a ~~far~~ ~~malattia~~
Evidentemente perché i preposti alla
tenuta non avvertirono mai il ~~proprietario~~
Bianca

della malattia che aveva contagiato le
 pecore del ~~fr~~ Principe, e ~~per~~ ~~che~~ ~~aveva~~
~~in~~ ~~presenza~~ ~~passolato~~ ~~quindi~~ ^{volevano}
 ancora nascondergli il fatto di em' ^{intuivano}
 la eccezionale gravita'. E allora e'
 chiarissimo che al momento della beazione
 il locatore sapeva del vizio della ^{beazione} fondo
 locato; ~~che~~ ~~gli~~ ~~fu~~ ~~scoperto~~ ~~prima~~ ~~di~~
~~locare~~ ~~il~~ ~~fondo~~ ~~che~~ ~~esso~~ ~~locò~~ ~~senza~~ ~~farne~~
 avvertito il conduttore, esponendo quest'
 a un grave danno ~~che~~ ~~essi~~ ~~di~~ ~~cui~~ ~~deve~~ ^{ultimo}
 farlo indenne ~~per~~ ~~disposizione~~ ~~di~~
 legge.

Si eccipisce (e siamo così al quarto punto) che
 il Diacca essendosi impegnato per contratto
 ad assoggettarsi a tutti i casi fortuiti preve-
 duti ed impreveduti anche straordinari;
 a tenore degli art. 1620 e 1621 Cod. Civ, ~~che~~ ~~non~~
 può oggi rivolgersi al proprietario per

1) Quasi lei fosse indovino... (ha fatto un esempio che si è ve-
rificato realmente, proprio al principio dell'inferno! Un fulmine
è caduto sulla capanna ^{di mio fratello}, incendiandola e distruggendo quasi vi-
teramente quelle poche massicce e i poveri panni dei pastori
ricchi che erano dentro. Naturalmente B. ha dovuto rifare la
capanna, recuperare gli attrezzi agricoli (sulle punte di isabellina)
e gli indumenti bruciati; fortunati che nessuno degli uomini
ha rimaste colpite dal fulmine o investite dalle fiamme!

il locatore fosse nelle identiche condizioni di ignoranza del conduttore, e non sapesse dell'infezione e non potesse prevedere la malattia, non si tratterebbe mai di un caso fortuito ai sensi degli art. 1620 e 1621. Infatti, al giorno al momento del contratto, ~~il caso della~~ malattia era già in ~~potenza~~ potenza, era già disposta nel terreno sotto forma di germi in attesa di sviluppo.

Ma qui siamo in una ~~più~~ situazione ben più grave per il proprietario. Qui ^{si} ci troviamo nel caso di un ^{proprietario} che, per fatto suo (permanenza ^{durante l'estate} delle proprie pecore malate sul terreno) ha infestato il pascolo, che sa, o almeno sospetta, dell'avvenuta infestazione e per ^{per} tale all'affittuario la grave ^{circostanza} circostanza della malattia del bestiame.

precedentemente pascolante su quei terreni;
 e tanto occulta questo suo fatto che
 lo nega ~~anche~~ quando l'affittuario
 muove la prima denuncia, e solo
 lo ammette ~~q~~ quando deve arrendersi
 davanti all'evidenza delle prove. In queste
 condizioni, che sono quelle ~~ipostatate~~
 prospettate nell'art. 1577 ^{cod. civ.} di un ^{vizio}
della cosa locata noto al locatore al tempo

della locazione, non si può affatto
 parlare di caso fortuito. Se insistiamo
 su questa dimostrazione faremmo
 torto al dovere dei magistrati.

+ +
 + +

Concludendo noi insistiamo nelle
 nostre ~~conclusioni~~ domande già formulate
 nella nostra prima memoria e
 insistiamo, ove il Tribunale creda di
 non essere sufficientemente istruito,

per gli ~~scopi~~ ~~scopi~~ amministrazione dei mezzi istruttori ³⁷
da noi richiesti, ~~procedendo~~ ^{chiedendo} di
aggiungere ai ^{dei} capitali di prova per
testi già da noi formulati, questo ^{capitolo}
settimo;

f) dica il teste se non sia vero
che fra la fine della stagione pastorizia
1927-28 e l'inizio della nuova 1928-29
e cioè fra giugno e ottobre 1928, ~~circa~~
circa mille ~~contorni~~ ^{pecore} del proprietario, fra
le quali si era ^{sviluppata} la malattia
detta viscerale o visciolella, ~~che~~ vennero
trattenute in Maremma e
mandate al ~~pascolo~~ ^{pascolo} e quindi a meriggare nei pascoli
della tenuta Scia Romana, ~~che~~ ^{già}
~~affittati~~ pascoli che già affittati nella
stagione ^{precedente} ~~precedente~~ al Biacca, ~~che~~ ^{vennero}
~~per~~ riaffittati al ~~stesso~~ ^{stesso} ~~proprietario~~
allo ~~stesso~~ Biacca stesso.

S. E. Bonomi

S. P. M.
Note alla
memoria Scelba



AVV. P. F. CORSETTI
ROMA
CORSO UMBERTO I, 184
TELEF. 60-820

R. TRIBUNALE CIVILE DI ROMA

ORIGINALE

REITERAZIONE DI CITAZIONE

A d istanza del Sig. Giovanni Biocca, patrocinato da
gli avvocati S.E. avv. Ivano Bonomi e avv. Pier Fran-
cesco Corsetti, e presso il loro studio domiciliati
in Roma, al Corso Umberto I n.184;

Premesso che con atto del 30 aprile 1929 fu noti-
ficata la seguente citazione:

"Premesso che con contratto 5 settembre 1928 il signor

"Giovanni Biocca acquistava il godimento dal 1° otto-

"bre 1928 al 24 giugno 1929 delle erbe da pascolo del

"la tenuta Pescia Romana di proprietà di S.E. l'On. Fran-

"cesco Boncompagni Ludovisi, principe di Piombino;

"che con detto contratto l'Amministrazione del Prin-

"cipe predetto non locava al Biocca gli stessi appez-

"zamenti di terreno già affittati al Biocca negli an-

"ni precedenti, ma gli assegnava, tra le altre riserve,

"la riserva dei Pantani, mai tenuta in precedenza, e

"nella quale l'anno prima, avevano pascolato le pecore

"del proprietario;

"che, avendo il gregge del Biocca, mai prima d'ora con-

"tagliato, pascolato esclusivamente nella zona locata, si

"trovava quest'anno infestato da una epidemia da Disto-

"matosi, epidemia che, per concorde responso dei sani-

"tari, deriva da pascolo infetto;

"che, avendo il Biocca indagato se le pecore del pro-
"prietario, le quali avevano l'anno avanti pascolato
"anche in una riserva ora locata al Biocca, fossero
"state infette, poté accertare, con assoluta precisione;
"che in dette pecore si manifestò la stessa epidemia
"derivante da pascolo infetto con mortalità elevata
"ad onta delle cure specifiche somministrate dall'Am-
"ministrazione del proprietario al gregge contagiato;
"che, avendo il Biocca avvertita l'Amministrazione del
"Principe Boncompagni dell'infezione contratta dal
"suo gregge e dei fatti venuti ora a sua cognizione,
"non poté addivenire ad un amichevole componimento,
"così come era suo vivo desiderio;
"che, pertanto, ai sensi dell'art. 1577 Codice Civile
"il Biocca chiede di essere garantito da tutti i vi-
"zi e difetti della casa locata, non avendo l'erba
"delle tenute corrisposte all'uso per cui era stata
"acquistata, cioè all'uso in buona e sana alimenta-
"zione del bestiame ovino;
"che, inoltre, il Biocca, avendo potuto constatare come
"l'Amministrazione del proprietario seppe che le
"proprie pecore si erano contagiate nell'anno imme-
"diatamente precedente pascolando anche in una zona
"a lui affittata, chiede, sempre per il disposto dell'art.
"1577 che il locatore lo faccia indenne del danno pro-

veniente dal vizio o difetto della cosa locata.

che tale danno deve calcolarsi su tre elementi, dimi_

missione del prodotto del bestiame malato, valore del

bestiame morto, deprezzamento del bestiame sopravvis_

suto, così come verrà dimostrato in seguito;

Tutto ciò premesso, io sottoscritto Ufficiale Giudizia_

rio eddetto al Tribunale Civile di Roma, ho citato co_

me col presente atto cito, l'Amministrazione di S.E.

il Principe On. Francesco Boncompagni Ludovisi principe

di Piombino, in persona dello stesso principe France_

scq Boncompagni Ludovisi, nel domicilio della detta

Amministrazione in Roma Via della Scrofa n. 39/1 a com_

parire davanti il Tribunale Civile di Roma nell'udien_

za del giorno 15 maggio 1929 alla sezione che verrà

destinata, ore 10 e segg. per ivi sentir l° dichiara_

re non dovute al locatore S.E. il Principe On. Francesco

Boncompagni Ludovisi le due ultime rate di affitto

non ancora pagate dall'affittuario Giovanni Biocca;

2° dovere il detto locatore restituire al detto affit_

tuario le somme già da quest'ultimo versate a titolo

di affitto in conformità al contratto di locazione

5 settembre 1928; 3° Cominarsi il locatore al ri_

sarcimento del danno patito dall'affittuario che si

preciserà in corso di causa, con ammissione occorrendo

degli incumbenti istruttori;

ORIGINALE

"Con riserva di ogni altra azione, con la condanna al
"le spese e onorari tutti e con sentenza provvisoria
"mente eseguibile."

Ritenuto che la causa fu iscritta alla Prima Sezione
del Tribunale e fu rinviata al giorno 27 maggio 1929

Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario adetto pres
so il Tribunale di Roma, ho citato per la seconda vol
ta l'Amministrazione di S.E. il Principe On. Francesco
Boncompagni Ludovisi, in persona dello stesso Principe
Francesco Boncompagni Ludovisi, nella sede della detta
Amministrazione in Roma, Via della Scrofa n. 39, con
affida che non comparendo si procederà in sua contu
macia

Copia del presente atto da me collezionato e sotto
scritto, ho notificato all'Amministrazione di S.E.
il Principe On. Francesco Boncompagni Ludovisi, Prin
cipe di Piombino, in persona dello stesso Principe"
Francesco Boncompagni Ludovisi nel domicilio della
detta amministrazione in Roma, Via della Scrofa n. 39,
ivi



AVV. P. F. CORSETTI
ROMA
CORSO UMBERTO I, 184
TELEF. 60-300

R. TRIBUNALE CIVILE DI NOLA

COPIA

REITERAZIONE DI CITAZIONE

A d istanza del Sig. Giovanni Biocca, patrocinato da
gli avvocati S.E. avv. Ivano Bonomi e avv. Pier Fran-
cesco Corsetti, e presso il loro studio domiciliati
in Roma, al Corso Umberto I n.184;

Premesso che con atto del 30 aprile 1929 fu noti-
ficata la seguente citazione:

"Premesso che con contratto 5 settembre 1928 il signor

"Giovanni Biocca acquistava il godimento dal 1° otto-

"bre 1928 al 24 giugno 1929 delle erbe da pascolo del

"la tenuta Pesca Romana di proprietà di S.E. l'On. Fran-

"cesco Boncompagni Ludovisi, principe di Piombino;

"che con detto contratto l'Amministrazione del Prin-

"cipe predetto non locava al Biocca gli stessi appez-

"zamenti di terreno già affittati al Biocca negli an-

"ni precedenti, ma gli assegnava, tra le altre riserve,

"la riserva dei Pantani, mai tenuta in precedenza, e

"nelle quale l'anno prima, avevano pascolato le pecore

"del proprietario;

"che, avendo il gregge del Biocca, mai prima d'ora con-

"tagliato, pascolato esclusivamente nelle zone locata, si

"trovava quest'anno infestato da una epidemia da Disto-

"matosi, epidemia che, per concorde responso dei sani-

"tari, deriva da pascolo infetto;

"che, avendo il Biocca indagato se le pecore del pro-
"prietario, le quali avevano l'anno avanti pascolato
"anche in una riserva ora locata al Biocca, fossero
"state infette, poté accertare, con assoluta precisione;
"che in dette pecore si manifestò la stessa epidemia
"derivante da pascolo infetto con mortalità elevata
"adonta delle cure specifiche somministrate dall'Am-
"ministrazione del proprietario al gregge contagiato;
"che, avendo il Biocca avvertita l'Amministrazione del
"Principe Boncompagni dell'infessione contratta dal
"suo gregge e dei fatti venuti ora a sua cognizione,
"non poté addivenire ad un amichevole componimento,
"così come era suo vivo desiderio;
"che, pertanto, ai sensi dell'art. 1577 Codice Civile
"il Biocca chiede di essere garantito da tutti i vi-
"zi e difetti della casa locata, non avendo l'erba
"della tenuta corrisposta all'uso per cui era stata
"acquistata, cioè all'uso in buona e sana alimenta-
"zione del bestiame ovino;
"che, inoltre, il Biocca, avendo potuto constatare come
"l'Amministrazione del proprietario seppe che le
"proprie pecore si erano contagiate nell'anno imme-
"diatamente precedente pascolando anche in una zona
"a lui affittata, chiede, sempre per il disposto dell'art.
"1577 che il locatore lo faccia indenne del danno pro-

veniente dal vizio o difetto della cosa locata.

che tale danno deve calcolarsi su tre elementi, dimi-
nuzione del prodotto del bestiame malato, valore del
bestiame morto, deprezzamento del bestiame sopravvis-
suto, così come verrà dimostrato in seguito;

Tutto ciò premesso, io sottoscritto Ufficiale Giudizia-
rio eddetto al Tribunale Civile di Roma, ho citato co-
me col presente atto cito, l'Amministrazione di S.E.

il Principe On. Francesco Boncompagni Ludovisi principe

di Piombino, in persona dello stesso principe France-

sco Boncompagni Ludovisi, nel domicilio della detta

Amministrazione in Roma Via della Scrofa n. 39¹ a con-

parire davanti il Tribunale Civile di Roma nell'udien-

za del giorno 15 maggio 1929 alla sezione che verrà

destinata, ore 10 e segg. per ivi sentir l° dichiara-

re non dovute al locatore S.E. il Principe On. Francesco

Boncompagni Ludovisi le due ultime rate di affitto

non ancora pagate dall'affittuario Giovanni Biocca;

2° dovere il detto locatore restituire al detto affit-

tuario le somme già da quest'ultimo versate a titolo

di affitto in conformità al contratto di locazione

5 settembre 1926; 3° condannare il locatore al ri-

sarcimento del danno patito dall'affittuario che si

preciserà in corso di causa, con ammissione occorrendo

degli incumbenti istruttori;

"Con riserva di ogni altra azione, con la condanna al
"le spese e onorari tutti e con sentenza provvisoria
"mente eseguibile."

Ritenuto che la causa fu iscritta alla Prima Sezione
del Tribunale e fu rinviata al giorno 27 maggio 1929

Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto pres
so il Tribunale di Roma, ho citato per la seconda vol
ta l'Amministrazione di S.E. il Principe e On. Francesco
Boncompagni Ludovisi, in persona dello stesso Principe
Francesco Boncompagni Ludovisi, nella sede della detta
Amministrazione in Roma, Via della Scrofa n. 39, con
diffida che non comparendo si procederà in sua conta
macia

Copia del presente atto da me collazionato e sotto
scritto, ho notificato all'Amministrazione di S.E.
il Principe On. Francesco Boncompagni Ludovisi, Prin
cipe di Fiombino, in persona dello stesso Principe
Francesco Boncompagni Ludovisi nel domicilio della
detta amministrazione in Roma, Via della Scrofa n. 39,
ivi

Spingano

Aggio Selva

Studio N. 62 152
Lit. N. 62 815

Mario Deiring
Lit. Borghese 48



Col presente atto l'Amministrazione dell'On.

Francesco Boncompagni Ludovisi, Principe di Piombino,
vende al Signor Giovanni Biocca le erbe da pascolo
degli appezzamenti sotto indicati in Tenuta Pesca
Romana per la stagione 1927 - 1928.

Riserva POLLEONARA di R.R. 31 -

" CAVALLARO DI SOTTO R.R. 44 -

" PIAN DEI GANGANI di R.R. 10 -

Parte del Quarto del CAVALLARO DI SOPRA per R.R. 31 -

(salvo più esatta misura e precisamente la superfi-
cie goduta dal Sig. Biocca nell'anno 1926 - 1927)

Riserva del VERGARO di R.R. 3 -

" del POZZO di R.R. 20 -

" della CHIESA VECCHIA di R.R. 15 -

Il godimento di tutte le suddette erbe è dal 1° Otto-
bre 1927 al 24 Giugno 1928.

Il prezzo convenuto e fissato è di Lire Seicento=
venticinque (625) al rubbio romano e verrà pagato dal
Signor Giovanni Biocca all'Amministrazione del Prin-
cipe di Piombino in Roma in Via della Scrofa n° 39;
in tre rate uguali alle scadenze: del 15 Dicembre
1927, 15 Marzo 1928 e il 15 Maggio 1928, ogni ec-
cezione rimossa e nonostante qualsiasi eventuale di-
sposizione contraria.

Qualora il Sig. Biocca intendesse portar via dal-

*abbono
del 6%*

la Tenuta la sua masseria in qualunque tempo dovrà saldare prima la corrisposta convenuta anche se le rate non sono scadute.

Il Signor Biocca prenderà in consegna le stacciate esistenti negli appezzamenti suddetti e dovrà restituirle in buono stato.

Dal pascolo è escluso il bestiame bufalino, suino e caprino.

L'Amministrazione proprietaria si riserva il passaggio per le sue aziende nelle carrareccie comprese nelle riserve suddette.

Il Signor Giovanni Biocca si assoggetta espressamente a tutti i casi fortuiti preveduti ed impreveduti anche straordinari a tenore degli art. 1620 e 1621 del Codice Civile.

Gli stabbiati nei pascoli dovranno essere fatti ad uso e stile d'arte con tutte le pecore pascenti cambiando le mandrie e come meglio verrà indicato in tenuta dal rappresentante del Proprietario.

Il Signor Giovanni Biocca dovrà rispondere di qualunque inadempimento e di qualunque danno che venisse arrecato alla proprietà per fatto suo o dei suoi dipendenti, e che dovrà essere liquidato dal perito dell'Amministrazione del Principe di Iombino.

È vietato al Signor Giovanni Biocca di coltivare

qualsiasi cereale o legume nel terreno che gode.

Qualunque tasse gravante l'industria e la tassa bestiame saranno a carico del Signor Giovanni Biocca.

Per qualunque altro patto non contemplato nel presente contratto le parti si riportano alle consuetudini locali ed in quanto è d'uso in contratti simili.

Le parti si obbligano a forma di legge ed eleggono domicilio in Roma l'Amministrazione del Principe di Piombino in Via della Scrofa 39 ed il Signor Giovanni Biocca in Piazza della Libertà n° 4 presso il Dr. Angelo Biocca.

Roma 22 Settembre 1927.


AMMINISTRAZIONE
DEL
PRINCIPE DI PIOMBINO


186-10-9-98
C. J. K. J.

R. TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA

ATTO DI CITAZIONE

Ad istanza del Signor Giovanni Biocca, patrocinato dagli avvocati S.R. avv. Ivanoe Bonomi e avv. Pier Francesco Corsetti, e presso il loro studio domiciliato in Roma, al Corso *Umberto I. n. 184*

Presso che con contratto 5 settembre 1928 il Signor Giovanni Biocca acquistava il godimento dal 1° ottobre 1928 al 24 giugno 1929 delle erbe da pascolo della tenuta Pesca Romana di proprietà di S.R. l'On. Francesco Boncompagni Ludovisi, principe di Piombino;

che con detto contratto l'Amministrazione del Principe predetto non locava al Biocca gli stessi appassamenti di terreno già affittati al Biocca negli anni precedenti, ma gli assegnava, tra le altre riserve, la riserva dei Pantani, mai tenuta in precedenza, e nella quale l'anno prima, avevano pascolato le pecore del proprietario;

che, avendo il gregge del Biocca, mai prima d'ora contagiato, pascolato esclusivamente nella zona locata, si trovava quest'anno infestato da una epidemia di Distomatosi, epidemia che, per concorde response dei sanitari, deriva da pascolo infetto;

che, avendo il Biocca indagato se le pecore del pro_

prietario, le quali avevano l'anno avanti pascolato anche in una riserva ora locata al Biocca, fossero state infette, poté accertare, con assoluta precisione; che in dette pecore si manifestò la stessa epidemia derivante da pascolo infetto con mortalità elevata ad onta delle cure specifiche somministrate dall'Amministrazione del proprietario al gregge contagiato;

che, avendo il Biocca avvertita l'Amministrazione del Principe Boncompagni dell'infezione contratta dal suo gregge e dei fatti venuti era a sua cognizione, non poté addivenire ad un amichevole componimento, così come era suo vivo desiderio;

che, pertanto, ai sensi dell'art. 1577 Codice Civile il Biocca chiede di essere garantito da tutti i vizi e difetti della cosa locata, non avendo l'erba della tenuta corrisposta all'uso per cui era stata acquistata, cioè all'uso in buona e sana alimentazione del bestiame ovino;

che inoltre il Biocca, avendo potuto constatare come l'Amministrazione del proprietario seppe che le proprie pecore si erano contagiate nell'anno immediatamente precedente pascolando anche in una zona a lui affittata, chiede, sempre per il disposto dell'art. 1577, che il locatore lo faccia indenne del danno provvenuto dal vizio o difetto della cosa locata;

che tale danno deve calcolarsi su tre elementi, dimi-
nuzione di prodotto del bestiame malato, valore del
bestiame morto, deprezzamento del bestiame sopravvis-
suto, così come verrà dimostrato in seguito;

tutto ciò premesso, io sottoscritto Ufficiale Giu-
diziario addetto al Tribunale Civile di Roma, ho ci-
tato, come col presente atto cito, l'Amministrazione di
S.E. il Principe On. Francesco Boncompagni Ludovisi
principe di Piombino, in persona dello stesso Principe
Francesco Boncompagni Ludovisi, nel domicilio della det-
ta Amministrazione in Roma Via della Scrofa 39 a compa-
rire davanti al Tribunale Civile di Roma nell'udienza
del giorno 15 maggio alla sessione che verrà destinata
per ivi sentire:

- 1° dichiarare non dovute al locatore S.E. Principe On.
Francesco Boncompagni Ludovisi le due ultime rate di
affitto non ancora pagate dall'affittuario Giovanni
Biocca;
- 2° dovere il detto locatore restituire al detto affittua-
rio le somme già da quest'ultimo versate a titolo di
affitto in conformità al contratto di locazione 5 set-
tembre 1928;
- 3° condannarsi il locatore al risarcimento del danno
patito dall'affittuario che si preciserà in corso di
causa, con ammissione occorrendo degli incumbenti istrut-

tori;

Con riserva di ogni altra azione, con la condanna alle spese e onorari tutti e con sentenza provvisoriamente eseguibile.

Copia del soprascritto atto, da me collusionato e sottoscritto, ho notificato all'Amministrazione di S.S. il Principe On. Francesco Boncompagni Ludovisi, Principe di Piombino, in persona dello stesso Principe Francesco Boncompagni Ludovisi nel domicilio della detta Amministrazione in Roma, Via della Scrofa n. 39, ivi

R. TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA

Ad istanza del Signor Giovanni Biocca patrocinato dagli avvocati S.E. avv. Ivano Bonomi e avv. Pier Francesco Corsetti, e presso il loro studio domiciliato in Roma, al Corso Vittoria Emanuele I n. 184;

Premesso che con contratto 5 settembre 1928 il signor Giovanni Biocca acquistava il godimento dal 1° ottobre 1928 al 24 giugno 1929 delle erbe da pascolo della tenuta Pescaia Romana di proprietà di S.E. l'On. Francesco Boncompagni Ludovisi, Principe di Piombino;

che con detto contratto l'Amministrazione del Principe predetto non locava al Biocca gli stessi appezzamenti di terreno già affittati al Biocca negli anni precedenti, ma gli assegnava, tra le altre riserve, la riserva dei Pantani, mai tenuta in precedenza, e nella quale, ~~nell'anno precedente,~~ avevano pascolato le pecore del proprietario;

che, avendo il gregge del Biocca, ^{mai prima d'ora contagiato,} pascolato esclusivamente nella zona locata, ~~precomprendente la riserva dei Pantani,~~ si trovò ^{quest'anno} infestato da una epidemia da Distomatosi, epidemia che, per concorde responso dei sanitari, deriva da pascolo infetto;

che, avendo il Biocca ~~tutto~~ indagato ^{le pecore del proprietario, le} se ~~nelle nuove zone locata e cioè nella riserva dei Pantani, si fosse manifestata~~ ^{quelli avevano l'anno avanti pascolato nella riserva ora locata al Biocca, fossero state infette, pote} ~~precedente l'epidemia di cui è ormai colpito il suo gregge, ha potuto accertare, con assoluta precisione, ^{che in dette} ~~esse~~ ^{si manifesta la stessa epidemia derivante da pascolo infetto,} ~~pecore del proprietario pienamente infette,~~ con mortalità elevata ad onta delle cure specifiche somministrate al gregge contagiato;~~

dell'Amministrazione del proprietario

che avendo il Biocca avvertita l'Amministrazione del Principe Boncompagni dell'infezione contratta dal suo gregge e dei fatti venuti ora alla sua cognizione, non potè adducere ad un amichevole componimento, così come era suo desiderio;

che, pertanto, ai sensi dell'art. 1577 Codice Civile il Biocca chieda di essere garantito per tutti i vizi e difetti della cosa locata, non avendo l'erba della tenuta corrisposto all'uso per cui era stata acquistata, cioè all'uso di buona e sana alimentazione del bestiame ovino;

che inoltre il Biocca, avendo potuto constatare come l'Amministrazione del proprietario spese che ~~in una casa a lui locata~~ ^{le proprie} le pecore ~~del proprietario~~ si erano contagiate ~~proprio~~ nell'anno immediatamente ^{precedente} ~~precedente~~ ^{nascondendo anche in una zona a lui affittata,} precedente, chiede, sempre per il disposto dell'art. 1577, che il locatore lo faccia indenne del danno proveniente dal vizio o difetto della cosa locata;

che tale danno deve calcolarsi su tre elementi, diminuzione di prodotto del bestiame malato, valore del bestiame morto, deprezzamento del bestiame sopravvissuto, ~~ma da tale calcolo posto,~~ ^{così} come verrà dimostrato in seguito; ~~alla somma di duecento mila lire;~~

Tutto ciò premesso, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto al Tribunale Civile di Roma, ho citato, come col presente atto cito, ^{l'Amministrazione di} S.E. il Principe On. Francesco Boncompagni Ludovisi Principe di Piombino ^{in persona dello stesso On. Francesco Boncompagni Ludovisi} nel domicilio della ~~detta~~ ^{detta} Amministrazione in Roma Via della Scrofa 39 a comparire davanti al Tribunale Civile di Roma nell'udienza del giorno ^{15 maggio} alla sezione che verrà destinata, per ivi sentire:

1° dichiarare non dovute al ~~Principe~~ locatore S.E. Principe On. Francesco Boncompagni Ludovisi le due ultime rate di affitto non ancora pagate dall'affittuario Giovanni Biocca;

2° dovere il detto locatore restituire al detto affittuario le somme già da quest'ultimo versate a titolo di affitto in conformità al con-

tratto di locazione 5 settembre 1928;

3° condannarsi il locatore al risarcimento del danno patito dall'effittuario che si precisa ^{ma in corso di causa,} con ammissione occorrendo degli incumbenti istruttori ~~nella somma di lire duecentomila.~~

Con riserva di ogni altra azione, con la condanna alle spese e onorari tutti e con sentenza provvisoriamente eseguibile.

Rubbie 218 a £ 600 £ 130.800
" 0,3 " " 200

Totale fitto £ 131.000

Fitto 131.000

Pagate:

alla firma £ 10.000
al 30 dicembre 38 40.500

50.500

50.500

15

Restano £ 80.500

131

65

Rubbie 218 a £ 600 = £ 130.800
 Rubbie 0,3 (?) " " 300
 £ 131.000

Pagate

10.000
 37.500

 47.500

alla firma dell'atto 10.000
 al 30 di dicembre 28 40.500

 50.500 50.500

Restano

~~71~~ 80.500

131.000 -
 47.500

 83.500

Sequestro conservativo
a favore di L. G. Boncompagni

Deposito di L. 25.000

Sr. Ugo Scelba
con rispetto e riverenza

Edif. 62852 (Studio) Roma (8) Via. Mariode Fiori, 21
.. 62815 (Abit) .. (7) Via. Fontanella di Borghese 18



Tra l'Amministrazione di S.E. Don Francesco Boncompagni Ludovisi Principe di Piombino, domiciliato elettivamente a Roma presso l'Avv. Ugo Scelba in Via Mario de Fiori n. 21, e il signor Giovanni Biocca, domiciliato elettivamente in Roma presso lo Studio di S.E. Ivano Bonomi, al Corso Umberto I n. 184

P R E M E S S O

Che in forza del decreto emanato l'11 giugno corrente dal Presidente del Tribunale di Roma, veniva eseguito il 17 corrente a ministero dell'Ufficiale Giud. Sorrentino della R. Pretura di Civitavecchia un sequestro conservativo in danno di Biocca Giovanni sul fieno raccolto nella corrente stagione nella tenuta La Pescia Romana e più specialmente nelle riserve condotte dal Biocca in affitto con contratto 5 settembre 1928 registrato in Roma 4 giugno 1929 vol. 392 n. 32127, e ciò a garanzia di un residuo credito privilegiato di L. 84.250 ed accessori dovute quale residuo corrisposta di affitto all'Amministrazione locatrice, ma contestato dal Biocca con giudizio proposto in base al atto 30 aprile 1929 Uff. Giud. Corradini e vertente avanti la 1^a Sezione del Tribunale Civile di Roma;

Che ad evitare il deperimento del prodotto sottoposto a sequestro nonché le maggiori spese della sua conservazione le parti, col ministero dei rispettivi legali

abbiamo concordato di surrogare in luogo e vece del
prodotto sottoposto al sequestro la somma presumibil-
mente corrispondente al suo valore e che viene d'accor-
do stabilita in L. 45.000 rilasciando nella piena di-
sponibilità del signor Giovanni Biocca il fieno già
sottoposto a sequestro;

Tutto ciò premesso e ritenuto si conviene e stipula
quanto appresso:

Art. 1

La narrativa fa parte integrante del presente.

Art. 2

L'Amministrazione di S.E. il Principe di Piombino ac-
consente che il sequestro conservativo, operato sul
fieno, della tenuta la Pescia Romana, e più specialmen-
te delle riserve già condotte in affitto dal signor
Biocca e descritte nel verbale di sequestro 17 giugno
1929, operato in forza del decreto del Presidente del
Tribunale citato in narrativa, venga tramutato in se-
questro convenzionale sulla somma di L. 45.000 che
il signor Biocca offre di depositare come deposita a
questo scopo e sulla quale l'Amministrazione locatri-
ce intende di mantenere il suo diritto di privilegio.

Art. 3

La somma come sopra verrà di accordo e a cura di
S.E. Ivano Bonomi depositata in un libretto vincolato

di risparmio tanto a nome dell'Amministrazione di S.E.
il Principe di Piombino che del signor Giovanni Biocca
presso la Banca Commerciale Italiana e
X resterà vincolata di mese in mese fintantochè non
saranno risolte dal Tribunale le reciproche e rispet-
tive istanze proposte.

Art. 4

Restano salvi inmutati ed impregiudicati tutti i dirit-
ti spettanti alle parti, senza che il presente deposito
possa essere invocato comunque contro o a sostegno del-
le rispettive tesi, sia nel giudizio di merito, sia nel
giudizio di convalida del sequestro.

Art. 5°

Con l'effettuato deposito il signor Biocca resta auto-
rizzato, per quanto riguarda l'Amministrazione del Prin-
cipe di Piombino, a disporre liberamente del fieno prosciol-
to dal sequestro. L'Amministrazione dà atto peraltro
di voler riservata l'ulteriore efficacia del decreto
di sequestro per il caso che possa ulteriormente essere
fatto valere sopra altra attività fino a copertura del
proprio credito ed accessori.

Art. 6

Le spese del presente atto saranno comprese nella
liquidazione finale a carico della parte soccombente.

Roma, 28 Giugno 1929 VII

Giovanni Biocca

per l'AMMINISTRAZIONE DEL PRINCIPE DI PIOMBINO

Alcandro rossi

1871



Tra l'Amministrazione di S.E. Don Francesco Bon-
compagni Ludovisi Principe di Piombino, domiciliato
to elettivamente a Roma presso l'avv. Ugo Scelba
in Via Mario de' Fiori n. 21, e il Sig. Giovanni
Bionca, domiciliato elettivamente in Roma presso
lo Studio di S.3; Ivano Bonomi, al Corso Umberto I
n.184

P R E M E S S O

Che in forza del decreto emanato l'11 giugno corren-
te dal Presidente del Tribunale di Roma, veniva ese-
guito il 17 corrente a Ministero nell'Uff. Giud. Sor-
rentino della R. Pretura di Civitavecchia un seques-
tro conservativo in danno di Bionca Giovanni sul
fieno raccolto nella corrente stagione nella tenuta
La Pescaia romana e più specialmente nelle riserve
concaotte del Bionca in affitto con contratto 5 set-
tembre 1928 registrato in Roma 4 giugno 1929 Vol. 392
n. 32127, e ciò a garanzia di un residuo credito pri-
vilegiato di L. 84.250 ed accessori dovute quale re-
siduo corrisposta di affitto all'Amministrazione
locatrice, ma contestato dal Bionca con giudizio pro-
mossa in base ad atto 30 aprile 1929 Uff. Giud. Corra-
dini e vertente avanti la 1^a Sezione del Tribunale
Civile di Roma;

Che ad evitare il deperimento del prodotto sottopo-

sto e sequestro nonché le maggiori spese della sua
conservazione le parti, col ministero dei rispettivi
legali, abbiano concordato di surrogare in luogo e ve-
ce del prodotto sottoposto al sequestro la somma pré-
sumibilmente corrispondente al suo valore e che viene
d'accordo stabilita, in L. 45.000 rilasciando nella
piena disponibilità del signor Giovanni Biocca il fie-
no già sottoposto a sequestro;

Tutto ciò premesso e ritenuto si conviene e stipu-
la quanto appresso:

Art. 1°

La narrativa fa parte integrante del presente.

Art. 2°

L'Amministrazione di S.E. il Principe di Piombino ac-
consente che il sequestro conservativo, operato sul
fieno, della tenuta la Pescaia Romana, e più specialmen-
te delle riserve già condotte in affitto dal signor
Biocca e descritte nel verbale di sequestro 17 giugno
1929, operato in forza del decreto del Presidente del
Tribunale citato in narrativa, venga tramutato in se-
questro convenzionale sulla somma di L. 45.000 che
il signor Biocca offre di depositare come depositò
a questo scopo e sulla quale l'Amministrazione loca-
trice intende di mantenere il suo diritto di privilegio.

Art. 3°

La somma come sopra verrà di accordo e a cura di
S.E. Ivano Bonomi depositata in un libretto vin-
colato di risparmio tanto a nome dell'Amministrazione
di S.E. il Principe di Piombino che del signor Giovan-
ni Biocca presso la Banca Commerciale Italiana e
X resterà vincolata di mese in mese fintantoché non
saranno risolte dal Tribunale le reciproche e rispet-
tive istanze e proposte.

Art. 4°

Restano salvi i mutati ed impregiudicati tutti i dirit-
ti spettanti alle parti, senza che il presente deposito
possa essere invocato comunque contro o a sostegno del-
le rispettive tesi, sia nel giudizio di merito, sia nel
giudizio di convalida del sequestro.

Art. 5°

Con l'effettuato deposito ^{il sig. Biocca} resta autorizzato, per quanto
riguarda l'Amministrazione del Principe di Piombino,
a disporre liberamente del fiano prosciolto dal seque-
stro. L'Amministrazione dà atto peraltro di voler ri-
servata l'ulteriore efficacia del decreto di seque-
stro per il caso che possa ulteriormente essere fatto
valere sopra altra attività fino a copertura del pro-
prio credito ed accessori.

Art. 6°

Le spese del presente atto saranno comprese nella li-

fine
liquidazione a carico della parte soccombente

Roma, 28 Giugno 1929, VII

Bettina Giovannini

per l'AMMINISTRAZIONE DEL PODERATO DI PISTOIA

Alvando Nocchi

Indicazioni eventuali abbreviate

(Mod. 30 Teleg. 1922)

| |
|------------------------|
| Indicazioni di urgenza |
| |
| |

| | |
|---|--------------|
| Urgente | oppure = D = |
| Risposta pagata a parole | " = RPx = |
| Risposta pagata urgente a parole | " = RPu = |
| Telegrammi collettivi | " = TC = |
| Avviso di ricevimento telegrafico | " = PC = |
| Avviso di ricevimento telegrafico urgente | " = PCU = |
| Avviso di ricevimento postale | " = PCP = |
| Ferme consegnate | " = FS = |
| Ferme consegnate pagate | " = FSP = |
| Poste raccomandate | " = PR = |

| | |
|--|---------------|
| Espresso pagato | oppure = XP = |
| Espresso pagato a | " = XPx = |
| Espresso pagato (cioè con avviso teleg.) telegrafico (della spesa occorsa) | " = XPt = |
| Espresso pagato (cioè con avviso per posta della spesa occorsa) lettera | " = XPl = |
| Da consegnare in mani proprie | " = MP = |
| Fermo telegrafico | " = TB = |
| Fermo postale | " = TP = |
| Fermo postale raccomandato | " = TPR = |
| X indistinta | " = TI = |
| Comunicare senza indistinta | " = CI = |



Il Governo non assume alcuna responsabilità civile in conseguenza del servizio della telegrafia.
 Le telegrafiche in mano per errore od in seguito a rifiuto o irreperibilità del destinatario devono essere compilate dal mittente.
 Il destinatario è invitato a firmare la ricevuta presentata dal fattorino ed a segnare la data e l'ora della consegna del telegramma. In mancanza di tali indicazioni, il destinatario potrà essere ritenuto responsabile in caso di ritardo nella consegna.

Ricevuto il 8-6-1929 ore 18.10
 Nel circuito N. 51003 Ricevuto *[signature]*



La ora si contiene nel meridiano corrispondente al tempo medio dell'Europa centrale, e per telegrammi interni e non vari paesi scarsi di seguito da una stazione all'altra.
 Nel telegrammi impressi in caratteri romani, il primo numero dopo il nome del luogo è quello rappresentativo quello del telegramma, il secondo quello della parola, gli altri la data, l'ora e i minuti della presentazione.

| QUALIFICA | DESTINAZIONE | PROVENIENZA | NUM. | PAROLE | DATA DELLA PRESENTAZIONE | | VIA E INDICAZIONI EVENTUALI D'UFFICIO |
|-----------|--------------|-------------|------|--------|--------------------------|--------------|---------------------------------------|
| | | | | | Giorno e mese | Ora e minuti | |
| | M. Cavall | M. S. Carlo | 129 | 39 | 8-6 | 10 | |

*Giovanni Broca Camerino per Montecavallo
 opp. incominciato spedire fino ad ora amministratore
 l'ingegner Brunelombardi ed è stato sospeso lavoro
 falcidatura penatura stazioni e risarcire Camioni
 detto requisita vostra questione in pendenza
 che vostra presenza sono tutte persone e vostro
 Casio risponde Marsori Civitavecchia
 Martelli*

Chi è correntista della posta paga e si fa pagare, mercè bancogiri, che costano per qualunque somma, solo 10 centesimi.
 Stab. Tip. Simboli - Roccati



Montecavallo

Anna Lorenzini

N. 11 di recapito - Rimesso al fattorino ad ore

*al signor E. Dolci di via
Mancini*

TELEGRAMMA

Nulla è dovuto al fattorino pel recapito.

*Il latore rimette una ricevuta a stampa quando è
incaricato di sua riscossione.*

131

N. B. — Primo lembo da piegare.

Montecavallo. 30. 1. 29

Facilezza,

Se rimando gli
esemplari della convenzione
firmata come lei mi ha
indicato - Il rifare è dovuto
alla posta perché io l'avevo
appena ricevuta.

Verò a Roma anche
subito se lei ecceda necessario
la mia presenza, affrettarsi.

per il momento ne farò
a meno.

Con affettuosi saluti

mi resta obbligato

Officine

Tra l'Amministrazione di S.E. Don Francesco Boncompagni Ludovisi Principe di Piombino domto elettivamente a Roma presso l'avv. Ugo Scelba in via Mario dei Fiori N. 21, e il sig. Giovanni Biocca domto elettivamente in Roma presso lo studio di S.E. Ivanoè-Bonomi al Corso Umberto N. 184.

P R E M E S S O

Che in forza di decreto emanato l'11 giugno corrente dal Presidente del Tribunale di Roma, veniva eseguito il 17 cor= a ministero dell'Uff. Giud. Sorrentino della R. Pretura di Civitavecchia un sequestro conservativo in danno di Biocca Giovanni sul fieno raccolto nella corrente stagione nella tenuta La Pescia Romana e piu' specialmente nelle riserve condotte dal Biocca in affitto con contratto 5 settembre 1928 registrato in Roma 4 Giugno 1929 Vol. 392 n. 32127, e cio' a garanzia di un residuo credito privilegiato di L. 84.250 ed accessori dovute quale residuo corrisposta di affitto all'amministrazione locatrice, ma contestato dal Biocca con giudizio promosso in base ad atto 30 aprile 1929 Uff. Giud. Corradini e vertente avanti alla 1° Sezione del Tribunale Civile di Roma;

Che ad evitare il deperimento del prodotto sottoposto a sequestro nonche' le maggiori spese della sua conservazione le parti, col ministero dei rispettivi legali, abbiano concordato di surrogare in luogo e vece del prodotto sottoposto al sequestro la somma presumibilmente corrispondente al suo valore e che viene di accordo stabilita in L. 45.000 rilasciando nella piena disponibilita' del signor Giovanni Biocca il fieno gia' sottoposto a sequestro;

Tutto cio' premesso e ritenuto si conviene e stipula quanto appresso:

Art. 1°

La narrativa fa parte integrante del presente.

Art. 2°

L'amministrazione di S.E. il Principe di Piombino acconsente che il sequestro conservativo, operato sul fieno, della tenuta la Pescia Romana, e piu' specialmente delle riserve ~~1111~~ condot=

te in affitto dal signor Biocca e descritte nel verbale di sequestro 17 Giugno 1929, operato in forza del decreto del Presidente del Tribunale citato in narrativa, venga tramutato in sequestro convenzionale sulla somma di L. 45.000 che il signor Biocca offre di depositare come deposito a questo scopo; e sulla quale l'amministrazione locatrice intende di mantenere il suo diritto di privilegio.

integro

Art. 3°

La somma come sopra verra' di accordo e a curax di ~~depositata~~ ^{vincitata} in un libretto vincolato ^a ~~di~~ risparmio tanto a nome dell'amministrazione di S.E. il Principe di Piombino che del signor Giovanni Biocca presso la Banca...

e restera' vincolata di ~~in~~ mese in mese fintantoche' non saranno risolte dal Tribunale le reciproche e rispettive istanze proposte.

Art. 4°

Restano salvi, immutati ed impregiudicati tutti i diritti spettanti alle parti, senza che il presente deposito possa essere invocato comunque contro e a sostegno delle rispettive tesi; e piu' specialmente resta salva e riservata in favore dell'Amministrazione del Principe di Piombino l'ulteriore efficacia del decreto di sequestro per il caso che possa ulteriormente esser fatto valere sopra ~~altre~~ ^{altre} attivita' fino a copertura del proprio credito ed accessori.

Art. 5°

Con l'effettuato deposito il signor Biocca resta autorizzato, per quanto riguarda l'Amministrazione del Principe di Piombino, a disporre liberamente del fieno prosciolto dal sequestro; e resta pertanto caducato il giudizio di convalida del sequestro conservativo operato ad istanza dell'Amministrazione stessa, salva e riservato il recupero delle spese relative in conformita' della decisione del Tribunale nel merito.

Art. 6°

Le spese del presente saranno comprese nella liquidazione finale a carico della parte soccombente.

Martinielli Filippo
presso Giovanni Marconi

Civitavecchia

Scritto due volte

Tra l'Amministrazione di S.E. Don Francesco Boncompagni Ludovisi Principe di Piombino dante elettivamente a Roma presso l'avv. Ugo Scelba in via Mario dei Fiori N. 21, e il sig. Giovanni Biocca dante elettivamente in Roma presso lo studio di S.E. Ivano-Bonomi al Corso Umberto N. 184.

P R E M E S S O

Che in forza di decreto emanato l'11 giugno corrente dal Presidente del Tribunale di Roma, veniva eseguito il 17 corrente a ministero dell'Uff. Giud. Sorrentino della R. Pretura di Civitavecchia un sequestro conservativo in danno di Biocca Giovanni sul fieno raccolto nella corrente stagione nella tenuta La Pescaia Romana e piu' specialmente nelle riserve condotte dal Biocca in affitto con contratto 5 settembre 1928 registrato in Roma 4 Giugno 1929 Vol. 392 n. 32127, e cio' a garanzia di un residuo credito privilegiato di L. 84.250 ed accessori dovute quale residuo corrisposta di affitto all'amministrazione locatrice, ma contestato dal Biocca con giudizio promosso in base ad atto 30 aprile 1929 Uff. Giud. Corradini e vertente avanti alla I° Sezione del Tribunale Civile di Roma;

Che ad evitare il deperimento del prodotto sottoposto a sequestro nonche' le maggiori spese della sua conservazione le parti, col ministero dei rispettivi legali, abbiano concordato di surrogare in luogo e vece del prodotto sottoposto al sequestro la somma presumibilmente corrispondente al suo valore e che viene di accordo stabilita in L. 45.000 rilasciando nella piena disponibilita' del signor Giovanni Biocca il fieno gia' sottoposto a sequestro;

Tutto cio' premesso e ritenuto si conviene e stipula quanto appresso:

Art. 1°

La narrativa fa parte integrante del presente.

Art. 2°

L'amministrazione di S.E. il Principe di Piombino acconsente che il sequestro conservativo, operato sul fieno, della tenuta la Pescaia Romana, e piu' specialmente delle riserve gia' condotte

*folgi 5 lire 2 copie
folgi 2 lire*

te in affitto dal signor Biocca e descritte nel verbale di sequestro 17 Giugno 1929, operato in forza del decreto del Presidente del Tribunale citato in narrativa, venga tramutato in sequestro convenzionale sulla somma di L. 45.000 che il signor Biocca offre di depositare come deposito a questo scopo; e sulla quale l'amministrazione locatrice intende di mantenere il suo diritto di privilegio.

Art. 3°

La somma come sopra verra' di accordo e a curax di
depositata in un libretto vincolato di risparmio tanto a nome dell'Amministrazione di S.E. il Principe di Piombino che del signor Giovanni Biocca presso la Banca...

e restera' vincolata di in mese in mese fintantoche' non saranno risolte dal Tribunale le reciproche e rispettive istanze proposte.

Art. 4°

Restano salvi immutati ed impregiudicati tutti i diritti spettanti alle parti, senza che il presente deposito possa essere invocato comunque contro e a sostegno delle rispettive tesi; *cio' nel giudizio di merito sia nel giudizio di convalida del sequestro.*
~~e piu' specialmente resta salva e riservata in favore dell'Amministrazione del Principe di Piombino l'ulteriore efficacia del decreto di sequestro per il caso che possa ulteriormente essere fatto valere sopra altre attivita' fino a copertura del proprio credito ed accessori.~~

Art. 5°

Con l'effettuato deposito il signor Biocca resta autorizzato per quanto riguarda l'Amministrazione del Principe di Piombino a disporre liberamente del fieno prosciolto dal sequestro; ~~e resta pertanto caducato il giudizio di convalida del sequestro conservativo operato ad istanza dell'Amministrazione stessa, salvo e riservato il recupero delle spese relative in conseguenza della decisione del Tribunale nel merito.~~

Art. 6°

Le spese del presente ^{atto} saranno comprese nella liquidazione finale a carico della parte soccombente.

*L'Amministrazione
da' per altro atto
di voler riservata*

Roma 21 Giugno 1929

Egregio Collega,

Ho letto la bozza dell'atto da Lei predisposto. E le espongo subito le mie osservazioni.

L'atto - che mi augurerei potesse essere il preludio di una completa sistemazione - provvede in sostanza a sostituire, in conformità dell'art. 934 cod. proc. civ. alle cose sequestrate una cauzione idonea per il loro valore. Perciò, come non pregiudica l'ulteriore efficacia del decreto di giugno del Presidente del Tribunale, non deve pregiudicare il giudizio di convalida del sequestro stesso.

Per questo gli art. 4 e 5 li ridurrei nel modo seguente.

Art. 4

Restano salvi, immutati e impregiudicati tutti i diritti spettanti alle parti, senza che il presente deposito possa essere invocato comunque contro e a sostegno delle rispettive tesi, sia nel giudizio di merito, sia nel giudizio di convalida del decreto ^{di sequestro} di giugno del Presidente del Tribunale di Roma.

Art. 5

Con l'effettuato deposito il Biocca resta autorizzato per quanto riguarda l'Amministrazione del Principe di Giombino a disporre liberamente del fieno prosciolto da sequestro.

Per tutti i rimanenti articoli e per le premesse non ho osservazioni da fare. Resto in attesa di una sua sollecita risposta e cordialmente la saluto

Ad istanza del sig. Giovanni Biotta
domiciliato ~~alla~~ effettivamente
nello studio degli avv. Paolo Doumani
e Pier Francesco Corsetti in Corso Umberto I
N. 184,

Premesso che con ~~sentenza~~ ^{decreto del Spu} ~~del Spu~~ ^{della Presidente}
del Tribunale di Roma dell'11 giugno
1929 ^{III} ~~sentenza~~ ^{si è} ~~il~~

^{alla p. 6. il Principe Lodovico Boncompagni}
si è concesso il sequestro conservativo
tanto sul bestiame del sig. Biotta
Giovanni, quanto sul prodotto di
erbe da falce ancora esistente
nelle zone affittate;

^{in parziale esecuzione di ciò}
che il 12 giugno si è proceduto
al sequestro conservativo di una
quantità di fieno ~~in~~ in parte
pressato in parte sciolto esistente
sulla tenuta già affittata al Biotta

che detto giorno esposto alle
intemperie può deteriorarsi con
grave danno ~~non solo del~~ ^{non solo del} ~~valore~~ ^{valore}
stesso ~~del~~ ~~valore~~ ^{seguente}

~~il quale è stato~~

~~in parte, anche nell'interesse~~

~~di~~ l'istante,

che, fatte salve tutte le

ragioni e i propri diritti ^{proprie}
tanto in dipendenza della già iniziata azione
~~quanto~~ le richieste ~~di~~ ~~danno~~
davanti a questo Tribunale ~~essente~~

~~per il sequestro fatto~~
quanto per i maggiori danni ^{derivanti dall'illegittimo}
~~derivanti~~

illegale sequestro, ~~il~~ è disposto a fare

una offerta reale pari all'effettivo
ed intero ~~il~~ prezzo di vendita ~~del~~

del signor

~~che~~ dal Biacca già patuita
col sig. Martignelli acquirente
del signor stesso;

Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario
~~non~~ ho fatto ~~alla~~ a L. G. il
Principe Francesco Boncompagni e
per esso ~~at~~ al suo rappresentante
avv. Ugo Selva, domiciliato
in Roma Via Mario dei Fiori
N. 21, presso cui mi sono
creato, la offerta reale della
somma di L. 30.00 in un
~~che~~ assegno bancario per corri-
dente somma per L.

AVV. UGO SCELBA

ROMA (8)

21 VIA MARIO DE' FIORI - TEL 621-52

Studio

di S. L. l'avv. Franco Bonomi

Cors. Umberto I 184

Roma

Let. 1^h Mr.

James Bonomi

Boesi Umberto 1 184

Roma



15
15

Sig. Ab. Lance Bonomi

Roma

In riscontro alla espressa in data
De Giugno, si rimette la lettera per
l'Amministrazione del Principe, come da
sui richiedomi.

Con la speranza che mi venga subito
sotto il requesto, dovendo iniziare subito
i trasporti; avendo nel posto tutte le
vetture ferme a mie spese.

Spero che domani mattina l'Avv. Secchi,
farà un telegramma alla tenuta, che
sua ordine se non iniziare i trasporti.

As.

Distinti saluti

Martinelli Lillo

AMMINISTRAZIONE

ON. FRANCESCO BONCOMPAGNI LUDOVISI
PRINCIPE DI PIOMBINO

VIA DELLA SCROFA N. 39 - ROMA (11) - TELEF. 52-679

A S.E.

On. Avv. Ivano Bonomi

Corso Umberto 1° - n° 184

Roma

Caro sig. Biacca,

Le rimando quattro
esemplari della curweppiane
stipulata con l'Amministrazione
del Principe di Fiorenzuola. Favorisca
firmare tutte quattro nel
punto che ho indicato con
una crocetta, e poi inviare
mele subito qui al mio studio
in Roma - Corso Umberto 184.

Gli verrà presto a Roma e
si mi avverta.

Condiverite

25 giugno 1929

~~Pisparini -~~

~~Oppio - 40.000~~

~~Multa - 60.000~~

~~100.000~~

Gen. 5. 1. 50

Eccellenza

Le rimando le due
copie firmate, può le fare
grato se volesse farne
un pochetto quanto le
suo. Dove è detto che l'Am-
ministratore Boncompagni
ha sempre negato, come nega,
una sua qualunque responsabilità
nel fatto dell'epidemia di S. Spirito.
Non sarebbe stato bene

aggiungere: Attribuendone
la colpa alla spione fronca
e allo astuccio in cuore
risultò da numerosi cap.
verificati in ferme scandali
non fu mai in me.

Quindi che quel negozio
completamente ogni esposto
l'ho, così fatto, posso fare
addossare a me la colpa,
cosa che assolutamente non
vorrei. Non lo so se quest

un dubbio, era o
un fondamento, ma
ad ogni buon fine le
ricordo che quanto sarà
benefatto per lei, lo sarà
anche per me.

Con ossequi distinti

obbligatissimo
Pisces

Excellentissimo mio fratello, partendo, non ti
è informato se sia necessario la sua presen-
za al momento della stipulazione del
atto della transazione; trovati ora nella
Cappella Romana e potrebbe essere avvi-
sato da un sollecitamento - una sol-
lecitudine relativa perché credo che siano
necessari per due giorni per fargli
avere una lettera, data la ... bonifonia
tecnica dell'agente la facoltà e rap-
to di comunicazione che ne conseguono.
Le rinnovo la preghiera di inviargli tutto
quanto per lui deve regolarmente
sui rapporti col socio G. Amici Vincenzo.

Non sono pronta, però, le voci che in loro
costretti a darle per un fratello.

Da quello che le sto per dire, vedrà quanto
è grande e grande ben d'istimolata
la ... infermità d'uno fratello.

Egli è stato colpito da una testa d'ricca
chessa mobile, durante i tre anni che
è stato alla Pescaia, per una rendita di £
30.000. Mi ha fatto fare ricorso alla
Commissione mandamentale, motivan-
dolo con la incostanza di qualunqu' reddito
avuto; documentando le enormi per-
sultate (parlo del '28 quando rimase ben
10.000 lire e molti perdettero il più

a causa della stagione pessima). La Co-
mmissione 12.000; non ancora alla C.
Provinciale che respinge e povera
il deliberato della Mandamentale. Dove
va essere povera, perché la C. Centrale non
entra nel merito, ma esamina soltanto
e già forma o vede se mai la tassa sia
stata erroneamente applicata per im-
dustrie inesistenti. Con tutto ciò, mi
Anglio ripetere le stesse cose alla C.
Centrale. Ora - ^{1927!} mi ottobre! - mi
fratello o scegga che, per l'industria
arricchita si pagava già regolare-
mente la tassa di Ricchezza Mob. a Cambrina!

Munito del certificato dell'agente delle
imposte di Camerino, ora non sa che
fare e si trova ad aver pagato due
volte la stessa tassa, senza esserne
accorto!... se non dopo iniziato il paga-
mento, che già sono a ~~2~~ 3.000.

A me è venuto il sospetto che la tassa im-
posta da C. W. Tarcechia riguardi l'indus-
tria che mio fratello intraprendeva con
mezzi molto superiori a quelli ottenuti
tanto dalle poche pecore di sua proprietà;
difatti egli, prendendo a staffilo le pecore
dei privati, metteva insieme 1.2000 e
13000 pecore, con le quali faceva, oltre

Tamente e personalmente, 'sun' affe
si' che si volgevano su bei' molto
piu' larghi d' quell che couseubissero
le sue 280-300 pecore per le querele
perferoam, in famiglia, la B. M. gl
movimento d'affari d' mi' fubellu si
affirava su e fu che lei' cousepu: centoventi
centotrenta e la lin per l'erbe, contratti d'
centocinquanta ton d' formaggio, inguanta mi
la d' lana, abbeccu' ecc. - - - Insomma
egli' mostra un' azienda cinque o sei volte
piu' vasta d' quell che couseubissero
i capitali tessati. Lous vel giusto?
In questo caso, naturalmente gli ha
torto e non e' du dre niente.

Egli obbietta che le pecore passano a staffile
pascendo, all' loro solo, le vacche
verole, ma questo ^{non} mi pare argomento
di valore; piuttosto: si può essere colpiti
due volte, in luoghi diversi, in P.M.?
Altri pastori hanno reclamato e sono
stati esonerati dalla tassa, ma hanno
detto, nel ricorso, che pascolavano già
in P.M. al loro paese d'origine, eppoi
non erano propri in condizioni paritarie
mentre uguali a mio fratello; mentre lui
nei ricorsi, non ha fatto mai cenno a
questo argomento decisivo, perché, si può
ignorare che si pascolasse questa terra
a Pauciano.

E adesso - per dimostrare che mio fratello
non è il solo tanto, ma c'è chi gli può
fare buona compagnia... - lo dico che
io feci l'ultimo ricorso alla C. Centro
e il giorno innanzi la scadenza
dei termini e, per non arrivare tardi,
mi mandai un uomo al ministero della
Finanza. Probabilmente gli avranno
portato all'uff. Postale annesso, mi
dovrà consegnare direttamente al
competente ufficio, con effetto ^{di fine} che è
giunto un giorno dopo il termine. Quest
fatto impedisce eventuali azioni da
parte ~~di~~ di mio fratello, qualora

avesse tutte le ragioni? Bisogna ricor-
dare che, in quel ricorso, non c'era
alcuna allusione al doppio pagamento
della R. M. perché il ricorso è del luglio
e... la morte dell'ottobre.
Questa involontaria mia mancanza —
dopo i interessi d'casa e dopo solo quest
per le circostanze che lei sa — non la
ho fatta conoscere ai miei, ma mi
dispiacerebbe molto se avesse saputo
nesso tutto. Le sarei gratissimo d'una
di risposta ai due quesiti a quest'ultimo
mio dubbio. Con rispetti d'affetto
de Y. Zou

Roma 29. I. 30 —

Roma 25 Gennaio 1930

Egregio Biocca,

Ricevo la sua del 23 corr. scritta indubbiamente prima che suo fratello le comunicasse che si è raggiunto l'accordo sulla cifra di lire trentacinque mila.

Ella ricorderà certo che era suo vivissimo desiderio - trasmessomi da suo fratello - di arrivare senz'altro ad una conciliazione.

Ed è per questo suo ripetuto desiderio che ho aperto trattative con l'avvocato avversario.

Ho scritto a suo fratello il 9 Nov. 1929 (e la mia lettera le è stata trasmessa) che l'Amministrazione del Principe chiedeva di avere tutte le 45 mila lire depositate, affermando essere a sua cognizione che Ella sarebbe stata ben contenta di tale accomodamento.

Io ho resistito a lungo sulla offerta di

Montecavallo, 23-6-20

Eccellenza,

Lea prego (sempre che la presente
le giunga in tempo) a non volere
concludere al di sotto delle lire
trentamila che Ella ha avuto
l'ottima idea di chiedere -

Gli tagliandi, sempre per
consiglio di persona legale, si
mostano esigenti, nelle richieste,
e non voler come Ella bene
dice, accomodare da una parte

per poi ricominciare dall'alto.

Se l'Avvocato Scelba continuerà
ad essere ostinato, le ricordi
pure che la corda sianda
troppo si rompe, come all'occasione
potrà anche dirle, che se nella
lettera scritta al Principe è
creduto di vedere l'individuo
roffegnato alla parte che le è
capitata, e nello stesso tempo
un sentimento di rispetto verso
una persona creduta nobile

anche per sentimenti; passiamo
trovarli. S'acorda, ma in
questo caso non ammo ragione
di approfittarsi. Se poi questo
mio scritto fosse stato interpretato
come atto di vigliaccheria e
avessero in mente di percuotermi
per fare una base speculazione
le dico pure che non s' trovano
nella città mia -

Faro quanto mi
sarà possibile per raggiungere
un'intesa con gli sbagliati.

a mi' d'ao' p'nuca
d' f'ucula informata.

Con affettu' d'inf'.

Obbligato
Giacca Lovano

P.S.
Governeri fare qualche
comunicazione f'iva.

Cereteri. per Ceri

P. Roma dove io mi' f'attero
per qualche tempo —



Sua Excelencia

Av. Juanos Bonanos

Casa Bumbato 1^a # 184

Bonanos



~~SECRET~~

~~Gabinetto del Segretario~~

X



Giorgio Collega,

23 gennaio 1930

Ho subito telefonato
al dott. Biacca che ha telegraficamente
informato il fratello.
Sto in attesa della risposta
ma non dubito che il cliente
vorrà ratificare l'accordo.

Veda Lei di disporre la somma
di transazione sulla base
~~del versamento di £ 35,000~~
~~da parte del Biacca~~
~~e abbasso delle ultime rate~~
del versamento di £ 35,000
sulle 45 mila depositate ~~con~~ ^{secondo}
la nota convenzione, e l'abbasso
delle rate d'affitto insolute
con i migliori e più cordiali

W. J. G. G.
L. J. G. G.
L. J. G. G.
L. J. G. G.

Il giorno 21 gennaio 1930
con l'avv. Celba si
è convenuto:
trasferire della lite
con abbuono rate
d'affitto e versamenti
di L. 55,000 delle
L. 45 mila deposito.

Roma 20 Gennaio 1930

BERNARDINO BIOCCHI,

Ho ricevuta la sua lettera.

Lo stato delle trattative è questo: io ho chiesto, oltre l'abbuono delle rate di affitto ancora insolute di restituire soltanto 30 mila lire delle 45 mila depositate; l'Avv. Scelba resiste e non vuole ancora aderire alla mia richiesta. Dobbiamo rivederci in questi giorni e vedrò di definire. Credo che si possa giungere all'incirca ad una cifra intermedia.

Quanto alle sue osservazioni circa le pretese di danni da parte degli stagliaroli, io non posso escludere che tali pretese siano fondate.

Se da parte del proprietario del fondo ^{ci sarà una rifusione di danni} infestato, di tale rifusione debbono beneficiare anche coloro che le avevano dato in custodia il bestiame. Però le pretese degli stagliaroli dovranno commisurarsi a quello che Ella potrà ottenere. Se Ella ottiene poco deve in proporzione dar poco; così come se non ottenesse niente non dovrebbe dar niente. Sarà quindi opportuno che, transando col Principe Ella veda di transare contemporaneamente con gli stagliaroli, per non correre il rischio di accomodare da una parte per avere poi liti dall'altra.

Mi scriva se può giungere ad un accomodamento in modo da definire tutte le vertenze senza strascichi e senza complicazioni.

Cordiali saluti

Dev/no

Montecavallo, 13-1-20

Beccelugo,

Riferimento oggi

ad una possibile conciliazione
con il principe Boncompagni
sulle basi di L. 15.000 - alle quali
verrebbero aggiunte le altre
che rappresentano rinessione
per mancanza di puttato, non
perduto di capitale, desiderere
conoscere se questo fatto mi
fa assumere la responsabilità di

un'indennizzo a favore degli
Tagliatori: perché in questo
caso andrei a perdere dieci
per dare quindici. —

So benissimo che questo
questo attende il momento
propizio per agire e non vuole
dovermi poi trovare a disagio.

La prego per tanto di volere
prendere in seria considerazione
questo fatto, che come vede
è per me di grande importanza.
Come se ne vengono questi
figura? In attesa di

in pro eorum refectio
sit utinam saluto
et oratione

Pius Pius

St. 4
Via S. Agostino
Via S. Agostino
Via S. Agostino
Via S. Agostino

Parma, 14 novembre
1819

Egregio Collega,

Soltanto oggi ho avuto risposta dal sig. Giovanni Biorca che - vivendo in famiglia - ha potuto consigliarsi col padre e con gli altri parenti che lo hanno aiutato.

Egli mi fa presente (cioè che del resto ha detto sempre anche all'Amministrazione di S. E. il Principe di S. Tommaso) che per il deposito delle £ 45.000 ha dovuto ricorrere all'aiuto del padre e dei fratelli che sanno concorso per £ 15.000.

Per questo egli mi incarica di proporre, come proposta

definitiva, di versare ad Arminio
strapione di L. G. il Principe
£ 30,000 delle 45 mila ^{devoitate}.

Con il ~~versamento~~ ^{pagamento} delle 30 mila
lire da farsi subito, resterebbe
così troncata la lite e sarebbe
dato nuovo al povero Biocca di
liberarsi dai suoi debiti e di dedicare
la propria attività futura a
ristorare la sua situazione
economica profondamente
scossa.

Gradirei una sua risposta
in attesa della quale le
invoio i migliori saluti.

Cordialmente

Roma, 18 novembre 1929,
Eccellenza,
Forse riceverà una lettera di mio
fratello Giuseppe - Giovanni è in viag-
gio e non può scrivere - come me ho
ricevuta una io che mi permette di
riostruire il fatto cui allude l'avv.
Selva.

Non Giovanni fece la proposta di
conciliazione, ma un dipendente del
Principe, anzi il maggiore responsabile
di fronte all'amministrazione - il signor
Barbetta. Questi, nell'etere cosa, comin-
ciò a circondare mio fratello e a parlar-
gli del Principe in modo tale da
persuaderlo che è umano e generoso
e che ci si può rivolgere direttamente.
Ecco l'origine di quella lettera nella

qual Giovanni ebbe almeno la
prudenza di non fissare alcuna
somma. La stessa persona,
probabilmente incaricata dall'Anonimo
mistrazione al fine comune di agire
evitando lei, Pucellaga, fece a Giovan-
ni la proposta di conciliazione, in
base alla rinuncia alle 15000 lire,
credendo di farla ritenere vantaggiosa.
Mio fratello non s'impe-
gò in alcun modo, anzi ripose
che ella era incaricata di tutto.

Barbetta avrà scritto all'Anonimo
mistrazione quello che ha voluto,
non la verità.

Così stanno le cose. Comprendo

che la causa è, in ogni modo, come
promessa e dall'altra parte, tutto ventoso
e stanco non vuole avere altre spese,
per conseguenza conviene in tutti i casi
di conciliare.

La casa non ha avuto incaricato
di pagarla di trattare con Sella,
credendo di ricavare 15000 lire, per
comprendendo tutti che la causa, per
merito suo specialmente, sarebbe tutt'altra
che disperata.

Tuttavia voglio avere la fronte di
farvi avere una copia, che m'è stata
da molti richiesta, della prima e
della seconda Sua memoria e la nota
del nostro debito verso di lei.

Con la massima cordialità e
gratitudine e con profondo rispetto

ho detto

Angelo Biondi

Roma, 7 novembre
1819

Carissimo Avv. Scelba,

Ho conferito stamattina
col fratello di Giovanni Biacca e gli
ho riferito il colloquio di ieri.

Forché ~~il~~ ^{costo} ~~costo~~ colui che sopporta
veramente il peso economico delle
vicende, ~~però~~ ~~però~~ che di cui stiamo
esaminando la misura, e il padre
del Biacca, con ^{egli} ~~mi~~ ha espresso
il desiderio di interpellarmi per
avere da lui precise ^{e definitive} istruzioni.

Se debbo partire questa sera
per Martona, e al ritorno, in
posse della risposta del Biacca
padre, potremo riprendere le
nostre conversazioni che confidiamo
possano ~~portare~~ ~~alla~~ ~~loro~~ ~~buona~~
~~risultato~~ giungere a conclusione. Boni

migliori salute. devot.

Roma 9 Novembre 1929

Egregio Dott. BIOCCA,

Ho conferito ieri con l'avv. Scelba che, riconoscendo che la lite da noi iniziata è tutt'altro che temeraria e che è piena di alee, ha consentito di buon grado ad iniziare trattative per un amichevole componimento.

Alla mia richiesta di transare con la rinunzia da parte dell'Amministrazione del Principe a tutte le rate di affitto meno quelle già pagate (furono finora già pagate L. 50.000) l'avv. Scelba oppose un rifiuto.

Pregato di fare una proposta egli mi espose che l'intenzione dell'Amministrazione del Principe è di transare sulla base dell'ulteriore versamento di L. 45.000 cioè dell'intera somma depositata nella estate scorsa.

Io ho dichiarato essere inaccettabile la proposta, perchè troppo onerosa per Biocca e tale da non compensare sensibilmente il gravissimo e molto superiore danno sofferto. Come proposta conciliativa ho proposto di ridurre a metà l'affitto, in modo che il Biocca paghi, insieme col già pagato non più di L. 65000.

Ma l'avv. Scelba non ha voluto decampare dalla sua pretesa e, alle mie insistenze, mi ha confessato di essere autorizzato a questo suo atteggiamento da due fatti:

I° una lettera del giugno scorso di Giovanni Biocca al Principe nella quale, pur non facendo cifra, (vi è detto soltanto e i suoi parenti hanno dovuto contribuire con 15.000 L. per rendere possibile il noto deposito) si dà l'impressione di desiderare molto un accomodamento, che s'in

voca dalla benevolenza e bontà del Principe.

Il* voci attendibilissimi che danno per certo avere Giovanni Biocca espresso il pensiero che col versamento al Principe delle L. 45.000 depositate la lite si poteva benissimo troncare.

Naturalmente davanti a questi due fatti mi sono trovato un poco disorientato ed ho dovuto confessare a mia volta che se il Giovanni Biocca è il diretto interessato, i maggiori e più veri interessati sono però i suoi parenti che lo aiutano, e che quindi io più che alle opinioni di Giovanni Biocca, dovevo attenermi a quelle della sua famiglia che mi riservavo di anterpellare.

Così stando alle cose io desidero da lei istruzioni precise circa il successivo nostro atteggiamento, il quale indubbiamente resta indebolito; dalle incaute voci che il Biocca à fatte correrè.

Io proporrei che, poichè nella lettera di suo fratello si accenna a L. 15.000 date dalla famiglia per completare il deposito, si facesse una ulteriore e definitiva proposta di versare, a completa transazione, la som di L. 30.000 da prelevare dal deposito di L. 45.000. Un tentativo in questo senso mi pare che meriti di esser fatto.

In attesa e concordiali saluti

P. S. Voglia per gentilezza dirmi se le cifre che le trascrivo qui sotto corrispondono esattamente alla realtà:

| | |
|---------------------------------|--------------|
| Rubbie 218 = a L. 600 il rubbio | L. 130000000 |
| " 0,3 " " " | <u>200</u> |
| Fitto complessivo | 131. 000 |

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| Pagate alla firma del contratto | L. 10.000 |
| Pagate il 30 dicembre 1928 | <u>" 40.000</u> |
| Pagate finanza Lire . | 50.000 |

Secondo questo mio calcolo resterebbero da pagare L. 81.000 , mentre secondo gli atti di causa dell'avv. Scelba la somma sarebbe L. 84250.

Con la mia ultima proposta che farò se autorizzato, il Biocca pagherebbe in complesso L. 80.000 e otterrebbe un abbuono di L. 51.000.

Roma, 9 novembre 1929

Egregio dott. Bucca,

Ho conferito ieri con l'avv. Selba che, riconoscendo che la lite da noi iniziata è tutt'altro che temeraria e che è piena di abbe, ~~ma~~ ha consentito di buon grado a iniziare trattative per un amichevole componimento.

Alla mia richiesta di transarre con la rinuncia da parte dell'Amministrazione del Principe a tutte le rate di affitto meno quelle già pagate (furono finora pagate £ 50.000) l'avv. Selba oppose un rifiuto.

Pregato ~~di~~ di fare una proposta egli mi espone che l'intenzione dell'Amministrazione del Principe è di transarre sulla base dell'ulteriore ~~per~~ versamento ~~della~~ di £ 45.000 cioè della ^{intera} somma depositata nell'estate scorsa.

Io ho ~~si~~ dichiarato essere inaccettabile la proposta, ^{perché} troppo onerosa per Bucca e tale da non compensare sensibilmente il gravissimo e molto superiore danno sofferto. Come proposta conciliativa io ho proposto di ~~dedurre~~ ^{ridurre} per metà l'affitto, in modo che il Principe paghi - insieme col già pagato -

non più di £ 65,000. ~~Indovina~~

Ma l'avv. Scelba ~~di~~ non ha voluto desistere
dalla sua pretesa e, alle mie insistenze,
mi ha confessato d'essere autorizzato da questo
suo atteggiamento da due fatti:

1. una lettera del giugno scorso di Giovanni
Dioca al Principe nella quale, pur non
facendo cifre, ^{vi è detto} soltanto che i suoi ^{parenti}
hanno dovuto contribuire con 15 mila lire
per rendergli possibile il voto depositato) si dà
l'impressione di desiderare molto un
accomodamento, che si invoce delle benevolenza
e bontà del Principe.

2. voci attendibilissime che danno per certo
avere Giovanni Dioca espresso il pensiero
che col versamento al Principe della £ 45,000
depositate la lite si poteva benissimo troncare.

Naturalmente davanti a questi due fatti mi
sono trovato ~~per~~ ^{a mio volta} un poco disorientato, ed
ho dovuto confessare che il Giovanni Dioca
è ~~il~~ ^{il} diretto interessato, ~~che~~
i maggiori ^{e più veri} interessati sono però i suoi parenti
che lo aiutano, e che quindi io, più

le cifre che le trascrivo qui sotto
corrispondono esattamente alla realtà.

| | | | | | |
|-----------|---|-------|----|---------|-----------|
| Publ. 218 | a | £ 600 | il | rubricò | £ 130.800 |
| " | - | 0,3 | " | " | 200 |

Fitto complessivo £ 131.000

Pagate alla firma del contratto £ 10.000
Pagate il 30 dicembre 1928 40.000

Pagate finora £ 50.000

Secondo questo ^{mio} calcolo resterebbero da
pagare £ 81.000, mentre secondo gli
atti di causa dell'avv. Selba la somma
sarebbe di £ 84.250

con la mia ultima proposta, che
sarà se autorizzato, il Banca pagherebbe
^{in complesso} £ 80.000 e otterrebbe un abbuono
di £ 51.000.

che alle opinioni del^{le} Giovanni Biacca, dovevo
attenermi a quelle della sua famiglia, che
mi riservavo di interpellare.

Constando le cose io desidero da Lei istruzioni
precise circa il successivo nostro
atteggiamento, il quale indubbiamente resta
~~è~~ indebolito dalle incante voci che il Biacca
ha ~~fatte~~ fatte correre.

Io proporrò che, poiché nella lettera di mio
fratello si accenna a £ 15,000 date dalla
famiglia per completare il deposito, si faccia
un'ulteriore e definitiva proposta di
versare, a completa transazione, la
somma di £ 30,000 da prelevare dal
deposito ~~che~~ di £ 45,000. Un tentativo
in questo senso mi pare che meriti
di esser fatto.

~~Con~~ In attesa e con cordiali saluti
aff.

R. L. Voglia, per gentilezza di non se

dr. M. Angelo Biocca

Via Borsieri 19 - Roma

Risarcimento danni
per paschi ingetti

Roma, 25 aprile 1899

Spett. Amministrazione
di S. E. il Principe Boncompagni

Ho conferito col
cliente sig. Giovanni Rocca, il
quale ~~non~~ reputa di dover
far valere le sue ragioni
davanti all'autorità giudiziaria,
non avendo potuto - come
io avrei sperato - trovare un
amichevole compimento
della vertenza.

Per debito di lealtà e per
corrispondere ~~alla~~ ^{alla} cortesi
~~significative~~ ^{alle} espressioni ~~della~~
a me dirette, ~~non~~ ~~senza~~

mi corre obbligo avvertire
che il mio studio legale ~~si~~
dovrà fra poco ^{far} notificare
la citazione introduttiva
del giudizio.

Con osservanza

che non

Sott. Amministrazione di S. G. L. M.
Francesco Concompagni Ludovisi Principe
di Trambino,

Il sottoscritto Giovanni Pivca che
con contratto 5 settembre 1928, ha acquistato
per la stagione 1928-1929 la l. l. da
pascolo della tenuta Pescia Romana,
è nella necessità di far conoscere a
v. S. Amministrazione quanto segue:
Nel gregge pascolante in detta tenuta
si è manifestata recentemente una
impressione mortale. Molte
pecore sono morte, altre ^{già} manife-
stano ~~già~~ sintomi del ~~mal~~, tutte
o quasi tutte sono, a giudizio dei
sanitari competenti, affette da ~~epi-~~
~~demia~~ ~~malattia~~ a decorso letale. Esaminata
la natura e la origine dell' ~~mal~~ ^{epidemia}
non vi è dubbio ~~che~~ ~~circa~~ ~~la~~ sua ~~natura~~
^{più} ^{alcuna} ^{circa} ^{la} ^{sua}

un anno si riproduce certamente
nei mesi invernali dell'anno
successivo.

Il sottoscritto non dubita che
appena contestata l'Amministrazione abbia
controllata la verità di quanto esposto
(cioè che potrà fare agevolmente e
rapidamente trattandosi di fatti
palesi e notori) vorrà ~~si~~ amicevol-
mente trattare per un equo
accomodamento, essendo di tutta
evidenza il buon diritto del conduttore
di essere garantito per tutti i
vizi e difetti della cosa locata e
risarcito per i danni eventuali.
A tal fine poiché fra qualche

giorno scade il termine per il
pagamento della seconda rata di
affitto, il sottoscritto si permette
di pregare perche ~~detto pagamento~~
~~si~~ ^{si} ~~possibile~~ ^{possibile}
addiventasse ~~per~~ ⁱⁿ quell'
accomodamento che, dati i buoni
rapporti fin qui mantenuti e
il reciproco spirito di equita', ~~non~~
~~si~~ ^{si} ~~potra~~ ^{potra} certo raggiungere.
In attesa di una ~~favorabile~~
risposta, ~~mi~~ e' con ~~grati~~
la maggiore considerazione

Roma, 27 marzo

Spett. AMMINISTRAZIONE DI S. E. l'On. FRANCESCO
BONCOMPAGNI LODOVISI PRINCIPE DI PIOMBINO,

Via della Scrofa 29

Il sottoscritto Giovanni Biocca che, con contratto 5 settem-
bre 1928, ha acquistato per la stagione 1928-1929 le erbe da pasco-
lo della tenuta Pesca Romana, è nella necessità di far conoscere a
codesta Amministrazione quanto segue:

Nel gregge pascolante in detta tenuta si è manifestata recen-
tamente una impressionante mortalità. Molte pecore sono morte, altre
già manifestano sintomi del morbo; tutte o quasi tutte sono, a giu-
dizio dei sanitari competenti, affette da malattia a decorso letale.
Esaminate la natura e la originé dell'epidemia non vi è più alcun
dubbio circa la sua provenienza da pascolo infetto, e cioè da Disto-
ma epatico (Visciola e Viscioloella) diffuso nelle erbe della tenuta.

E che tali erbe fossero già infette al momento della contratta-
zione sta il fatto pienamente accertato che nella stagione preceden-
te il gregge di codesta Spett. Amministrazione pascolante nella stes-
sa tenuta ebbe a soffrire del medesimo male tanto da essere sottopo-
sto alle cure del caso. Fatto questo, che ove fosse stato conosciuto
dal sottoscritto, lo avrebbe assolutamente sconsigliato dall'acquisto
delle erbe della tenuta, essendo noto che l'infezione manifestatasi
in un anno si riproduce certamente nei mesi invernali dell'anno suc-
cessivo.

Il sottoscritto non dubita che appena codesta Amministrazione
abbia controllata la verità di questo esposto (ciò che potrà fare
agevolmente e rapidamente trattando si di fatti palesi e notari

vorrà amichevolmente trattare per un equo accomodamento, essendo di tutta evidenza il buon diritto del conduttore di essere garantito p per tutti i vizi e difetti della cosa locata e risarcito per i dan_ ni eventuali.

A tal fine poichè fra qualche giorno scade il termine per il pagamento della seconda rata di affitto, il sottoscritto si permette di pregare perchè in tale occasione si addivenga a quell'amichevole accomodamento che, dati i buoni rapporti fin qui mantenuti e il re_ ciproco spirito di equità, si dovrà certo raggiungere.

In attesa di una risposta, e con la maggiore considerazione

Roma, 27 marzo 1929

Art. 1577. Il conduttore debb' essere garantito
per tutti quei vizi e difetti della cosa
locata che ne impediscano l'uso
quantunque non fossero noti al
locatore al tempo della locazione.

Se da questi difetti proviene qualche
danno al ^{vizjo} conduttore, il locatore
è tenuto a farvelo indenne, ^{sebbene}
che provi di averli ignorati.

Prima parte: riduzione del prezzo dell'affitto
e anche rescissione del contratto.

Seconda parte: indennizzo. Per questa
però il locatore può dimostrare di
aver ignorati i vizi al tempo della
locazione. (Foro Italiano 1921 pag. 609)

Potrebbero i conduttori non pagare il fitto asserendo
che la cosa non serve all'uso per cui ne sono locato.
Il locatore non può chiedere la riduzione del contratto (dove se la clausola
risolutiva non è espressa) giacché sarebbe inadempiente e quindi inadimplenti non
est adimplendum.

Contratto 5 settembre 1928

tra l'Amministrazione di S. C. l'ora,
Francesco Boncompagni Ludovisi (sindaco
di Piumazzo (consorzio Via della Gropa 39)
il sig. Giovanni Biacca (via Borsieri 15)
L'Amministrazione vende le erbe da pascolo
in tenuta Rocca Romana

prati naturali per complessive Publie 218
a £ 600 al rubbio (£ 130,800) ^{Da 1° ottobre 28} _{al 14 giugno 29}
pagabili 10 mila subito; e 40 mila al
30 dicembre 1928, 30 marzo 1929; 50 maggio 1929

Il sig. Giovanni Biacca si arroglia espressamente
a tutti i casi fortuiti preveduti e impreveduti
veruti anche straordinari a tenore
degli art. 1620 - 1621 del Cod. Civ. »

tenuta Pescia Pomona
(Chiarone presso Montalto)
del prin. Boncompagni -

acquisto di erba da pascolo
per bestiame nomade.

la malattia da Distoma
epatico (Visciola e Visciolla)

Si può provare che nella
stagione precedente si fa
in quel terreno infestato.

In fatti le pecore del Principe
furono malate (870 morte) e
data il rimedio specifico (Visciolina)
a tutte le pecore della tenuta.

L' esame anatomico
dei visceri della pecora
morta ha dimostrato
che la malattia era
esclusivamente da
parascolo infetto.

Egregio dott. Biocca,

Roma, 18 marzo 1919

Ho esaminato il caso e non ho dubbi circa il fondamento della causa che si può instaurare contro il proprietario del fondo.

Al caso in questione provvede l'art. 1547 del codice civile ^{riguardante} ~~che~~ ~~si~~ ~~tratta~~ ~~di~~ ~~locazione~~ e che suona così:

" Il conduttore deve essere garantito per tutti quei vizi o difetti della cosa locata che ne impediscano l'uso, quantunque non fossero noti al locatore al tempo della locazione.

" Se da questi vizi o difetti proviene qualche danno al conduttore, il locatore è tenuto a farvelo intervenire, salvo che provi di averli ignorati. »

Come Ella vede l'articolo di legge si compone di due parti:

Per la prima parte il fatto solo che la cosa locata abbia vizi che ne impediscano l'uso (nel caso in questione ~~non~~ l'orba ^{infatta} non serviva all'uso di sana alimentazione) dà diritto alla riduzione del prezzo di affitto e anche alla rescissione del contratto. Ne importa ^{per questo} ~~che~~ ~~il~~ ~~locatore~~ ~~sapesse~~ o non ~~sapesse~~ del vizio della cosa locata.

Nella seconda parte si prospetta il caso di un danno derivato al conduttore dal vizio della cosa locata, e qui si prescrive

perché il conduttore possa

~~per~~ avere diritto all'indennizzo, che il locatore non riesca a provare la ~~la~~ ignoranza del vizio occulto.

Come vede per impostare la ~~causa~~ ~~domanda~~ causa sulla prima parte dell'art. 1577 è sufficiente provare l'esistenza del vizio nella cosa locata, ossia - nel caso in questione - l'esistenza della visciola e visciobella nell'erba del fondo; esistenza che si può provare con un certificato ~~della~~ ^{accerto} che ~~la~~ presenza del Disturba epatico nelle viscere del gregge morto, e che concluda essere la malattia ^{provveniente} da pascolo ingetto.

Per impostare la causa sulla seconda parte dell'art. 1577, cioè per chiedere il risarcimento del danno, occorre impedire che la parte avversaria provi ^{con artifici o pressioni} la propria ignoranza del vizio occulto. ~~La~~ ~~parte~~ ~~avversaria~~ ~~non~~ occorre provare (giacché l'onere della

prova spetta ~~al~~ parte avversaria) ma mettere le mani innanzi per impedire che la prova si faccia ^{dall'altra parte} con oltraggio alla verità.

Sarà perciò opportuno ~~ed~~ procurarsi fin da ora:

1° testimonianze autorevoli che ~~sono~~ ^{finiscono} certi essere la malattia da visciola e visciolla ^{visciolla} comparsa già l'anno innanzi nel gregge del proprietario pascolante in quei medesimi terreni;

2° affermazioni scientifiche dimostranti che nei pascoli infetti da visciola e visciolla, la malattia a fasi ^{facilmente} si manifesta anche nell'anno ^{subsequente}

con questi due elementi si potrà il proprietario in convincersi a fasi difficili ^{per non dire impossibili} per provare la sua ignoranza dell'infezione nel momento in cui affittava i propri terreni.

4

In conclusione la causa si può
iniziare salvo a transigerla durante
il suo corso) con molto buon giudi-
camento.

Sarebbe però necessaria che io
~~avessi questi elementi~~ per quello che ho
detto fin qui, avessi ~~per~~ seguenti
elementi:

1° - Il contratto di affittanza dei
terreni. E' un contratto scritto
o un contratto verbale? E' regi-
strato o occorre farlo registrare?

2° - L'analisi dei visceri del
gregge morto concludente con la
diagnosi di malattia da pascolo
sufetto.

3° - Qualche brano di trattato scientifico
asserente che nei pascoli dove si è

manifestata l'infezione da
viscicola e visciolata, ~~è~~ è probabile
che l'infezione si riproduca
nell'anno successivo.

4. Dichiarazioni davanti a notaio
di qualche persona (o più persone)
che ~~abb~~ possano d'aver saputo
dal signor Cigno (o d'aver saputo
che l'anno innanzi la greggia
del proprietario ^{del terreno locato e in pascolante} ~~soffer~~ di infezione
e le venne perciò somministrato
il rimedio specifico (Avisciolina).

Questa dichiarazione ~~che~~ sarebbe
buona tattica ~~per~~ far raccogliere
^{subito} ~~che~~ davanti a notaio, prima
che il campo sia ^{messo} a rumore e
il proprietario eserciti pressioni
o influenze. Se ci fosse un

6
parlo di persone ben note digno
a dire, in una dichiarazione
raccolta dal notaio, che esse hanno
saputo dal sig. N. N. Gattore, dal
sig. N. N. Maffai, dal sig. N. N.
Pastore, ecc. ecc, quello che
ho scritto di anzi, si metterebbe
il proprietario nell'impossibilità
~~di~~ ~~non~~ artificiosamente la
di tentare
prova contraria.

In attesa, la saluto cordialmente

Sr. Ugo Scelba

Telef. 62152 (Studio) Roma (8) Via. Mario de Fiori 21
" 62815 (abit) " (7) Via. Fontanella di Borghese 18

Espresso sig. Giovanni Ricca,

~~Il~~ conto

Le³ parcelle di avvocato,
e di procuratore, che qui si allegano,
sono debitamente ~~per gli~~ ^{per gli} ~~avanti~~ ^{avanti} ~~in~~ ⁱⁿ
vute, in modo che il conto definitivo
resto il seguente:

Parcelle del procuratore ~~per~~ Corretti £ 845
Parcelle dell'avvocato Baroni £ 3,000

Cotale £ 3,845

Pievute in acconto:

22 aprile 1929 ~~per~~ £ 500

14 maggio 1929 £ 500

Cotale 1000 £ 1000

Restano £ 2,845

Spero in giornata di scambiare con
l'Avv. Selba il testo della transazione
firmata dalle due parti, e al
momento dello scambio consegnerò
all'avv. Selba un assegno al nome
di S. S. il Principe Francesco Boncompagni
di £ 25,000, e consegnerò a
lei (e per lei a suo fratello) un
assegno, già pronto, di £ 10,977,90
importo delle residue diecimila più gli
interessi maturati in questi sei
mesi.

Con i migliori saluti

duro

Ora l'Amministrazione di S. E. Don Francesco
 Boncompagni Ludovisi Principe di Bombino
 domiciliato elettivamente in persona presso
 l'avv. Ugo Selva in Via Mario dei Fiori N. 21
 e il sig. Giovanni Biorca, domiciliato elettivamente
 in persona presso lo studio di S. E. Giovanni Bonomi
 al Corso Umberto I N. 184.

Premessa

che con citazione 30 aprile 1929 Anno VIII
 il sig. Giovanni Biorca, ~~con~~ denunciando una
 grave perdita del suo bestiame per effetto di
 un'epidemia da distomatosi, conveniva ^{in giudizio}
 il proprietario dei pascoli, ^{e precisamente l'Amministrazione} ~~Stato~~ di Principe
~~Ludovisi~~ Boncompagni, per essere inden-
 nizzato del danno sofferto;
 che l'Amministrazione ~~di~~ Boncompagni ~~è~~

ha sempre negato come ~~se~~ ma una
qualsunque responsabilità nel fatto dell'epide-
mia da distomatosi, ed ha sempre rifiutato
come rifiuta qualunque indennità per
tale titolo;

che addiventatisi ad amichevoli conversazioni,
e avendo dimostrato il sig. Biocca ~~di~~
di versare in ^{gravi} disperate condizioni economiche,
~~per i risultati~~ ~~per~~ ~~disastrosi~~ dell'annata ~~passata~~
~~tragedia~~ e l'Amministrazione Provinciale di
Ludovico si è mostrata disposta a venire
~~in~~ ~~aiuto~~ in soccorso del Biocca, duramente
provato dall'avversa fortuna, alleggerendo l'onere
delle ~~rate~~ rate di affitto ancora insolute;
~~che~~ ~~volendosi~~ ~~in~~ ~~che~~ pertanto, in conseguenza
di queste premesse che fanno parte integrante
del presente atto, si conviene quanto segue:

Art. 1.

3

Il sig. Giovanni Biocca versa ~~ad~~ ~~intero~~ ~~in~~ ~~completo~~ ~~saldo~~ dell'affitto ~~adesso~~
alla firma del presente atto e
~~assunto~~, in aggiunta alle rate di affitto
già precedentemente pagate, la somma di
L. 35.000 (trentacinque mila) con quale
egli salda per intero ogni suo obbligo
~~per l'affitto~~ verso l'Amministrazione di ⁹⁹ _{6.4}
~~Donna Franca~~
Bancampagni ~~Lodovisi~~ in dipendenza del
contratto ^{di affitto} di 5 settembre 1928 registrato in forme
il 4 giugno 1929 Vol. 392 ff. 32127, e dichiarando
l'Amministrazione medesima che con
tale versamento di L. 35.000 essa non
ha più nulla da preterire dal sig. Biocca.

Art. 2.

La convenzione in data 28 giugno 1929 VII
con la quale si ~~surrupava~~ il deposito di
tra le parti qui sopra indicate si

Roma, 18 Ottobre 1929

Egregio Avvocato SCELBA,

Il giorno 23 ottobre è chiamata la causa Biocca-Amministrazione Boncompagni. Io ho predisposta una memoria che le trasmetto. Se Ella crede di chiedere un rinvio noi non avremo difficoltà ad aderire.

Mi permetto poi di ricordarle che io - per quanto sia pronto a discutere la causa - sono sempre dispostissimo ad aprire trattative per un amichevole componimento. La facilità con cui abbiamo composta la vertenza insorta nell'estate scorsa, può essere di buon augurio per nuove intese.

In attesa di sue notizie, accolga i miei saluti


Novara li 3 luglio 1929.
Signor Giovanni Bianco.

Novara.

Rispondo alla tua richiesta quanto segue:
Noi durante l'affitto del quinquennio della tenuta
Pescia Romana pagammo sempre la riserva
di Piombogalliani, e quella di Pantano qualche volta
col bestiame otioso e non avremmo mai infezioni
di sorta e neanche la vesciola, tutto questo è
la sicura verità.

Di tutti i fieni conosciuti saluti

Dott. ~~...~~
Giacinto Bonolo.



Dott. ANGELO BIOCCA

MEDICO CHIRURGO

TELEFONO 20-211

ROMA

19. VII - 29

P. DELLA LIBERTÀ, 4

Sciellurg, babbo m'prive espi
mende il desiderii che si face'ano le
trattative e si concludano evitand la causa.
Naturalmente, dato che il pensiero più pensoso
- per me specialmente - era quello d'aver da
un'ipocrisia lui e a mano, la pref. vi
ment' d'contentarlo. Cosa che, del resto, era
avuta nelle sue lettere dopo le notizie ultime.
Le portate due righe di Binoldi, l'altro appo
tuarsi della renuta, del quale abbiamo parlato
più volte, per una dichiarazione della non rife
sazione di "Pantani" - al Prof. Massimo N. Bol
suo marito, sposo. domari, un questiono
ri, insistendo specialmente sul fatto della

permanenza dell'asserita in estate, sui
pericoli uniti. Questo argomento mi sembra
abbia fatto molta impressione anche nel cam-
po degli empirici.
All' avv. Felba - qualora a lei non sembrasse in-
opportuno - potrebbe dire proprio chiara-
mente che lei ha la più completa facoltà
di risolvere la questione senza neppure
interpellare Pioce. Può continuare le
cours, trattare, fissare la cifra per la
transazione senza bisogno d'altro.
Le chiacchiere a carico d'uno fratello un'infel-
tuno infondute: egli può essere piaciuto qualche
... non spiacente donnetta... chi è senza peccato...
Ma non altro: ha fatto la vita del peccato notte e
giorno nella capanna e, se qualche volta una pic-
cola quantità di pane ha respirato nella guinza
è stato per eresia.
Rinfrangimenti e salutazioni
det
Zion

Ross 23-VI.29

Emilez, in una lettera da casa, mio fratello insiste
- e le ragioni gliel'ho in un pezzetto d'carta aggiunte
e da distruggere. — sul fatto che Nordelli ~~stessa~~
~~vece~~ rimasto molto male quando ha saputo che le
pecore, restate a maremma nell'estate, erano an-
che andate a pasturarsi a mercificare in fondo del
a Biacca, perché quelli, ^{prima} erano pietosamente sanisubbi
me anche essi ricompensamente acquistati) e la
infestazione sarebbe stata deposta senz'altro.
Le pure s'ipotesta impoverire a mio fratello d'uova,
non stato prudente con la riserva di Pantani, sarebbe
certo causato d'uso per i miei fratelli e altri, all'
che hanno rovinato loro nell'estate. Perché non è
difficile supporre che a maremma abbiano lasciato
proprio quelli che non avevano interesse a far
dire in giro, rispettando le malate (la malattia più
in letargia anche in estate a Montefiume). Queste
cose non le sanno né l'adv. Tubbani e i Principi, al
quale ^{si} vorrebbe proprio far arrivare la verità, nella
fiducia che... generosamente... i signori e i capi
molto me più di più. Gli stagiari che hanno da
to le pecore a mio fratello vorrebbero anche loro sollec-
tarlo a fare ^{pietosamente} un couplet allora, per mettere Biacca

in condizioni d'indebitamento.
L'unico punto oscuro, per me, è quello della dimostrazione dell'epizootia nelle pecore del Principe durante l'anno scorso. Se riepoca ugarla o provando che la mortalità non ha superato la media normale, sarà facile impugnarla le responsabilità di Brown e altri rapporti dati i grandi mezzi a disposizione della Casa. Ma se questo non potremo provare e sarà dimostrato il contrario, quale giusticia neppure che, per lo meno, la differenza o la grandezza dell'infestazione sono state enormemente esaltate?
Sarebbe d'adde un punto di faccia alla logica più elementare, anche se non si volesse far giustizia dei pregiudizi e avversari ai dati scientifici! È proprio un miliardo fra persone normali, isterici. E certo, potrebbe salvare il suo prov. leg. Nappi e i terreni incolti senza rischi e senza responsabilità; ma l'Amministrazione, nel caso speciali dovrebbe avere una responsabilità e rassegnarsi a fare una gran brutta figura. Se l'accennassi a tutto, me rappresento che disse tutto questi rapporti d' cui abbiamo parlato, non escluso il tutto. È evidente di rispondere l'istituzione della malattia nel precedente anno, documentabile con la lettera che le diremo in aprile affermando la mancanza di ogni memoria di replica di mali nel gregge e lo stesso nella memoria di replica che potrebbe presentarsi il giorno 3 luglio, con un riepilogo

Dott. ANGELO BIOCCA
Medico Chirurgo
ROMA
Via Pietro Borsieri, 13
tel. 4011

1)
Per dimostrare che anche l'apprensione dell'atto
scelto (ma in d'esse una giusta!) riguarda alla pre-
tessa riduzione di fatto ottenuta da mio fratello per la
referra Pantani, a causa della sua ^{posseduta da noi} ~~inimitabile~~ è falsa,
ti più produrre una lettera di Mardelli dichiarante da
non più di lire mille alla 600 lire richieste per rub-
lio - e defrastramente pagate.

Vorre ricordarle che, dalle misure della Pizia, qual
risultano dalla nuova pianta, (secondo le dichiarazioni
del G. Esposito, ministro ⁱⁿ ~~con~~ ^{compagnia}), ti ha una spesa
diverso da quella riportata nei contratti; col ~~quattro~~ ^{dieci} di Biacca
che ~~viene ad aver~~ ^{ha} goduto circa 6 rubba meno di quelle
pagate l'anno scorso e assegnate quest'anno. Può
vero che, nella prima rata, invece di 60.000, Esposito ha ri-
tirato L. 34.000 corrependo l'errore del contratto. Resta il
credito di Biacca per l'anno passato.

Per dimostrare la ricomparsa ^{granda} dei danni - che
seura l'atto della famiglia significherebbe la nuova
completata di tutto il capitale di mio fratello, e anche una
maggior parte - se dovesse pagare tutto -

2)

le voglio far notare l'atto veramente generoso di un
 commerciante in fornaggi + il Sig. Fulvio Viterbo, il quale
 aveva, come è consuetudine antica, fatto venire del
 le quali si sarebbe coperto ritirando il fornaggio, a me
 no a mano che veniva fatto nella rendita e portati nel suo
 magazzino. Quantunque non avesse dato che per un
 delle metà della somma che si poteva prevedere corrispondente
 alla rendita del fornaggio, e rimasto - per la morte di tanto
 peggiore - in forte credito. Ebbene quando mio fratello
 s'è presentato a lui per soddisfare di quel debito nella forma
 possibile in questo momento, egli lo ha colmato di cortese
 e, per non fargli subire ^{neppure} la più piccola umiliazione d'
 chiedergli una dilazione nel pagamento, non ha voluto
 fare i conti e gli ha detto che si faremo quando avrete
 tempo, quando farà comodo a mio fratello! -
 le fosse possibile - con ^{per un fine} forma che si potrebbe dargli lei - far
 riflettere certi contrasti fra il contegno d'un ricco com-
 merciante e la cura primaverile che non ha sequestrato
 le pecore perché sapete che sarebbero morte e detto mi sa-
 cia di legustriam l'erba da perognà venduta, - mi pare che
 sarebbe una gran bella cosa.

Dott. ANGELO BIOCCA
 Medico Chirurgo
 ROMA
 Via Pietro Borsieri, 13

Il mio amico non colmato ritirato dal Banco di Roma
 e 30.000 per dare l'effetto che si porta a casa

Angelo Biocca

Excellence, le vobis quolibet dote n' fecti un' risposta
alla comparsa dell' avv. Scelba - ~~una cosa~~ molto mo-
desta, specie al confronto della sua!.

Per il lato morale, è bene ritenerlo che nessuno ha mai
chiesto d'oltraggi, come nessuno tenta n' d'oltraggiare: al
contrario, si tentano rinvii d'oltraggi.

Lo protetto non è vero che Biacca "sia" approdato a for-
uscire anticipatamente e clandestinamente il
gregge dalla tenuta, perché l'ha fatto uscire quando
la consuetudine e la convenienza (lo avrebbe tenuto a
morire tutto?) l'hanno consigliato, non prima di
tanti altri e non prima degli anni precedenti. Senza
dire che, dopo una minaccia n' fatta, lo stesso Nare
delli mandò il fattore quasi a pensarci e a fare ogni pro-
posta d'acquiescenza, eppoi gli personalmente protestò che
di ripetere non era d'uovo da parlare perché non lo
avevano mai fatto né l'avrebbe fatto, specie al momento
a Biacca, se propose un abboccamento fra legati, non
avvenuto, più, per volontà dell' avv. Scelba.

7
Tecnicamente, quello che si vive sulla ~~possibilità~~ di
inquinamento d'un terreno non può essere la peccore
malata e possibile come eruzione, in quei casi, contage
in d'aria e d'ambiente, ma è sempre possibile - se non
ugualmente facile - dimostrare l'origine nel tras
porto di materiale infetto per mezzo di piogge o altri
mezzi, da terreni a monte, lavati a maggio o
contaminati da letame di peccore. In questi casi, la
diffusione ha proporzioni ben diverse e si può parlare
veramente di casi sporadici, non di infestazioni che
distruggono intere masserie.

Quando alla diffusione della malattia in quest'anno
se veramente quasi nessuna masseria, da Grosseto e Larve
cino si fosse salvata e fosse stata colpita come quella di
mio fratello l'industria armentizia sarebbe prima periti
non credo sopravvivere neppure una peccora di quelle rimaste.
Il germe che, in condizioni normali, giace allo stato latente
e innocuo, si può dire che sarà facile a tras
trarre tale, sebbene si possa dire che è già implicitamente
dimostrato dalla storia che ha fatto della vita del peccore.

—
Due consigli d'igiene che sfoggia sono utili e buoni.
mi... quando si sa in precedenza che c'è l'imp.

questo di cui della pollola d'antipiolina, altri ad offendere le sue
visti e tutta l'economia dell'animale, costerebbe una somma
enorme, pagandosi, cioè una pollola di 2-

In quanto ai casi sporadici di diffeola, è possibile che si ve
ripetino in talune masserie - del resto, per questo già non
dite - non per qualche caso sporadico non si fa a ripetere
una cura così dispendiosa a tutte le pecore di una grossa
masseria come quella del proprietario.

Lo stato dei luoghi era bene a conoscenza di Biaces, ma
egli lo sapeva sano perché vi aveva fatto altre tre stagioni
avendo una mortalità inferiore alla normale e sapendo
che anche la perdita de Pantani era stata sempre preveni-
ta dai Rinaldi, antichi affettuari i quali non avevano
mai curato una sola pecora malata di diffeola - come lo
potranno sempre testimoniare - come lo era stato, l'anno
passato, dalle pecore del Principe. E se qualcuno lo avve-
se, anche indirettamente avvertito, B. non avrebbe
aspettato l'erba né sarebbe stato pagato al punto di
manolarla a cuorire tutto il suo gregge.

L'affar delle referre destinato alle bestie grosse è una
invasione infelice perché mancarono proprio le bestie grosse
e perché è riferito che, specialmente: bovini, vanno
sofferiti alla malattia proprio come gli ovini, quindi l'Er.
B. avrebbe dovuto anche istruire, oltre alle sue pecore,

anche l'epoca sacca de gli arbori aff'dati il padre - dal Febbre
alle fine di maggio le prime 4, e altre 5 da primi d'Aprile -

E, per concludere non sarebbe interessante sentire
la risposta a questa semplice domanda: Perché l'Amministrazione Boue. ha comprato, con lettere apert-
1978, l'acquisto dell'erba di Pautani e la cessione di
due referve che il Bisca aveva godute negli anni prece-
denti? Perché non ha fatto la condizione "in que con-
delle stipulazione del contratto, che Bisca ha subito perdita
per il contratto ^{specie} per altre referve, abbastanza vantaggioso
e perché desiderava trattare con la stessa Amministrazione
con la quale aveva contestamente trattato negli anni pre-
cedenti e perché farebbe tornare in luoghi già noti e
liberi da ogni impostazione?...

Nell'esplicitare queste altre note, debbo rimproverare a un
un di mio padre, del lavoro che a un sembra mirabile e
che le chiedo il permesso di mostrare a qualche complice
il quale segue col maggiore interesse come una gran
parte dei mercanti di campagna, la causa e l'opera sua.
Verrà da lei quando avrà un'ora di tempo e quando poterò
dante le notizie che mi chiede, cosa che per quanto mi riguarda
sarà fatta domani stesso -

Con rispetto e cordate salute
del
Bisca

(1) Il riflettente che l'Aut. vanta e attribuisce al rimedio
specifico, e cioè la scomparsa della mortalità nell'anno in
corso, presso il suo ^{fu} proprio ^{fu} dovuto al fatto che s'è liberata
della riserva che sapeva inquinata, allontandone
completamente le pecore e cedendola all'affittuario.

Per la questione riguardante le parole infestare e infestazione,
mi sembra che si debba parlare d'infestazione quando l'agente
provocatore è trasmesso da un microbo; d'infestazione
quando è un parassita, cioè un essere organizzato, generale
un animale. Così p.e. le usi di infestazione e di infestazione
no, e quando si parla di infestazione si allude alla distruzione
di topi, marnepoffi, pidocchi, zanzare ecc.

Nel Goggia: Patologia speciale Medica e Terapia (Napoli 1921)
sul capitolo delle infestazioni umane è detto del pericolo per l'uomo
e, a proposito di proflessi, mi sembra interessante le seguenti parole:
"Gli animali ricomprendono affetti di infestazioni, e particolarmente di cariche
interminabili, devono isolarsi, e quando in presenza mi preb infestati
gli animali fani. (Pericolo ~~costo~~ per l'uomo, con le erbe e l'acqua)"

Signor Brocca Giovanni

Se non verrà richiesto
io posso assicurare che nel
lastagione d'estate nell'anno
1928 nella masseria
di Minutella di Terravalle

Sel spienti Aivai

avare certe ~~Pithe~~

Pithe nere a forma di

Oliva all'aguelle Salvo

di Proprietà Sel Pringipe

Sotto l'ordine Sel capo ~~per~~

Quanto è scritto sono
fronte a Giancarlo anche
avanti, l'autorità, Giurizziana
di Falognone il 19-5-1929
Paladini Carlo

Dott. ANGELO BIOCCA

MEDICO CHIRURGO

TELEFONO 20-211

ROMA

12-V-29

P. DELLA LIBERTÀ, 4

Eccellenza, uno patello ha bisogno di
un consiglio, nell'eventualità d'una più
concreta minaccia di sequestro. Egli si
preoccupava non delle pecore, ma delle pecore
che bestie grosse che accompagnano il
gregge per gli usi dell'azienda - come gli
~~poter equisivi~~ equisivi - e di otto o nove sacchi di
milk a tornare nei mesi in cui non si
fanno lavori di campagna e appartenen-
ti ad altri. A lui farebbe comodo to-
nerle in valle fino del mese, ma se con-
nesso qualche pericolo lei lo ritene-
re conveniente, le allontanerebbe fin
d'ora. Si da notare che, nel contratto

si dice esplicitamente che il testame non
può essere annullato dalle Tenute finché
non siano stati adempiti gli obblighi
relativi al pagamento delle rate, per intero.

Te manda - a riparmi. A tempo e in
attesa d'avere la monografia del Prof.
Alessandrini - lo schema dello stile
po del distoma, quale desumo dal
libro del Professor ^{di fisiologia} in Messina -

Respettamente, cordalmente

Bravo

Dott. ANGELO BIOCCA

MEDICO CHIRURGO

TELEFONO 20-211

ROMA

P. DELLA LIBERTA, 4

11-V-29

Eccellenza

Le mandiamo la citazione
firmata e quei documenti di
cui ho avuto parlato. Verrà, forse
fra due o tre giorni - la deposizione
dell' onorevole Sergaro, già fatta respo-
samente in un'aula Notariale

Con rispetti cordiali saluti

Dist
Biocca

Excellence le prefetto il contenuto
d'una lettera che ricevo ora da mio fratello, e
che mi sembra relativamente importante -
È stato chiamato insistentemente al casale
del Principe nella tenuta dell'Alpe, perché desi-
derava parlargli il Sr. Wardell - l'Amministrazione
ton dell'campagna - Mio fratello ha detto che
non avrebbe potuto fare trattative di sorta
senza il suo consenso e senza la sua partecipazione
zione diretta. Hanno insistito lo stesso Sr.
gli è andato. Wardell gli ha subito detto che
era su d'una falsa strada e ha - detto che
il pagamento della 2^a nota non era effettuato
e non era giunto alla Determinazione di sequestro
re il bestiame. Mio fratello ha risposto che,

in questo stesso credito di loro Brith, e
affettatissimo, altrimenti non avrebbero potuto
più sequestrare, data la grande mortalità.
Questa risposta ha, di più, "seccato".
Parlando del pericolo - cui lui creava che uomini in
dipendenti - ha detto che si era meravigliato
vedendo che mio fratello faceva parere la pen-
sa mi palude. (Ma il peggio da loro ^{ceduto quest'anno,}
cui: Paulain). Avendogli risposto che erano
voluto: luoghi più umidi, e che soprattutto si
era andato col gregge perché l'anno scorso si è
non visto perire quelli dell'Annamite, e
Mardelli ha replicato: E se le vede uno che è
sotto il treno, che cosa fa? Così, come
vedo, ammettendo di essere "andato sotto il
treno", e, mostrando ciò, affittare quel

luogo più che pericoloso, per uso di pascolo,
ad un terzo! Hanno anche tentato di
obbligarci che, della riserva in questione, le-
ro adavano parecchi solo le parti alte, ma
ciò non è vero, ^{in natura,} dimostrerebbe sempre
meglio la loro conoscenza del pericolo di
pascolare l'erba che si nutrono appunto per uso
di pascolo. O mi sbagliò questo è la
via che dovrebbero battere per il nostro
viaggio. Ho detto nostra, parlando di
mio fratello, perché, subbene batti alla
data già a lui, quale tua parte, il bestia-
mo, non vorremmo, a nessun costo, ab-
bandonarla.

In quanto alla minaccia del sequestro, mi
proteggere desidererebbe un contratto nel
modo di contrarsi, da chi tiene, nella
tenuta, alcune vacche di consumo?
quindi non sù. Potrebbe altrettanto?
Le mi vuol dare qualche istruzione, anche
per telefono, lo trasmetterò subito.

Riguardo alla restituzione del contratto,
se sarà necessario, mi farà la cortesia
di dirmi quando dovrò mandarle il danaro
perché me lo hanno già consegnato, e
me lo ho detto altra volta.

Dal colloquio con l'amministratore e dalla
contratti Vont e amministratori, mi pare di con-
pire che vorranno trattare. Non ha lo stesso
impressione anche lì? E perché avrebbero

chi amato l'affittuario direttamente,
secondo bene che era incaricato lei
di trattare? L'abbonamento è ter-
minato presto perché, trovandosi con tre
persone contrarie, come De m. pratica
ha trovato subito. Nel conferarlo, Nord
li ha detto che ad ogni modo, era contento
di averlo incontrato, perché li era formato
to un concetto più chiaro, di quello che ad-
veniva. Il signor Nord a queste parole
non è stato compreso —

Prevedendo facilmente un suo
più che lei? Il suo desiderio, ho visto su

lito che si esibessero simili colloqui che
potrebbero essere insidiosi e si ripetesse
che si rivolgersero a lei soltanto, tutte
le proposte liche si unisse fossero state
conciliatorie -

Con rispetti cordiali saluti

de
Gianni

Roma 30-IV-29

Eselleurs

naturalmente non ho niente da ri-

levare sui fatti indicati nel documento.

Se fosse possibile lo priore retent

l'enumeration degli elementi sui qual

dovra calcolarsi il danno subito, ed

relativo al farcimenco, senza determinaz

ione la cifra, noi lo preferiremmo, anche

per conto di persona ^{d'ampagna,} amiche e Deserke

in questo punto d'appari. Ciò, s'intende,

qualora non si opponessero ragioni di

ordine legale che li' solo può conferire.

Un'altra preferenza deve farla a nome
di mio fratello, piuttosto che potrei
compiacerlo. Sarebbe suo desiderio
desiderio che la lettera al Principe pre-
cedesse, non accompagnasse la nota,
per della citazione - che nell'informa-
mento della condizione in cui l'assur-
vazione ha posto lei associato, di rior-
rare ai tribunali, ella stessa che tale ot-
ta di deprezza personale al Principe che
so si compiace anche per espresso deside-
rio di Bianca Giovanni.

La, poi, sia il caso di fare un accenno

alla possibilità che la stessa sua inter-
trazione centrale abbia avuto informez-
zioni inesatte (data la natura delle
sue risposte) in modo da dare a lui
l'impressione della necessità di un es-
ame diretto e almeno più accurato, che
potrebbe condurre eventualmente a tratta-
tive, come pure se conveniva fare qualche
che allusione alla questione morale,
per cui avrebbero posto mio fratello
in condizione di perdere più che tutto
il suo capitale (e realmente, se dovesse
pagare le rate e non essere indennizzato, per-
drebbe addirittura il doppio del valore del

suo bestiame) g'indolera' lei e lei
soltant.

In attesa che mi dica quali saranno
lo stato le sue decisioni, perché possa
informare mio fratello e mandargli
a firmare l'atto d'interdizione la riep
ris vivamente e l' salute cordiale

Distintamente -

Amo
Greco

Roma 26 - IV - 29

Roma, 15 aprile 1879

Spett. Amministrazione
dell'U. C. il Principe Reale Compagni ^{Lodovico}

Il sig. Giovanni
Bianca ~~mi ha~~ deve avere
già avvertito cotesta Spett. Ammi-
nistrazione dell'incarico
conferitomi di trattare
la risoluzione di una
mia vertenza in tema
di pascoli affetti da
malattia.

Più che io debbo assentarmi

per alcuni pochi giorni
così credo mio dovere
avvertire l'ortesta

Amministrazione, ~~per~~ ^{comfer}
mandole però che
entro la fine della
corrente setta-
mana ~~potrà~~ ^{ritornar} a forma.

con osservanza

Dott. ANGELO BIOCCA

Medico Chirurgo

ROMA

Via Borsieri 13 - Telef. 20-211

li

Ritornando la citazione mi sembra
necessario che io completi alcune infor-
mazioni. La riserva dei Pantani è una
di quelle pervenute dalle pecore infette, o
meglio dalla masseria infetta; non è la so-
la infetta, o almeno ciò non è dimostra-
bile (sebbene sia, per lo stato del terreno, la più
sospetta) perché non sappiamo se la morbì-
lità, nelle pecore... principesse, sia stata exclu-
tivamente nei branchi tenuti in quella par-
ziale riserva. In genere un giorno va un
branco, un giorno un altro, in una data
riserva; eppoi non sarebbe facile - anche se
risultasse da osservazioni sicure - dimostrare

con testimonianze valide, che un dato
branco ha avuto una mortalità mag-
giore d' un altro, dai che questo possono
moltiplicarsi le pecore dei vari branchi
e dato che forniamo, tutti insieme, l'u-
nità della memoria.

Non so se sono riuscito a dire quello che
a me pare chiaro perché lo conosco da
molto tempo. L'essenziale mi sembra che
consista nell' affermare - ciò che è certo, e
sufficiente per noi - che la riserva di Pantani
è una di quelle che l'anno scorso è stata
tenuta dall'Amministrazione Bone. e perciò
è da pecore infette (quindi infettate) e ceduta
solo quest'anno a Bioeca. Siccome dalla riserva
riserva tenuta da Bioeca negli anni precedenti, non
poteva venire l'infezione perché le pecore ivi pos-
sibili erano state non più essere stata contratta
che da quella di Pantani dove erano state le pecore
del principe, sicuramente uccise e contrattate.

Pescia Romana. 27. Aprile. 1929.
Sotto scritto dichiaro e sono
pronto approvare che il giorno
24 Marzo 1929. fui mandato
dal *Dr. Biocca Giovanni* in
sieme a *Ficchi Ubaldo* nella
Capanna ove risiede l'azienda
pastorizia del principe di Ponza
Per sapere quale sostanza
avevano tenuto per fare
ingobbare la pillola di
arsenolina alle loro pecore
che come erastato risaputo.
In seguito ad una forte effortabilità
gli avevano somministrato l'adun-
scorso. Trovando il *Buttero* *Dr.*
Beniamino Sibinetti il quale
alla nostra domanda rispose
che la pillola di arsenolina

era una stada distribuita a tutta
la Masseria e che gli erano
stade fatte inghiottire a tutti
da lui personalmente
presardenti la mano dai
sindaci della bestia con un
cappuccio di cuoio che anzi
avevano farci vedere ma che
non puote retrovarlo.
Ci disse inoltre che la distribu-
zione era stata fatta a quelle
riservate in obarenna nel
mese di settembre. Presenti il
Sg. Silvio Grappanuni, sotto
capo della idgienda ed il
Sg. Barbutta Segondo ex capo
della medesima. Ed all'oltre
in obantagna durante l'estate.
Ricordando travanne

il Mulare Sg. Ambrogio Domenico
che interrogato sull'affetto di detto
Pillole si disse che dopo tale
cura la montolite era molto
diminuita
Gasparini Alfredo

Ho sotto scritto presente
sia alle colloquio auto
con il buttero benenquisto
Scibinetti come con il
mulare, Ambrogio Domenico
Sichiario che quanto è detto
dal Gasparini Alfredo
rappresenta perfettamente la
verità su quanto ci fu
riferito e sono pronto a
testimoniare a qualunque
ora.
Licchi Ubaldo

Riguardo al terreno preso in affitto da G. Biocca, risulta dai contratti - nei quali sono specificate le "riserve" - che, nel contratto ultimo, il Biocca sono stati fatti dei cambiamenti e precisamente gli è stata assegnata la riserva "Pantani", non mai tenuta in precedenza, mentre ha ceduto "Chiesaccia" e "Oro del Pozzo". In detta riserva "Pantani", l'anno precedente avevano pascolato le pecore dell'Amministrazione come testimoniano spontaneamente gli stessi cantonieri della linea ferroviaria. La riserva "Pantani" è la più sospetta - per la sua ubicazione - come sede dell'infestazione, e l'affittuario ha osato farla pascolare dal suo gregge solo perché aveva veduto che, l'anno precedente, si avevano pascolate le pecore del proprietario. È evidente che questi ha proprio ceduto la parte più pericolosa, senza avvertire neppure indirettamente l'affittuario, liberandosi, così, di quel tratto del quale verosimilmente aveva preso la malattia. Infatti, quest'anno la mortalità del bestiame è stata, presso l'Amministrazione, meno grave dell'anno scorso, mentre il danno è caduto tutto nell'affittuario.

In merito all'esistenza della malattia nelle pecore del proprietario, fin dall'anno passato, si hanno le seguenti prove:

- 1) un certificato del veterinario che viene annesso
- 2) la deposizione - da loro fatta in forma legale - del vergaro (capo della azienda delle pecore) che era in servizio dell'Amministrazione nell'estate primavera e nell'estate dell'anno scorso, al tempo dell'epidemia cui allude il certificato veterinario.
- 3) le parole di due uomini dell'azienda del proprietario, ripetute in presenza di due testimoni pronti a qualsiasi dichiarazione, e che intanto mandano la testimonianza scritta. Di questi uomini, uno ha somministrato direttamente, a tutte le pecore, la pillola di "antipiolina" e ha insegnato ai testi, il modo di farla inghiottire. Si cercheranno, frattanto, altri testi fra i pastori del proprietario, in modo che sia più esplicito il loro numero di quelli che dichiareranno

Riguardo all'entità dei danni è bene calcolare che, alle 320 morte (in questo momento) si devono aggiungere altre 80 circa, coi segni già manifesti della malattia, mentre ogni giorno aumenta il numero delle malate e delle morte.

Di queste bestie perdute si può calcolare che — oltre, naturalmente, alla perdita del capitale, ~~che~~ valutabile a circa £ 15000 ogni cento — il frutto consistente in agnelli, latte, lana, è più che dimezzato.

(Si crede che una pecora, nella stagione in cui si dimora in maremma (ottobre-
maggio) renda £ 40 per abbacchio e relativa pelle; £ 100 per formaggio e
ricotta, conteggiando Kg. 8 di formaggio a £ 12 e circa 10 lire di ricotta; £ 40 per
2 Kg. di lana. Complessivamente £ 180.) — Il calcolo è assolutamente onesto e,
se mai, la rendita è considerata un po' inferiore alla quella che realmente
si ottiene = Bisogna aggiungere che G. Biacca ha dovuto sostenere, per
queste bestie perdute, le spese ordinarie per il personale, tasse, viaggio dalla
montagna, cure — estese a tutto il gregge e ~~assolte~~ ad oltre £ 6000 come da
replare ricevuta — ammontanti a circa 50 lire per ogni capo.

Rimane il gregge non ancora manifestamente malato, ma, siccome
tutte le pecore possono essere infette, così tutto il capitale è deprezzato
e non commercialibile, perciò ridotto di valore almeno della metà.

Concludendo: sono perdute circa 400 pecore (non si tiene conto, in questo momento, del quanto è già avvenuto, senza riferirsi alla continua
progressione dei danni) ossia un valore di circa £ 60.000.

È perduta la metà, almeno, del fruttato che le 400 pecore avrebbero dato,
cioè circa £ 90 riprese, complessivamente £ 36.000. Più altre £ 20.000 di
spese. Un totale di 116.000 lire, cui bisogna aggiungere il deprezzamento
subito dal capitale sopravvissuto, calcolabile in £ 50, al minimo, per ogni
animale e valutabile perciò, a £ 5000, da aggiungersi alle 116.000, con
la quale si giunge alla somma definitiva — in questo momento, però! —
di £ 166.000.

ON. FRANCESCO BONCOMPAGNI LUDOVISI
PRINCIPE DI PIOMBINO


Eccellenza,

Il Sig. Giovanni Biocca è troppo esperto agricoltore per non conoscere la natura e la causa del morbo che egli pretende la Sua masseria abbia contratto nella zona concessa a pascolo.

In ogni modo quest'Amministrazione, che soltanto per debito di riguardo verso l'E.V., ha disposto le più minute indagini, tiene ad escludere nel modo più formale che il gregge della propria Azienda abbia mai sofferto di tale morbo e che bestiame comunque contagiato abbia mai pascolato nella zona tenuta in affitto continuamente dal Biocca.

Con la massima considerazione

per l'AMMINISTRAZIONE DEL PRINCIPE DI PIOMBINO



a S.E.

On. Avv. Ivano Bonomi

Corso Umberto 1° - n° 184

Roma

Luca Scalluzza

Av. Frances Roman



Corso Umberto N° 184

(Palazzo Marignoli)

Roma

